CODICI DEONTOLOGICI DELLE PROFESSIONI SANITARIE FNO TSRM E PSTRP





CODICI DEONTOLOGICI DELLE PROFESSIONI SANITARIE FNO TSRM E PSTRP

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE



INTRODUZIONE

Il Codice deontologico rappresenta uno strumento fondamentale per le professioni sanitarie, in quanto contribuisce a delineare e definire l'identità professionale, nonché l'insieme dei doveri e delle responsabilità a cui i professionisti sono chiamati ad ispirarsi e attenersi, al fine di garantire all'individuo e alla persona assistita la migliore risposta al bisogno di salute, assicurando la qualità delle prestazioni erogate.

La revisione dei Codici deontologici ha richiesto un approfondito e articolato lavoro di analisi dei contesti lavorativi, delle competenze e delle normative che disciplinano le professioni, nonché le implicazioni giuridiche e medico-legali che tali norme possono avere sull'operato quotidiano dei professionisti.

Inoltre, i Codici deontologici concorrono, unitamente e nel rispetto del profilo professionale e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione postbase, alla definizione dell'ambito di competenza di ogni professione sanitaria, definendone le responsabilità, le funzioni e i margini di intervento.

Il lavoro di revisione dei Codici deontologici delle professioni afferenti alla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP è stato lungo e complesso, e possiamo dire, iniziato sin dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Nel 2021, con l'avvio dell'attività di revisione dei Codici deontologici, la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP si è posta l'ambizioso obiettivo di renderli coerenti e rispettosi dei valori della Costituzione etica, pertanto comuni alle diverse professioni, ribadendo la centralità della dignità e dell'umanità biologica e spirituale della Persona, quindi includenti e mai escludenti.

L'utilizzo di un lessico chiaro, definito, non interpretabile, rivolto al positivo, che garantisca la tutela della persona – nei suoi diversi ruoli di assistita, professionista e di riferimento – così come i valori etici e la responsabilità professionale, che sono il fondamento per costruire relazioni di fiducia fondamentali per operare in modo corretto e per garantire che le azioni professionali siano in linea con un comportamento morale e rispettoso, sono principi che contribuiscono non solo a un buon ambiente lavorativo, ma anche a una società più giusta e sostenibile.

Il lavoro di revisione non può e non deve ritenersi concluso, per le caratteristiche proprie dei Codici deontologici, quali documenti dinamici, che vanno costantemente aggiornati e adattati all'evoluzione delle professioni e del contesto nel quale operano.

Pertanto, il lavoro continuerà.

Il Componente del Comitato centrale con delega all'etica e deontologia Antonio Cerchiaro **La Presidente** Teresa Calandra

Ferrara, 31 gennaio e 1 febbraio 2025



CODICE DEONTOLOGICO ASSISTENTE SANITARIO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica agli Assistenti sanitari iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Assistente sanitario affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Assistente sanitario e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

L'Assistente sanitario è il professionista sanitario, iscritto al relativo albo professionale, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e nel presente Codice deontologico.

L'Assistente sanitario esercita, in autonomia tecnico-professionale, gestionale e organizzativa, le attività di propria competenza e collabora con altri professionisti sanitari e operatori all'attività di programmazione e di organizzazione delle prestazioni in favore della persona, della famiglia e della comunità.

L'Assistente sanitario, concorrendo a creare un clima di accoglienza e di sostegno, tutela la salute e garantisce la continuità delle cure, ponendo al centro della sua azione la persona nella sua interezza, promuovendone la partecipazione attiva alle scelte che la riguardano e rispettandone la dignità, l'autonomia e i bisogni.

Art. 50 Ambiti

L'Assistente sanitario svolge la propria attività negli ambiti di prevenzione, cura e riabilitazione, in contesti pubblici e privati, sia in regime di dipendenza che come libero professionista, nell'area preventiva, educativa, della promozione, di recupero, epidemiologica, organizzativa, formativa, di consulenza e di ricerca. Opera in autonomia o all'interno di équipe multidisciplinari e multiprofessionali, nell'ottica della transdisciplinarità e nel rispetto della normativa, per promuovere la salute umana, ambientale e animale.

L'Assistente sanitario opera in servizi e contesti sanitari, sociali ed educativi, come luoghi di vita, tra cui istituti scolastici, associazioni, strutture socio-sanitarie, comuni, istituti penitenziari, centri di recupero o prima accoglienza, nelle Aziende USL e Ospedaliere (Dipartimenti di prevenzione; igiene e sanità pubblica; servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro-SPESAL SPSAL; centri screening; servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione-SIAN; medicina dello sport; pediatria di comunità; ambulatori di pneumologia, oncologia, per immigrati; Distretti; Case della salute; consultori familiari; Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche; medicina penitenziaria; centri per l'educazione alla salute; uffici formazione; uffici qualità e valutazione prestazioni sanitarie; uffici di comunicazione e relazione con il pubblico; medicina legale; servizi di prevenzione e protezione; presso il Medico competente; Direzioni sanitarie; Igiene ospedaliera; servizi di consulenza genetica; Dipartimenti di programmazione-Accreditamento-Acquisto e controllo delle prestazioni Sanitarie e sociosanitarie, IRCCS; Università; INAIL; INPS e Ministeri (in particolare, Ministero della salute)

L'Assistente sanitario opera in ambito privato, tra l'altro, alle dipendenze di: strutture sanitarie, socio-sanitarie, ambulatoriali e cooperative; in libera professione, presso studi professionali, società di servizi, centri di consulenza, scuole di formazione, assicurazioni sanitarie.

L'Assistente sanitario svolge la propria attività professionale e manageriale in strutture sanitarie e sociali, pubbliche o private, nella rete ospedaliera e territoriale, nel servizio sanitario nazionale e in altri Enti del Ministero della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché negli enti locali territoriali autonomi, Direzioni Provinciali del Lavoro, USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), fondazioni, cooperative, in ogni altro contesto in ambito preventivo, educativo e promozionale in tema di salute e in ogni altro ambito che richieda le sue competenze, in conformità al Decreto Ministeriale n. 69/1997.

Art. 51 Competenze

L'Assistente sanitario individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero basati sul valore della promozione della salute quale processo che permette agli individui e alle comunità di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.

L'Assistente sanitario opera, avvalendosi della propria competenza, nell'ambito della prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, della promozione e dell'educazione alla salute individuale, familiare, collettiva, della ricerca epidemiologica e sanitario-sociale, della medicina sociale, dell'igiene e sanità pubblica, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrata.

L'Assistente sanitario accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

L'Assistente sanitario salvaguarda la propria autonomia operativa nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti dell'assistenza sanitaria quali competenze acquisite nei piani di studio universitari del corso di laurea in Assistenza sanitaria, nonché nelle competenze acquisite tramite l'aggiornamento professionale costante, ed è responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni dei dati. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

L'Assistente sanitario, nell'esercizio della propria autonomia professionale, utilizza le tecniche e gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, promozione ed educazione della salute, attualmente in uso o futuri, quali il colloquio/ counseling, l'intervista, la raccolta dei dati anamnestici informativi sulla salute e il benessere dei singoli e della comunità, le tecniche di comunicazione del rischio individuale e di comunità e marketing sociale, le tecniche di archiviazione e gestione di banche dati, registri, schedari, documentazione specifica e clinica e sua archiviazione digitale, la visita domiciliare in tutte le fasi di vita della persona, inchiesta epidemiologica, studi epidemiologici, tecniche di individuazione dei bisogni di comunità e pianificazione e valutazione dei relativi interventi, tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce, educazione sanitaria individuale, di gruppo, comunitaria, tecnica gruppale, lavoro di rete, tecniche di counseling breve, tecniche didattiche e di formazione, tecniche e strumenti per la tutela della persona, tecniche di monitoraggio della salute attraverso gli screening, vaccinazioni, partecipazione nel team multidisciplinare dei trial clinici, spirometrie, elettrocardiogramma, campionamento del materiale biologico (prelievo venoso e tampone naso faringeo), campionamento di matrici ambientali, test di sensibilizzazione cutanea e secondo Mantoux, ulteriori test e accertamenti strumentali, tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alle infezioni correlate all'assistenza, alla medicina del lavoro, legale, sociale, mentale e delle dipendenze, sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, tecniche di profilassi delle malattie infettive, controllo a domicilio della terapia e chemioprofilassi, relazioni e verbalizzazione di documenti, vigilanza e controllo (anche come incaricato U. P. G. - Ufficiale di polizia giudiziaria), attività di Consulente Tecnico di Ufficio o Perito negli ambiti previsti dalla normativa, telemedicina e ogni altro strumento o tecnica utilizzabile e riconducibile agli obiettivi della prevenzione, promozione ed educazione per la salute.

Art. 52 Prevenzione pediatrica

L'Assistente sanitario, riconoscendo l'elevata suscettibilità immunitaria dei bambini, implementa rigorose misure di sicurezza per prevenire l'insorgenza di infezioni e favorisce un ambiente protettivo e rassicurante per i bambini, attuando tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la loro salute.

L'Assistente sanitario adotta tecniche e protocolli di prevenzione personalizzati in base all'età evolutiva e alle condizioni cliniche pediatriche, garantendo la massima sicurezza e protezione della salute.

L'Assistente sanitario, nel rispetto dei principi di etica professionale, presta particolare attenzione alla comunicazione efficace, salvaguardando l'integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti in tutte le fasi delle azioni di prevenzione e utilizzando un linguaggio adeguato a favorirne la collaborazione e l'aderenza alle procedure.

L'Assistente sanitario partecipa alle attività di revisione e miglioramento dei protocolli di prevenzione pediatrica, contribuendo alla loro ottimizzazione e al loro aggiornamento continuo basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 53 Prevenzione veterinaria

L'Assistente sanitario, in possesso di specifica competenza, svolge la propria attività professionale ai fini preventivi a favore degli animali, ponendo attenzione agli aspetti di prevenzione di emergenza infettiva sanitaria. In ogni intervento, l'animale viene considerato quale essere vivente e senziente e ne viene rispettato il benessere, con il coinvolgimento della persona di riferimento nelle relative decisioni.

Art. 54 Obiettivi

L'Assistente sanitario, nella propria autonomia professionale, è impegnato nella tutela della salute individuale e collettiva al fine di promuovere la salute umana, ambientale e animale. Attraverso l'esecuzione di interventi preventivi e terapeutici, valuta, decide e agisce, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone. Basandosi su solide conoscenze scientifiche e sulla valutazione dei bisogni della comunità, definisce e attua strategie per promuovere il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale.

L'Assistente sanitario si impegna nella prevenzione delle malattie e nella promozione del benessere, utilizzando strumenti innovativi e approcci personalizzati. Attraverso l'educazione sanitaria e l'utilizzo della sanità digitale, concorre a migliorare la qualità di vita delle persone e a contrastare le malattie croniche degenerative, infettive e oncologiche. Inoltre, l'Assistente sanitario si adopera per riorganizzare i servizi socio-sanitari, promuovendo uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle esigenze economiche, ecologico-ambientali e socio-demografiche per il benessere della persona assistita, della comunità e degli ambienti di vita.

Art. 55 Decoro personale e dignità della professione

L'Assistente sanitario cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 56 Procedure diagnostiche e terapeutiche

L'Assistente sanitario partecipa all'identificazione e alla definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici, preventivi ed assistenziali ed effettua, per quanto di propria competenza, diagnosi di prevenzione e promozione del benessere per la persona e la comunità, basandosi sulle osservazioni e sulle valutazioni direttamente svolte, contribuendo alla effettuazione delle prestazioni con le proprie peculiari conoscenze e abilità. Adempie il

suo fondamentale ruolo per garantire una presa in carico globale della persona assistita e per promuovere stili di vita sani.

Art. 57 Consulenza

L'Assistente sanitario, in possesso di apposite competenze e nel rispetto del presente Codice deontologico, svolge attività di consulente tecnico o perito negli ambiti previsti dalla normativa applicabile, basandosi sulle evidenze scientifiche.

L'Assistente sanitario che presta consulenza opera in modo autonomo, mettendo a disposizione della comunità, dei colleghi e delle autorità le proprie competenze specifiche.

L'Assistente sanitario svolge attività di consulenza individuale o in équipe, collaborando con altri professionisti per garantire un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale della persona assistita.

L'Assistente sanitario opera sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di altri professionisti specialisti, al fine di ottimizzare l'intervento e assicurare la massima qualità dei servizi erogati.

L'Assistente sanitario si astiene dallo svolgimento della perizia o della consulenza tecnica nei casi di conflitto di interesse.

Art. 58 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

L'Assistente sanitario, nel rispetto dei principi etici della professione, basa il proprio operato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; contribuisce alla definizione e all'aggiornamento delle linee guida, procedure, protocolli e delle buone pratiche, alla elaborazione dei manuali della qualità delle strutture in cui opera, garantendo la massima qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

L'Assistente sanitario ha il dovere di segnalare eventuali deviazioni dalle buone pratiche professionali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dell'individuo e della comunità.

Art. 59 Pratiche non convenzionali

L'Assistente sanitario opera secondo il metodo della medicina basata sulle evidenze, promuovendo pratiche sanitarie proprie del Servizio Sanitario Nazionale e contrastando l'utilizzo di pratiche terapeutiche non validate da studi scientifici di provata efficacia.

Art. 60 Accertamento della morte

L'Assistente sanitario, per quanto di sua competenza, accompagna la persona assistita alla fase terminale della vita e la famiglia alla perdita affettiva e alla gestione del lutto; informa la persona assistita della possibilità di redigere Testamento Biologico o della trascrizione di altre dichiarazioni, volte ad indicare la propria volontà in modo libero ed inequivocabile.

Art. 61 Fecondazione assistita

L'Assistente sanitario, nell'equipe multiprofessionale dedicata alla pratica di fecondazione assistita, concorre, per quanto di sua competenza, alla trasmissione delle informazioni, agli aspetti preventivi, di promozione ed educazione alla salute e alla costruzione

della consapevolezza di chi intende accedere a tale pratica secondo etica, deontologia e legittimità normativa.

Art. 62 Interruzione volontaria della gravidanza

L'Assistente sanitario collabora nell'équipe multidisciplinare dedicata agli interventi connessi all'interruzione volontaria di gravidanza, secondo etica e deontologia, nel rispetto della presa in carico e della relazione di cura nei confronti della donna, concorrendo, per quanto di sua competenza, alla promozione di scelte consapevoli della donna e del partner.

Art. 63 Sperimentazioni con gli animali

L'Assistente sanitario riconosce l'importanza della ricerca scientifica, ma agisce sempre nel rispetto dei principi etici e del benessere animale; laddove coinvolto in attività sperimentali, si impegna per minimizzare il disagio degli animali e per garantire che ogni procedura sia giustificata da un chiaro beneficio per la salute umana o ambientale.

L'Assistente sanitario collabora a progetti di ricerca su modelli animali, assicurando che siano condotti in conformità alle normative vigenti e secondo rigorosi standard metodologici e statistici.

Art. 64 Riservatezza e anonimato

L'Assistente sanitario si impegna a garantire la protezione dei dati personali della persona assistita. La raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati sono effettuati in modo corretto e trasparente, nel rispetto della normativa vigente. La condivisione dei dati è limitata alle persone autorizzate e avviene sempre in forma anonima, salvo esplicito consenso dell'interessato. Qualora la condivisione sia autorizzata in contesti didattici e di ricerca, l'Assistente sanitario omette di rilasciare indicazioni che consentano di identificare la persona.

Art. 65 Dipendenti pubblici e privati

L'Assistente sanitario svolge la sua attività in regime di dipendenza in strutture pubbliche o private o in regime libero professionale, anche in forma associata, con autonomia professionale, impegnandosi ad assicurare idonei interventi pertinenti alla professione.

Art. 66 Liberi professionisti

L'Assistente sanitario, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio apporto.

Art. 67 Libera professione intramoenia

L'Assistente sanitario svolge attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

Art. 68 Equo compenso

L'Assistente sanitario che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Assistente sanitario è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Assistente sanitario può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 69 Rifiuto di prestazioni professionali

L'Assistente sanitario, nell'esercizio della propria professione, è libero di rifiutare prestazioni che contrastino con i principi etici condivisi dalla comunità scientifica o con le proprie convinzioni professionali personali. Nel caso in cui ritenga che una prescrizione possa nuocere alla salute della persona assistita, l'Assistente sanitario è tenuto a comunicarlo al Medico prescrittore e, se necessario, a rifiutarsi di eseguirla. Qualora osservi comportamenti inappropriati da parte di altri professionisti, l'Assistente sanitario ha il dovere di segnalare la situazione alle autorità competenti.

Art. 70 Attività commerciale e dispositivi

L'Assistente sanitario non promuove né partecipa a pubblicità di prodotti sanitari o comunque destinati ad essere utilizzati in ambito sanitario.

Art. 71 Pubblicità sanitaria

L'Assistente sanitario può svolgere pubblicità informativa sanitaria circa la propria attività professionale, nel rispetto dei principi del presente Codice deontologico, secondo i canoni di veridicità, correttezza, trasparenza, avendo cura che il messaggio pubblicitario non sia mai equivoco, comparativo, ingannevole o denigratorio.

L'Assistente sanitario promuove l'immagine professionale secondo i principi etici della comunicazione.

Art. 72 Copertura assicurativa

L'Assistente sanitario è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Assistente sanitario, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Assistente sanitario, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 73 Sicurezza delle cure

L'Assistente sanitario assicura la sicurezza delle cure, per quanto di sua competenza, utilizzando in modo ottimale le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative e contribuendo alle attività orientate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

L'Assistente sanitario ottempera alle norme e ai principi che disciplinano la sicurezza negli ambienti in cui svolge la propria attività professionale, contribuendo alla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, partecipando al monitoraggio dell'attuazione e della qualità dei processi, collaborando in team multidisciplinare nella verifica dell'idoneità delle attrezzature sanitarie.

L'Assistente sanitario concorre a sviluppare le procedure per la certificazione della qualità e i programmi di gestione del rischio clinico, analizza i processi di sua competenza per prevenire eventi avversi, anche mediante la condivisione continua delle informazioni e la formazione professionale.

Art. 74 Continuità delle cure

L'Assistente sanitario promuove la continuità delle cure, in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari.

L'Assistente sanitario prende in carico la persona assistita e le persone di riferimento eventualmente coinvolte, garantisce una comunicazione efficace e riserva particolare attenzione alla continuità dei trattamenti farmacologici, fisici e riabilitativi e di ogni intervento sanitario utile a promuovere la sua autonomia di vita in ogni contesto.

Art. 75 Pianificazione condivisa delle cure

L'Assistente sanitario partecipa alla pianificazione condivisa degli interventi di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, dedicando particolare attenzione agli aspetti di propria competenza relativi alla sorveglianza, alla prevenzione e al controllo dei rischi per la salute dell'individuo e della popolazione, con specifico riferimento ai rischi ambientali, occupazionali e alle esposizioni a fattori di rischio fisico, chimico e biologico.

Art. 76 Donazione di organi, tessuti e sangue

L'Assistente sanitario si impegna a informare ed educare, secondo le proprie competenze, in merito alla donazione di sangue, tessuti e organi quale libero e necessario atto di solidarietà per la salute collettiva e individuale, sostenendo le persone interessate a tale gesto.

Art. 77 Ostinazione diagnostico-terapeutica nel fine vita

L'Assistente sanitario garantisce interventi in equilibrio con la condizione clinica della persona assistita e contrasta qualsiasi forma di ostinazione nella somministrazione di trattamenti inutili.

Art. 78 Eccesso di prestazioni professionali

L'Assistente sanitario non accetta incarichi professionali che comportino un sovraccarico di attività tale da compromettere la qualità del proprio operato e la sicurezza della persona assistita.

L'Assistente sanitario con compiti di coordinamento o responsabilità organizzativa agisce con equità e trasparenza nella distribuzione dei carichi di lavoro, basandosi oggettivamente su competenze, disponibilità ed esigenze del servizio, evitando favoritismi o penalizzazioni verso qualsiasi professionista coinvolto.

L'Assistente sanitario, che rilevi un eccesso di prestazioni diagnostiche o terapeutiche, collabora con gli altri professionisti sanitari per implementare strategie volte a ridurre tale sovraccarico.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 79 Medicina di genere

L'Assistente sanitario valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili attraverso l'appropriata raccolta e il successivo studio dei dati epidemiologici disponibili secondo la corretta interpretazione dei determinanti biologici/socio-culturali e l'istituzione di interventi di educazione alla salute congrui alla definizione odierna di medicina di genere.

L'Assistente sanitario rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 80 Documentazione sanitaria

L'Assistente sanitario, nell'ambito della propria attività professionale, rilascia esclusivamente alla persona interessata, su richiesta sua o del legale rappresentante, certificazioni o attestazioni di prestazioni sanitarie di prevenzione effettuate per gli adempimenti di legge.

L'Assistente sanitario verbalizza, per quanto di competenza e in collaborazione con altri professionisti sanitari, le attività effettuate in corso di ispezione igienico-sanitaria, accertamento, verifica e campionamento di matrici ambientali al fine di promuovere gli interventi di prevenzione nell'ambiente di vita delle persone.

L'Assistente sanitario, per quanto di competenza e nell'ambito della propria attività professionale, può firmare digitalmente attestazioni di esito in seguito alla raccolta e analisi di laboratorio prelevati su persona assistita.

L'Assistente sanitario redige la documentazione sanitaria di propria competenza; riporta con correttezza, accuratezza e precisione i dati obiettivamente constatati, nonché il consenso o il dissenso espresso dalla persona assistita alla presa in carico o al trattamento.

L'Assistente sanitario registra nella documentazione sanitaria informazioni sanitarie, anagrafiche, giuridiche, relative alla persona, che devono essere trattate e debitamente conservate.

L'Assistente sanitario è responsabile, per quanto di competenza, dell'archiviazione della documentazione sanitaria utilizzata, tutelando la riservatezza della documentazione sanitaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 81 Fascicolo sanitario elettronico

L'Assistente sanitario partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 82 Formazione continua

L'Assistente sanitario si aggiorna costantemente in conformità alla normativa sull'educazione continua, acquisendo competenze utili per offrire una pratica qualificata e attenta alle esigenze della persona, delle comunità e della popolazione.

La formazione continua è un requisito essenziale per esercitare la professione, in regime di lavoro sia dipendente sia autonomo, e la sua mancata attuazione configura una violazione disciplinare.

L'aggiornamento può avvenire, nella qualità sia di discente, sia di docente, attraverso corsi residenziali, formazione a distanza, studio di pubblicazioni scientifiche, partecipazione a programmi di formazione all'estero, tutoraggio o autoformazione.

L'Assistente sanitario garantisce l'adeguamento delle proprie conoscenze e abilità in linea con le evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative, in conformità alle raccomandazioni delle linee guida e alle buone pratiche.

Art. 83 Educazione sanitaria ed educazione alla salute

L'Assistente sanitario riconosce nell'educazione alla salute tanto uno strumento di lavoro quotidiano, quanto uno dei valori fondanti della professione e, unendola ad un approccio incentrato sulla persona, favorisce l'acquisizione ed il mantenimento del benessere del singolo, della famiglia e della collettività, rispettandone i valori, le convinzioni e le idee.

L'Assistente sanitario si impegna ad attuare in ogni servizio una costante osservazione e rilevazione dei comportamenti a rischio per la salute, sensibilizza e propone progetti di educazione alla salute secondo le diverse metodologie e i criteri della partecipazione della comunità.

Nell'espletamento delle attività di educazione alla salute e di promozione della salute l'Assistente sanitario tutela e contrasta le disuguaglianze nell'offerta, nella prevenzione delle malattie e nell'assistenza sanitaria.

L'Assistente sanitario, coerentemente con la propria formazione professionale e il mandato lavorativo, informa, educa e promuove, con programmi di screening e di educazione alla salute, interventi mirati per scoraggiare comportamenti che mettano a rischio la salute dell'individuo e altrui, in relazione a dipendenze da sostanze, uso di alcool, tabagismo ecc., con particolare attenzione alle fasce di popolazione a rischio nelle scuole, nelle fabbriche e in altri ambienti di vita.

L'Assistente sanitario svolge le attività di educazione e promozione della salute come dovere professionale e civico, osservando i valori e principi fondamentali quali: apporto di benefici con un'attenzione focalizzata sui miglioramenti della salute della popolazione; equità nella salute; miglioramento individuale e di comunità; rispetto; apertura e trasparenza nella relazione con la persona; sostenibilità, responsabilità sociale condivisa per la salute; responsabilità rispetto ai risultati, all'uso delle risorse, alla conformità ai valori etici e alle evidenze scientifiche della promozione della salute.

L'Assistente sanitario si impegna a: promuovere, progettare, programmare e realizzare e valutare attività educative, processi finalizzati a raggiungere gli obiettivi definiti dall'OMS in rapporto ai problemi prioritari di salute, con un approccio teso al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, con riferimento alla misura di assolvimento di requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici e generali indicati dalla normativa di settore; far acquisire alle persone un significato positivo della salute, in modo da individuare e usufruire delle proprie capacità fisiche, mentali e sociali; stimolare le persone e la comunità, adeguatamente informate e motivate, a partecipare in modo attivo alla definizione delle loro priorità in termini di azioni di salute; attivare strategie e comportamenti finalizzati a fronteggiare situazioni di nuove patologie emergenti di interesse comunitario che richiedono attività di ricerca e coinvolgimento della popolazione; coinvolgere i molti settori della società che sono implicati nell'assicurare la salute e la protezione da rischi infettivi, ambientali, economici e psico-sociali.

L'Assistente sanitario favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario ai corretti comportamenti individuali e collettivi, attraverso la partecipazione a programmi di studio e di lavoro ministeriali, regionali e aziendali di educazione alla salute e di prevenzione negli ambienti di vita, di lavoro, nelle scuole e nelle comunità.

L'Assistente sanitario si impegna a rispettare e far rispettare i principi e le metodologie dell'Educazione alla salute.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 84 Rapporti con gli studenti

L'Assistente sanitario cura la formazione degli studenti sia nell'ambito della docenza assegnata, sia durante i tirocini professionalizzanti, non soltanto fornendo informazioni corrette, ma anche trasmettendo l'identità professionale come valore essenziale del percorso formativo.

L'Assistente sanitario, che partecipa alle attività formative, favorisce e mantiene i rapporti di collaborazione finalizzati al miglioramento continuo della qualità didattica, fornendo il proprio contributo professionale nel percorso formativo degli studenti.

L'Assistente sanitario, che sceglie di svolgere attività di formazione nei corsi di laurea, è responsabile della qualità e dell'efficacia degli insegnamenti affidatigli. Si impegna a trasmettere agli studenti conoscenze aggiornate e competenze professionali, stimolan-

done l'interesse per i principi etici e deontologici; a salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti, presta adeguata attenzione agli aspetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, curando l'appropriatezza delle attività svolte durante i tirocini.

L'Assistente sanitario, in qualità di tutor e responsabile di tirocinio, guida gli studenti nell'acquisizione delle competenze pratiche necessarie per l'esercizio della professione; favorisce un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante, promuovendo lo sviluppo di un approccio professionale e responsabile.

L'Assistente sanitario che ricopre l'incarico di Direttore delle attività didattiche ha il compito di garantire la qualità e l'aggiornamento continuo del percorso formativo. Pianifica le attività didattiche e di tirocinio, assicurando la conformità agli standard professionali e ai bisogni del sistema sanitario; accompagna gli studenti nella loro crescita professionale, favorendo lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo, rispettoso e collaborativo, che incentivi la partecipazione attiva degli studenti e incentivi la loro crescita personale e professionale.

Art. 85 Rapporti con l'Ordine

L'Assistente sanitario partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Assistente sanitario comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Assistente sanitario provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Assistente sanitario, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Assistente sanitario adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 86 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

L'Assistente sanitario attraverso il proprio impegno e la propria professionalità, contribuisce a migliorare l'efficienza organizzativa, a garantire la qualità delle prestazioni e a favorire l'accesso alle cure.

In collaborazione con gli altri operatori sanitari, l'Assistente sanitario lavora per ottimizzare i processi preventivi ed assistenziali, garantendo il rispetto dei tempi e dei costi previsti; presta il suo essenziale apporto per assicurare un'assistenza di alta qualità, incentrata sulle esigenze degli individui.

L'Assistente sanitario, se coinvolto nella progettazione della struttura sanitaria, partecipa alla definizione degli spazi e dei flussi operativi e professionali, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione del lavoro e a migliorare l'efficienza dei servizi.

L'Assistente sanitario, attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa dei propri interventi, contribuisce all'ottimizzazione dei processi assistenziali, ricercando i tempi di esecuzione ideali per ogni prestazione, garantendo il rispetto delle persone e degli altri operatori e contribuendo al contenimento dei costi e aderendo agli obiettivi di Health technology assessment; verifica costantemente l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie, proponendo miglioramenti per perseguire efficienza ed efficacia.

Art. 87 Incarichi gestionali

L'Assistente sanitario, in ambito gestionale, quale attore chiave nel garantire la qualità dei servizi sanitari, contribuisce all'implementazione di procedure efficaci, persegue il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche e promuove un ambiente di lavoro collaborativo e sicuro per tutti gli operatori sanitari.

L'Assistente sanitario, se investito di responsabilità gestionali, è coinvolto in tutte le fasi della gestione organizzativa, dalla pianificazione strategica all'implementazione operativa; promuove la collaborazione interprofessionale e il lavoro di squadra, contribuisce all'ottimizzazione delle risorse, perseguendo nel contempo l'alta qualità delle prestazioni e la sicurezza delle persone assistite e dei professionisti coinvolti.

Art. 88 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

L'Assistente sanitario che partecipi alle attività di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, mantiene una condotta improntata alla collaborazione, alla lealtà e al rispetto degli ambiti di intervento in cui fornisce il proprio apporto, contribuendo alla valorizzazione della professione e alla promozione di una cultura dell'evidenza.

L'Assistente sanitario valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione culturale e scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 89 Rapporti con le società industriali e commerciali

L'Assistente sanitario, debitamente autorizzato a intrattenere rapporti con l'industria o altri soggetti terzi che si uniformano al principio di imparzialità e si orientano al proficuo lavoro scientifico, collabora con essi applicando i principi Health technology assessment, in coerenza con le norme e i principi giuridici e deontologici che sovrintendono alla pratica professionale.

Art. 90 Compatibilità con cariche extraprofessionali

L'Assistente sanitario, nell'assumere cariche o incarichi extraprofessionali, agisce con la massima integrità e trasparenza valutando attentamente l'impegno temporale ad essi correlato ed evitando qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse o compromettere la qualità, la sicurezza, la dignità o il decoro della professione.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 91 Medicina digitale

L'Assistente sanitario, mettendo a frutto le potenzialità delle tecnologie digitali, promuove la salute della persona e delle comunità attraverso strategie di prevenzione, educazione e promozione alla salute; si mantiene costantemente aggiornato sulle innovazioni nel campo della sanità digitale, acquisendo le competenze necessarie per utilizzarle in modo efficace e responsabile nella propria pratica professionale.

L'Assistente sanitario progetta e implementa strategie di prevenzione e promozione della salute, avvalendosi di strumenti digitali e piattaforme innovative.

La competenza dell'Assistente sanitario nell'utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare nel campo preventivo, ne implica un costante approccio versatile e in grado di rispondere alle sfide della sanità moderna.

L'Assistente sanitario, in collaborazione con altri professionisti, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali per migliorare la qualità dell'assistenza e l'efficienza dei processi.

Art. 92 Telemedicina

L'Assistente sanitario riconosce la telemedicina come strumento fondamentale per garantire la continuità assistenziale, in particolare per le persone con bisogni sanitari complessi; utilizza le diverse modalità di telemedicina (televisita, teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio) in modo appropriato ed etico, promuovendo l'aderenza preventiva e terapeutica e la partecipazione attiva della persona assistita.

L'Assistente sanitario si impegna a garantire l'equivalenza qualitativa delle prestazioni erogate in modalità di telemedicina rispetto a quelle tradizionali, perseguendone sempre l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza.

L'Assistente sanitario contribuisce allo sviluppo della telemedicina, garantendo il rispetto dei requisiti tecnici, legali e di sicurezza; fornisce il proprio contributo per assicurare la qualità e l'integrità dei dati e di tutte prestazioni di prevenzione erogate.

Anche nelle prestazioni di telemedicina, l'Assistente sanitario integra le competenze tecniche con quelle relazionali, favorendo la comunicazione e la collaborazione con i colleghi e con la persona assistita, garantendone efficacia e personalizzazione.

Art. 93 Identità digitale

L'Assistente sanitario mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Art. 94 Intelligenza artificiale

L'Assistente sanitario si impegna a mantenere un'adeguata competenza nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale applicati all'assistenza sanitaria. Ne comprende i principi di funzionamento, le potenzialità, i limiti e le implicazioni etiche, legali e sociali, al fine di utilizzarli in modo responsabile e sicuro, sempre in supporto al proprio giudizio clinico e a beneficio della persona assistita e della comunità.

L'Assistente sanitario è responsabile della corretta interpretazione e integrazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. La sua esperienza e competenza sono fondamentali per valutare l'affidabilità dei dati e garantire l'accuratezza delle diagnosi e delle prestazioni erogate.

L'Assistente sanitario si impegna a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati della persona assistita e della comunità, garantendo che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'Assistente sanitario promuove la trasparenza nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, informando sia la persona assistita che gli altri professionisti sanitari coinvolti circa il ruolo e i limiti di queste tecnologie.

L'Assistente sanitario contribuisce attivamente al miglioramento continuo dei sistemi di intelligenza artificiale, fornendo un monitoraggio e un riscontro costante sul loro rendimento e proponendo soluzioni per ottimizzare le prestazioni.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 95 Emergenza sanitaria

In situazioni di emergenza sanitaria o ambientale, l'Assistente sanitario collabora attivamente con le organizzazioni e le autorità competenti, mettendo a disposizione le proprie competenze per la pianificazione ed attuazione efficace dei piani di emergenza.

L'Assistente sanitario partecipa alla progettazione, implementazione e valutazione degli interventi volti a prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettive in situazioni di emergenza sanitaria, contribuendo alla tutela della salute pubblica.

L'Assistente sanitario fornisce alla popolazione informazioni chiare e comprensibili sulle misure preventive e di contenimento da adottare in situazioni di emergenza, promuovendo comportamenti corretti e collaborando alla gestione dell'emergenza stessa.

In caso di emergenza sanitaria, l'Assistente sanitario si rende immediatamente disponibile, operando con dedizione e professionalità per rispondere ai bisogni della popolazione. Si adopera per adattare le proprie competenze al contesto emergenziale, collaborando con gli altri operatori sanitari per mitigare gli effetti dell'evento e promuovere il recupero degli individui e della comunità.

Art. 96 Emergenza digitale

L'Assistente sanitario aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di sua competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Assistente sanitario, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Assistente sanitario, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 97 Calamità naturali

L'Assistente sanitario si mette a disposizione dell'autorità competente in caso di calamità naturali.

L'Assistente sanitario si impegna a salvaguardare la sicurezza sanitaria tenendo in considerazione le risorse disponibili, umane e materiali.

L'Assistente sanitario collabora con le organizzazioni umanitarie e le autorità competenti e si rende disponibile a partecipare e organizzare progetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute nei Paesi che necessitano di sostegno economico e sanitario.

Art. 98 Missioni di pace e conflitto militare

L'Assistente sanitario, riconoscendo la salute come diritto inalienabile di ogni individuo, promuove attivamente la pace e la non violenza come fondamenti e determinanti di salute per il benessere delle comunità.

In caso di emergenza bellica o conflitto armato, l'Assistente sanitario mette a disposizione le proprie competenze professionali per fornire assistenza sanitaria alla popolazione colpita, nel rispetto dei principi umanitari e dei diritti umani e si impegna a preservare la sicurezza sanitaria.

L'Assistente sanitario, in ogni circostanza, si impegna a garantire la massima sicurezza sanitaria, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili e adottando tutte le misure necessarie per prevenire e controllare la diffusione di malattie.

Durante missioni di pace o operazioni di soccorso in zone di conflitto, l'Assistente sanitario eroga prestazioni sanitarie di adeguata qualità, basate sui principi di neutralità, imparzialità e umanità, garantendo l'assistenza a tutte le persone bisognose, senza distinzione di razza, sesso, genere, religione, opinione politica.

L'Assistente sanitario, in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni appropriate nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 99 Contenzione

L'Assistente sanitario è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 100 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

L'Assistente sanitario è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Assistente sanitario non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Assistente sanitario non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 101 Comparaggio

L'Assistente sanitario si astiene da attività illecite, quali la diffusione di prodotti farmaceutici in cambio di denaro o altre utilità per sé stesso o per terzi con cui ha un qualsiasi legame fattuale o giuridico.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 102 Segnalazione del conflitto di interesse

L'Assistente sanitario, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 103 Discredito

L'Assistente sanitario fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Assistente sanitario non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Assistente sanitario, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 104 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

L'Assistente sanitario, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO DIETISTA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Dietisti iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Dietista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Dietista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale. Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Dietista è il professionista sanitario in possesso di laurea abilitante o dei titoli equipollenti, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, e svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari.

L'attività del Dietista è di natura tecnica, relazionale ed educativa.

Art. 50 Ambiti

Il Dietista esercita la professione in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Il campo di attività proprio del Dietista comprende l'assistenza nutrizionale, la ristorazione collettiva, l'educazione alimentare e la prevenzione in ambito nutrizionale, l'organizzazione dei servizi in cui opera, la formazione e la ricerca.

Art. 51 Competenze

Il Dietista è responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell'alimentazione e della nutrizione nelle diverse età della vita, in situazioni fisiologiche e patologiche e dell'assistenza dietetico-nutrizionale alla persona o alla comunità.

Il Dietista contribuisce all'elaborazione di politiche alimentari innovative e inclusive in relazione ai bisogni di salute delle comunità.

Il Dietista assicura in autonomia il processo assistenziale della nutrizione a persone sane e malate applicando l'approccio metodologico basato sull'evidenza, che consiste nelle fasi di valutazione e rivalutazione nutrizionale, diagnosi nutrizionale, intervento nutrizionale, monitoraggio e valutazione degli esiti.

L'intervento nutrizionale, per quanto attiene alla formulazione e attuazione del piano nutrizionale connesso alla patologia, fa riferimento alla diagnosi medica.

Il Dietista si relaziona con gli altri professionisti sanitari per ottenere, ove necessario, gli elementi del quadro clinico che condizionano l'intervento nutrizionale.

Il Dietista raccomanda prodotti, quali integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali fra cui i supplementi nutrizionali orali (ONS) o prodotti fitoterapici o farmaceutici di libera vendita, avendone valutato l'attendibilità delle fonti scientifiche, dei dati e delle prove di efficacia, dandone completa informazione alla persona assistita e fornendo chiare indicazioni sul corretto utilizzo.

Art. 52 Obiettivi

Il Dietista, applicando con autonomia e responsabilità la scienza dell'alimentazione e della nutrizione nell'area della promozione della salute e della prevenzione e nell'ambito assistenziale, sanitario e sociale, si pone gli obiettivi di tutelare, ripristinare o ottimizzare lo stato nutrizionale della persona e della comunità, nonché di prevenire e trattare le patologie correlate all'alimentazione e alla nutrizione, promuovendo l'autodeterminazione e la competenza della persona assistita.

Il Dietista contribuisce al miglioramento della qualità della vita e all'ottimizzazione dell'ambiente nutrizionale, agendo presso le istituzioni, l'industria, il mondo accademico e la ricerca.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Dietista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Diagnosi

Il Dietista formula la diagnosi nutrizionale per identificare, definire e descrivere uno specifico problema della nutrizione che necessita di intervento nutrizionale.

Art. 55 Consulenza

Il Dietista svolge consulenza professionale per la persona, la comunità, per altri professionisti, per enti, istituzioni e aziende.

Il Dietista, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Dietista, applicando i principi della medicina basata sulle evidenze, ricerca in maniera sistematica le prove scientifiche disponibili e ne valuta l'efficacia, la pertinenza, i livelli di applicabilità e la rilevanza; per attuare il processo decisionale si conforma alle raccomandazioni espresse nelle linee guida e alle buone pratiche, associandovi il proprio giudizio critico, nel rispetto dei valori e delle specificità della persona assistita o della comunità.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Dietista è abilitato a mettere in atto, sotto la propria responsabilità, modelli alimentari non convenzionali, quali quelli dettati da fattori culturali, etici, ideologici, religiosi della persona assistita, nel rispetto della sicurezza della stessa e del decoro e della dignità della professione; in questi casi richiede sempre alla persona l'espressione di specifico consenso, previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali modelli, in relazione alla loro sicurezza e non dannosità.

Il Dietista, quando ricorre a tali modelli, garantisce comunque alla persona assistita contestuali interventi nutrizionali specifici e scientificamente fondati.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Dietista lavoratore subordinato, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private, salvaguardando l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dell'assistenza nutrizionale e contrastando ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Dietista, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.

Art. 60 Libera professione intramoenia

Il Dietista svolge attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

Art. 61 Equo compenso

Il Dietista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Dietista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Dietista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 62 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Dietista rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

Il Dietista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, può rinunciare all'incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita circa quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute.

Il Dietista, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Dietista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Dietista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Dietista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Dietista riconosce la gestione del rischio nutrizionale come attività proattiva e parte integrante della propria pratica professionale.

Il Dietista attua la gestione del rischio nutrizionale, finalizzata in particolare alla prevenzione degli eventi avversi correlabili all'alimentazione e alla nutrizione, salvaguardando la sicurezza della persona assistita.

Il Dietista promuove l'assunzione di responsabilità da parte dei professionisti sanitari nell'identificazione del rischio nutrizionale e la segnalazione spontanea di errori o rischio di errori o disfunzioni organizzative correlati all'alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista partecipa a eventi formativi per l'aggiornamento della propria competenza e abilità nell'ambito della gestione del rischio nutrizionale, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'assistenza dietetico-nutrizionale erogata.

Il Dietista garantisce il mantenimento della funzionalità dei beni strumentali utilizzati.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Dietista garantisce la continuità dell'assistenza e una presa in carico sicura della persona assistita, utilizzando strumenti che facilitino l'eventuale passaggio di consegne con altri professionisti sanitari.

Il Dietista, in caso di indisponibilità o di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, informa la persona assistita circa le modalità della propria sostituzione.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Dietista, quando coinvolto nella pianificazione condivisa delle cure, partecipa alla loro elaborazione, relazionandosi con gli altri professionisti sanitari, in un'ottica interdisciplinare.

Il Dietista pianifica l'intervento nutrizionale individuato sulla base della diagnosi nutrizionale e del quadro clinico, tenendo in considerazione le preferenze della persona assistita, il potenziale d'impatto e le risorse disponibili; definisce gli obiettivi clinico-nutrizionali di breve, medio e lungo termine, il tempo, la frequenza e l'intensità dell'assistenza nutrizionale, i controlli e gli interventi successivi; modifica l'intervento nutrizionale in rapporto all'evoluzione dello stato nutrizionale e dei bisogni della persona assistita.

Art. 67 Rifiuto ad alimentarsi

Il Dietista informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta per la sua salute, ne documenta la volontà, non assume iniziative costrittive e non collabora a procedure coattive di alimentazione o di nutrizione artificiale. Il consenso o il rifiuto manifestato dalla persona assistita, adeguatamente informata, va rispettato e mantiene la sua validità, qualora l'interessato perda coscienza, anche di fronte all'aggravarsi della propria situazione clinica.

Il Dietista applica i principi sopra declinati a tutte le persone assistite, comprese quelle sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

Il Dietista lavoratore subordinato segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita.

Il Dietista libero professionista evita eccessi di prestazioni professionali per non compromettere la sicurezza e la salute della persona assistita.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 69 Medicina di genere

Il Dietista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnosticoterapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo ai meccanismi responsabili delle differenze osservate in risposta all'alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 70 Certificazione

Il Dietista rilascia alla persona assistita, su sua richiesta o del legale rappresentante, certificazione del proprio intervento professionale.

Art. 71 Refertazione

Nell'ambito della valutazione nutrizionale, il Dietista valuta l'opportunità di rilasciare all'interessato o al legale rappresentante, refertazione in merito allo stato nutrizionale e alla misurazione strumentale del dispendio energetico e della composizione corporea.

Art. 72 Documentazione sanitaria

Le annotazioni del Dietista nella documentazione sanitaria sono finalizzate alla pianificazione dell'assistenza nutrizionale e costituiscono uno strumento di comunicazione con gli altri professionisti sanitari.

Il Dietista riporta nella documentazione sanitaria, in modo tempestivo, chiaro, puntuale, tracciabile e con appropriatezza tecnica e scientifica, la valutazione nutrizionale, la diagnosi nutrizionale, gli obiettivi, i contenuti e gli esiti dell'intervento nutrizionale.

Art. 73 Fascicolo sanitario elettronico

Il Dietista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 74 Formazione continua

Il Dietista mantiene in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. Individua, secondo le proprie necessità, idonei strumenti di educazione teorico-pratica e osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, correlandola ai propri specifici ambiti professionali.

Il Dietista, quando opportuno, ricorre alla supervisione quale strumento di valutazione e supporto negli specifici ambiti professionali, oltre che strumento di riflessione sul proprio operato, al fine di migliorare l'intervento nutrizionale.

Art. 75 Educazione alla salute

Il Dietista espleta l'intervento di counselling nutrizionale e di educazione alimentare in piena autonomia, secondo un approccio basato su abilità comunicative e relazionali e su principi metodologici educativi, quali l'individuazione dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la stesura del progetto e la verifica del risultato, la flessibilità e la partecipazione della persona e della comunità al processo educativo.

Il Dietista promuove il benessere della popolazione mediante la gestione, la promozione di progetti di studio e la partecipazione a campagne di educazione alimentare, educazione ai consumi consapevoli, lotta agli sprechi e sostenibilità alimentare.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 76 Rapporti con gli studenti

Il Dietista, in possesso di idonei requisiti, mette a disposizione degli studenti conoscenze, competenze, esperienza e abilità professionali attraverso l'impegno nella docenza in ambito universitario e in attività tutoriali, nonché nella direzione delle attività didattiche.

Il Dietista, nello svolgimento di incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento e nell'esercizio delle attività tutoriali del Corso di Laurea in Dietistica, è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento; è responsabile della formazione degli studenti, realizzata attraverso insegnamenti teorico-pratici e attività di tirocinio, cura l'appropriatezza degli atti professionali da loro posti in essere in tali contesti.

Il Dietista, nel caso di attività educative rivolte a studenti che frequentano percorsi formativi diversi dal Corso di Laurea in Dietistica, promuove la trasversalità delle competenze nell'ottica della inter e multi professionalità, limitatamente agli obiettivi formativi previsti dai relativi percorsi di studio.

Art. 77 Rapporti con l'Ordine

Il Dietista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Dietista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Dietista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Dietista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Dietista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Dietista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 78 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Dietista segnala all'Ordine i casi in cui gli obiettivi, le finalità o le regole dell'organizzazione sanitaria nella quale opera siano in contrasto con le linee guida, le buone pratiche ovvero le norme del Codice deontologico.

Art. 79 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Dietista, nell'attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche, fa riferimento anche alla produzione culturale e scientifica delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche del proprio ambito professionale e collabora con esse.

Art. 80 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Dietista, per finalità di ricerca scientifica o nell'ambito di attività di consulenza, può collaborare e relazionarsi con enti imprenditoriali o commerciali, dai quali può ricevere contributi economici diretti o indiretti, tali da non condizionare la propria indipendenza professionale.

Art. 81 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Dietista che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 82 Medicina digitale

Il Dietista si rapporta alla sanità digitale, intesa come insieme di attività e applicazioni informatiche che utilizzano mezzi elettronici per fornire informazioni, risorse e servizi per la salute della persona.

Il Dietista può utilizzare, in ambito nutrizionale, diari digitali e piattaforme di e-learning rivolte a particolari gruppi di riferimento, applicazioni in grado di valutare la composizione degli alimenti e i loro nutrienti e dispositivi indossabili da utilizzarsi in ogni fase del percorso di assistenza nutrizionale.

Il Dietista collabora con esperti di sanità digitale per migliorarne la corretta e sicura applicabilità in ambito nutrizionale.

Il Dietista utilizza la sanità digitale come supporto al proprio intervento e tutela la riservatezza dei dati; è consapevole che l'efficacia e l'appropriatezza dell'utilizzo della sanità digitale in ambito nutrizionale necessitano di evidenze scientifiche, nel quadro della normativa applicabile.

Il Dietista, nell'uso degli strumenti di sanità digitale, contrasta il rischio di disumanizzazione delle cure, l'accesso non autorizzato e l'utilizzo improprio di cartelle cliniche elettroniche e ne favorisce l'accesso autorizzato da parte di persone con difficoltà o scarsa alfabetizzazione digitale.

Il Dietista evita un impiego distorto dei sistemi digitali, acquisisce e, ove necessario, fa acquisire alla persona assistita competenze operative anche nella previsione di un loro malfunzionamento.

Art. 83 Telemedicina

Il Dietista espleta le prestazioni di telemedicina attraverso la teleconsulenza, la teleassistenza e la teleriabilitazione, secondo le specificità che le caratterizzano, quali elementi concreti di innovazione nel processo assistenziale della nutrizione.

Le prestazioni del Dietista in telemedicina comprendono la rilevazione della storia alimentare e dietetica della persona assistita, la valutazione delle risultanze degli esami ematochimici e strumentali, la gestione del diario alimentare e il monitoraggio nutrizionale.

Il Dietista è consapevole che l'impossibilità di raccogliere nell'ambito della telemedicina alcuni dati antropometrici e di effettuare un esame obiettivo completo, possibili solo in presenza, rende parziale la valutazione dello stato nutrizionale e condiziona l'attendibilità della diagnosi nutrizionale e l'individuazione dell'intervento appropriato.

Art. 84 Identità digitale

Il Dietista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 85 Emergenza sanitaria e calamità naturali

In caso di calamità naturali o emergenza sanitaria, il Dietista fornisce il proprio contributo, qualora sia richiesto dalla gravità delle circostanze contingenti ovvero per indicazione dell'organizzazione sanitaria che coordina l'intervento, impegnandosi ad aggiornare e adeguare le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni.

Art. 86 Emergenza digitale

Il Dietista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Dietista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Dietista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la

continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 87 Missioni umanitarie e di pace

Il Dietista partecipa a missioni di pace e umanitarie, mettendo a disposizione la propria competenza per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse, anche con interventi educativi in ambito alimentare e nutrizionale.

Art. 88 Contenzione

Il Dietista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 89 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Dietista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Dietista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Dietista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi, cancellati o radiati.

Il Dietista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 90 Comparaggio e commercio

Il Dietista si astiene da ogni forma di comparaggio e segnala all'Ordine attività di comparaggio di cui sia a conoscenza.

Il Dietista evita ogni forma di indicazione o raccomandazione derivante da un illecito interesse volto a procurare a sé o a terzi indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il Dietista non commercia integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali o prodotti fitoterapici o farmaceutici.

Art. 91 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Dietista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 92 Discredito

Il Dietista, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Dietista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Dietista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 93 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Dietista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO IGIENISTA DENTALE

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica agli Igienisti dentali iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Igienista dentale affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Igienista dentale e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

L'Igienista dentale è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art. 50 Ambiti

L'Igienista dentale esercita la propria attività professionale in autonomia, con competenza e responsabilità, in strutture sanitarie sia pubbliche sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale, in collaborazione con altri professionisti sanitari ovvero in un proprio studio di Igiene dentale.

Art. 51 Competenze

L'Igienista dentale compie gli atti sanitari tipici, specifici e non delegabili finalizzati alla promozione della salute orale e alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle pa-

tologie odontostomatologiche ai fini di una corretta diagnosi di igiene orale e della individuazione del più efficace trattamento.

L'Igienista dentale ricorre, se necessario, alla consulenza di altri professionisti sanitari.

Art. 52 Obiettivi

L'Igienista dentale si pone al servizio della persona e della comunità per prevenire le malattie del cavo orale, intercettare precocemente patologie odontostomatologiche, promuovere la sicurezza delle cure, pianificare il progetto di cura e migliorare la salute della persona assistita.

L'Igienista dentale opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona assistita, della comunità e dell'ambiente in regime sia di dipendenza, sia libero professionale.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

L'Igienista dentale cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

La diagnosi di igiene orale è l'identificazione, la definizione e la descrizione di una condizione fisiologica o potenzialmente patologica che l'Igienista dentale ha la responsabilità e la competenza di rilevare, intercettare e trattare autonomamente attraverso interventi di prevenzione orale.

Art. 55 Consulenza

L'Igienista dentale, nella collaborazione con altri professionisti sanitari, concorre al processo diagnostico attraverso la raccolta e la valutazione di dati clinici dento-oro-parodontali e offre, se richiesto, la propria consulenza clinica.

L'Igienista dentale in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

L'Igienista dentale interviene nel rispetto della propria competenza, sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche che applica tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

Art. 57 Dipendenti pubblici e privati

L'Igienista dentale esercita la propria attività professionale in strutture sia pubbliche, sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale e non accetta direttive o disposizioni che costituiscano un'ingerenza o un limite alla propria autonomia e integrità professionale.

Art. 58 Liberi professionisti

L'Igienista dentale, nell'esercizio libero-professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato e osservato il principio dell'equo compenso.

Art. 59 Equo compenso

L'Igienista dentale che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Igienista dentale è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Igienista dentale può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 60 Rifiuto di prestazioni professionali

L'Igienista dentale rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

L'Igienista dentale, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare all'incarico professionale a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute.

L'Igienista dentale, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 61 Copertura assicurativa

L'Igienista dentale è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Igienista dentale, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Igienista dentale, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 62 Sicurezza delle cure

L'Igienista dentale promuove e utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

L'Igienista dentale operante in una struttura sanitaria segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni condizione o fattore che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

Art. 63 Continuità delle cure

L'Igienista dentale assicura un'adeguata e costante informazione e collaborazione tra colleghi e altri professionisti sanitari, al fine di garantire la continuità assistenziale e una presa in carico idonea della persona assistita.

Art. 64 Pianificazione condivisa delle cure

L'Igienista dentale, all'interno dell'equipe multidisciplinare, partecipa al progetto di cura negli ambiti di propria competenza.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 65 Medicina di genere

L'Igienista dentale valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione delle patologie orali, alla promozione e al mantenimento della salute orale.

L'Igienista dentale rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 66 Certificazione

L'Igienista dentale rilascia alla persona assistita o al suo rappresentante legale, ove richiesta, un'attestazione relativa al proprio intervento, certificando i dati acquisiti e i rilievi clinici constatati.

Art. 67 Documentazione sanitaria

L'Igienista dentale documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo, il proprio intervento in favore della persona assistita, annotando i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica, le prestazioni eseguite, il decorso del trattamento della patologia odontostomatologica, i modi e i tempi dell'informazione e del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche relativamente al trattamento dei dati personali.

L'Igienista dentale rilascia alla persona assistita o al rappresentante legale la documentazione sanitaria ricevuta, redatta o comunque acquisita nello svolgimento delle proprie prestazioni.

Art. 68 Fascicolo sanitario elettronico

L'Igienista dentale partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 69 Formazione continua

L'Igienista dentale adegua la propria competenza, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca sulle migliori metodologie e tecniche di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e al contesto in cui esercita la professione.

L'Igienista dentale osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari.

Art. 70 Educazione alla salute

L'Igienista dentale educa alla salute e rende consapevole la persona assistita dell'adeguato comportamento igienico e alimentare.

L'Igienista dentale favorisce nella comunità il processo di apprendimento e di adeguamento volontario alle norme di igiene del cavo orale attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 71 Rapporti con gli studenti

L'Igienista dentale, provvisto dei requisiti necessari, partecipa alle attività formative dei corsi di laurea, anche attraverso la docenza e la direzione delle attività didattiche, adoperandosi per la trasmissione agli studenti della propria conoscenza, competenza e abilità professionale, nonché dei principi valoriali e deontologici.

L'Igienista dentale concorre alle attività degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici, etici e deontologici inerenti alla professione e contribuisce alla formazione degli studenti attraverso l'attività tutoriale ed editoriale.

Art. 72 Rapporti con l'Ordine

L'Igienista dentale partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Igienista dentale comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Igienista dentale provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Igienista dentale, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Igienista dentale adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 73 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

L'Igienista dentale, secondo le sue inclinazioni e le sue scelte professionali, valorizza e sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche, contribuendo alla costante verifica delle modalità operative, alla elaborazione, aggiornamento e diffusione di nuove conoscenze e alla creazione di reti di supporto professionale.

Art. 74 Rapporti con le società industriali e commerciali

L'Igienista dentale fornisce alla struttura sanitaria in cui opera la propria consulenza su qualità, efficacia ed efficienza delle apparecchiature e dei materiali utilizzati nell'attività professionale.

L'Igienista dentale fornisce alle società industriali e commerciali indicazioni derivanti dalla propria esperienza e competenza, finalizzate al miglioramento della tecnologia utilizzata nell'esercizio della professione, nel perseguimento dei bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 75 Compatibilità con cariche extraprofessionali

L'Igienista dentale, quando ricopre cariche extraprofessionali, non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 76 Telemedicina

L'Igienista dentale adotta, promuove e implementa l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza, anche domiciliari, e teleconsulto prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona assistita.

Art. 77 Identità digitale

L'Igienista dentale mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 78 Emergenza sanitaria

L'Igienista dentale in contesti di emergenza sanitaria agisce, in base alla propria competenza, in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità e collabora con gli altri professionisti sanitari per ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 79 Emergenza digitale

L'Igienista dentale aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Igienista dentale, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Igienista dentale, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 80 Missioni umanitarie

L'Igienista dentale che partecipa a missioni umanitarie mette a disposizione le proprie competenze per rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse per organizzare progetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute orale.

Art. 81 Contenzione

L'Igienista dentale è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 82 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

L'Igienista dentale è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Igienista dentale non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Igienista dentale non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 83 Comparaggio e commercio

L'Igienista dentale partecipa alla promozione e allo sviluppo di materiali, strumenti, pubblicazioni e documenti relativi allo svolgimento della professione, anteponendo la responsabilità professionale al profitto personale.

L'Igienista dentale si astiene da accordi finalizzati a favorire, a fronte della dazione o della promessa di dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, l'effettuazione di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private diverse da quella in cui opera e a cui si è rivolta la persona assistita.

L'Igienista dentale segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 84 Segnalazione del conflitto di interesse

L'Igienista dentale, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 85 Discredito

L'Igienista dentale, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Igienista dentale non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Igienista dentale, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 86 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

L'Igienista dentale, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO LOGOPEDISTA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Logopedisti iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Logopedista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Logopedista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità professionale del Logopedista

Art. 49 Definizione

Il Logopedista è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, nell'ordinamento didattico del corso di laurea e nel presente Codice deontologico.

Il Logopedista è il professionista sanitario che effettua, con autonomia e responsabilità, attività di cura, di prevenzione, di educazione, di ricerca, di didattica e di gestione organizzativa, nel rispetto delle leggi che regolamentano il proprio esercizio professionale.

Il Logopedista persegue l'appropriatezza e l'efficacia dei propri interventi adottando metodologie e buone pratiche derivanti da evidenze scientifiche.

Art. 50 Ambiti

Il Logopedista, attraverso il ragionamento clinico, redige il bilancio logopedico quale diagnosi di funzionamento, conseguente alla valutazione e all'inquadramento delle competenze comunicative, cognitive, del linguaggio parlato, letto, scritto, del calcolo, delle funzioni orali e della deglutizione, in tutte le età della vita.

Il Logopedista, sulla base del bilancio logopedico e dei dati quantitativi e qualitativi delle competenze valutate, imposta il programma di intervento, ne cura l'attuazione, ne sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari e li pianifica, in collaborazione, laddove opportuno, con altri professionisti, condividendo finalità e obiettivi con la persona assistita, e ne verifica i risultati.

Il Logopedista identifica e propone l'adozione di ausili a supporto della cura logopedica e ne verifica l'efficacia.

Il Logopedista effettua programmi di cura anche in modalità indiretta; in tal caso il Logopedista forma e supervisiona la persona di riferimento accertandosi dell'aderenza alle indicazioni fornite, per la continuità della cura logopedica.

Il Logopedista, nel proprio ambito professionale, svolge attività di promozione della salute e di counselling, nonché di supporto alle persone di riferimento della persona assistita.

Art. 51 Competenze

L'agire professionale del Logopedista è fondato sulle conoscenze e sulle competenze che forniscono un dominio cognitivo e intellettuale a sostegno dell'autonomia e della conseguente responsabilità.

Il Logopedista promuove e tutela la salute della persona in ogni sua dimensione, operando per il superamento delle disabilità comunicative, cognitive e delle funzioni orali e della deglutizione, per favorire la partecipazione e l'inclusione e per sostenere la qualità della vita.

L'autonomia e la libertà della professione sono intese in un'ottica cooperativa e collaborativa nell'interesse della persona assistita e della comunità.

Il Logopedista ha un'adeguata competenza nella lingua parlata dalla persona o dalla comunità assistita; nel caso ciò non sia possibile, si avvale dell'aiuto di un interprete o mediatore nell'assistere la persona.

Nel contesto multilinguistico e multiculturale, il Logopedista adatta il proprio intervento alla lingua e alla cultura della persona.

Il Logopedista svolge attività di ricerca e didattica, nell'ambito universitario e in qualunque altro ambito ove sia richiesto.

L'intervento del Logopedista è rivolto, oltre che alla persona, a enti, istituzioni, organizzazioni imprenditoriali che ne richiedano la consulenza in merito al loro campo di attività.

Art. 52 Obiettivi

Finalità dell'intervento logopedico è la tutela della salute della persona in ogni sua dimensione.

Nel caso di un disturbo comunicativo o cognitivo o linguistico, l'obiettivo è il superamento del disagio conseguente, mediante il recupero, il mantenimento o lo sviluppo delle abilità e delle competenze, affinché la persona possa impiegare qualunque mezzo

comunicativo a sua disposizione, anche mediante metodiche alternative e aumentative e di tecnologie assistive, che permettano la comunicazione, la partecipazione e l'inclusione sociale della persona assistita.

Nel caso di un disturbo delle funzioni orali e della deglutizione che implichi una difficoltà di alimentazione, l'obiettivo è, quando possibile in relazione alle condizioni cliniche e nell'ambito di un progetto riabilitativo condiviso nel team multidisciplinare, il ripristino di una deglutizione funzionale, che garantisca un adeguato apporto alimentare, anche mediante supporto e integrazione con modalità artificiale, o l'assunzione di alimenti a scopo edonistico.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Logopedista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Logopedista, attraverso la raccolta di dati e osservazioni, il ragionamento clinico e le procedure standardizzate, attua l'inquadramento, la valutazione e il bilancio complessivo delle competenze della persona assistita, per redigere una diagnosi di funzionamento da comunicare alla persona stessa e su cui fondare l'intervento di cura.

Art. 55 Consulenza

Il Logopedista effettua consulenza professionale, identificando i bisogni di salute della persona e, quando utile, il professionista a cui rivolgersi qualora l'oggetto della consulenza non sia di propria competenza.

Il Logopedista in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Logopedista fonda il proprio intervento sul metodo scientifico e utilizza le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche, elaborate sulla base delle evidenze accreditate dalla comunità scientifica, valutate e applicate in relazione al contesto e alla persona assistita.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Logopedista non utilizza pratiche non convenzionali prive di dati di efficacia.

Il Logopedista fornisce alla persona assistita, che chieda di sottoporsi a pratiche non convenzionali, adeguata informazione sulle scelte terapeutiche e sulla diversa validità delle cure.

Art. 58 Libera professione intramoenia

Il Logopedista svolge attività professionali intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

Art. 59 Equo compenso

Il Logopedista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Logopedista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Logopedista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 60 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Logopedista, nel caso vengano richieste prestazioni che contrastino con il proprio giudizio professionale e con i convincimenti condivisi con la comunità scientifica, rifiuta la propria opera, fornendo alla persona ogni informazione e chiarimento.

Il Logopedista, qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, rinuncia, dopo un confronto con la persona interessata e l'equipe di riferimento, a proseguire il trattamento, assicurando la continuità delle cure sino alla sostituzione con un altro collega, al quale trasferire, previo consenso dell'interessato, le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure.

Art. 61 Attività commerciali e dispositivi

La natura dei diversi ambiti professionali del Logopedista, compreso quello di creazione e commercializzazione di strumenti e tecnologie per l'intervento logopedico, non esime il professionista dal rispetto e dall'osservanza del presente Codice deontologico.

Art. 62 Copertura assicurativa

Il Logopedista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Logopedista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Logopedista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 63 Sicurezza delle cure

Il Logopedista garantisce la sicurezza della persona e contribuisce alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico, anche attraverso la rilevazione, la segnalazione e la valutazione degli eventi avversi, al fine del miglioramento della qualità e sicurezza delle cure.

Art. 64 Continuità delle cure

Il Logopedista, qualora la persona assistita sia trasferita ad altro contesto terapeutico oppure esponga la propria intenzione di rivolgersi ad altro Logopedista, agevola il passaggio delle informazioni al collega, mantenendo un atteggiamento di collaborazione.

Il Logopedista limita o interrompe la propria attività qualora si trovi in particolari condizioni di salute che non gli consentano di esercitare in modo adeguato la professione, adoperandosi per garantire alla persona assistita la continuità delle cure.

Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure

Il Logopedista partecipa alla pianificazione condivisa delle cure negli ambiti di propria competenza. Il Logopedista rispetta le scelte consapevoli della persona assistita.

Art. 66 Appropriatezza degli interventi nella complessità clinica

Nell'ambito delle cure palliative, il Logopedista si prende cura della persona assistita e della sua famiglia, attivandosi affinché siano garantiti gli interventi necessari ad alleviare la sofferenza e a rallentare l'evolversi della malattia, nel rispetto della dignità della persona.

Nei casi di inguaribilità, il Logopedista fornisce alla persona le informazioni relative al proprio ambito di competenza, comunica quanto la cura logopedica può contribuire alla sua qualità di vita, si astiene da ogni ostinazione irragionevole nell'approfondimento valutativo e da trattamenti logopedici inutili o sproporzionati.

Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali

Il Logopedista persegue gli obiettivi del programma terapeutico evitando l'inappropriatezza e l'eccesso di prestazioni.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 68 Medicina di genere

Il Logopedista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alle funzioni comunicative, cognitive, linguistiche, orali e della deglutizione.

Il Logopedista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 69 Certificazione

Il logopedista, su richiesta della persona assistita o del suo legale rappresentante, redige e consegna agli stessi relazioni cliniche e certificazioni in cui si attestano le attività svolte, i dati acquisiti e i rilievi clinici, oggettivamente constatati e documentati.

Art. 70 Documentazione sanitaria

Il Logopedista riporta ogni proprio intervento nell'apposita documentazione sanitaria, descrivendo i dati clinici rilevati, le valutazioni effettuate, le attività svolte e la pianificazione delle cure; in regime di ricovero, tale documentazione fa parte della cartella clinica.

Il Logopedista redige tempestivamente la documentazione sanitaria qualunque sia il suo formato, cartaceo o digitale, riportando i dati in successione cronologica, in modo completo e chiaro, con accuratezza e diligenza e sottoscrivendo, anche in forma digitale, le annotazioni di propria competenza.

Il Logopedista rispetta le norme che disciplinano la conservazione e la tutela della riservatezza della documentazione sanitaria, qualunque sia la modalità dell'erogazione dell'intervento.

Il Logopedista, ove richiesto, mette la documentazione sanitaria redatta e quella in proprio possesso a disposizione della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti.

Art. 71 Fascicolo sanitario elettronico

Il Logopedista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA E ALLA SALUTE

Art. 72 Formazione continua

Il Logopedista, in ragione dell'evoluzione dei progressi scientifici, dei mutamenti dell'organizzazione sanitaria e dei bisogni di salute dei cittadini, mantiene nel tempo le proprie conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, etiche, deontologiche, relazionali e gestionali-organizzative, aderendo a progetti formativi nell'ambito dell'educazione continua dei professionisti sanitari o a iniziative di autoformazione, specifiche della propria disciplina o trasversali ad altri ambiti.

Il Logopedista che riprende la propria attività lavorativa dopo averla interrotta è tenuto ad aggiornare le proprie conoscenze.

Il Logopedista formatore cita correttamente le fonti degli studi e ricerche presentati.

Art. 73 Educazione sanitaria e alla salute

Il Logopedista, secondo le proprie possibilità e condizioni, promuove e aderisce a campagne di educazione sanitaria specifiche del proprio ambito professionale a tutela della salute pubblica.

La promozione della salute in ambito logopedico è rivolta alla collettività nelle diverse età della vita e riguarda temi e obiettivi legati allo specifico professionale.

Parte XVII - Rapporti professionali

Art. 74 Rapporti con gli studenti

Il Logopedista, in possesso di idonei requisiti, partecipa, secondo le proprie possibilità, all'attività didattica in ambito accademico, nella formazione permanente e in tutti gli altri contesti ove sia richiesta.

Il Logopedista, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, trasmette agli studenti un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard della qualità professionale, dai valori etici e dalle norme deontologiche.

Art. 75 Rapporti con l'Ordine

Il Logopedista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Logopedista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Logopedista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Logopedista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Logopedista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Logopedista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 76 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Logopedista concorre all'efficienza dell'organizzazione sanitaria in cui opera.

Il Logopedista si adopera, nella struttura in cui esercita, affinché le modalità organizzative garantiscano la qualità e l'equità delle prestazioni, nonché il rispetto delle norme deontologiche.

Il Logopedista richiede che gli ambienti di lavoro siano decorosi, adeguatamente attrezzati e rispettosi dei requisiti previsti dalla normativa.

Art. 77 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Logopedista valorizza le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento che contribuiscono allo sviluppo delle conoscenze e competenze della professione.

Il Logopedista può partecipare alla vita di queste organizzazioni contribuendo alle loro attività, alla produzione scientifica, all'aggiornamento e diffusione di nuove conoscenze e alla creazione di reti di supporto professionale.

Art. 78 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Logopedista non intrattiene con le imprese operanti in ambito commerciale relazioni da cui derivano impropri benefici per sé o per la comunità professionale.

Sono ammessi contributi economici o in forma di servizi, purché dichiarati, a supporto di progetti di ricerca scientifica o di eventi che diffondano la cultura delle buone pratiche logopediche.

Art. 79 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Logopedista che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 80 Teleriabilitazione

Il Logopedista, in particolari condizioni, effettua a distanza interventi di valutazione, monitoraggio, intervento abilitativo, intervento riabilitativo, supervisione, counselling.

Il Logopedista effettua, per garantire l'efficacia dell'intervento a distanza, un'attenta valutazione dell'esistenza dei requisiti cognitivi e sensoriali, strumentali e ambientali relativi alla persona assistita.

La scelta dell'intervento a distanza viene condivisa con la persona assistita e, se del caso, con la persona di riferimento.

Il Logopedista, nell'intervento a distanza, osserva le stesse norme deontologiche previste per l'intervento in presenza.

Art. 81 Identità digitale

Il Logopedista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Parte XIX - Emergenza

Art. 82 Emergenza sanitaria

Nel corso di situazioni di emergenza sanitaria, il Logopedista si pone a servizio della persona e della comunità garantendo la continuità delle cure e aggiorna la propria competenza adeguandola al contesto e ai connessi bisogni di salute emergenti.

Art. 83 Emergenza digitale

Il Logopedista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Logopedista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Logopedista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 84 Contenzione

Il Logopedista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 85 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Logopedista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Logopedista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Logopedista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Logopedista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 86 Comparaggio

Il Logopedista non induce le persone assistite al trasferimento tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro.

Art. 87 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Logopedista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 88 Discredito

Il Logopedista, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Logopedista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Logopedista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 89 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Logopedista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica agli Ortottisti assistenti di oftalmologia, di seguito Ortottisti, iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Ortottista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Ortottista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

L'Ortottista, iscritto all'albo professionale presso l'Ordine territorialmente competente, si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva ed effettua tutti gli esami oftalmologici.

Art. 50 Ambiti e obiettivi

L'Ortottista opera sulla qualità della visione e sulla funzione visiva attraverso processi preventivi, valutativi, abilitativi e riabilitativi, di cura e l'utilizzo di dispositivi ottici, elettronici e informatici atti a compensare, migliorare e monitorare le problematiche visive della persona assistita.

Art. 51 Competenze

L'Ortottista previene, valuta, riabilita, abilita disturbi sensoriali e motori della visione, disabilità, disfunzioni e anomalie visive, effettua tutti gli esami di oculistica compresa la misurazione della vista, fornendo indicazioni su ogni dispositivo atto all'abilitazione, riabilitazione o compenso di natura protesica, morfo-estetica e funzionale del sistema visivo rispondendo altresì a nuovi bisogni di salute della popolazione.

L'Ortottista si occupa di didattica, ricerca, management, gestione dei dati, valutazione delle tecnologie sanitarie, assistenza oftalmologica, integrazione socio-sanitaria, opera in equipe multiprofessionali e multidisciplinari, partecipa attivamente a percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, ampliando gli ambiti di azione in aderenza all'evoluzione tecnico-scientifica e organizzativa-gestionale.

Art. 52 Decoro personale e dignità della professione

L'Ortottista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 53 Forme di attività professionale

L'Ortottista esercita la propria attività professionale con titolarità e autonomia in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 54 Diagnosi ortottica

L'Ortottista effettua la valutazione ortottica attraverso l'anamnesi, la valutazione clinico-funzionale, le tecniche strumentali oftalmiche e l'analisi della documentazione clinica disponibile. La diagnosi ortottica costituisce il risultato del ragionamento clinico ed è preliminare all'intervento ortottico terapeutico.

L'Ortottista elabora il programma ortottico di abilitazione e riabilitazione visiva, visione binoculare o ipovisione, individua i problemi e gli obiettivi terapeutici, pianifica l'intervento ortottico, ne attua la sua esecuzione diretta e misura i risultati ottenuti e gli esiti di salute, attraverso strumenti validati.

L'Ortottista, nel caso in cui i dati siano insufficienti a completare il processo diagnostico, invita la persona assistita a effettuare ulteriori approfondimenti.

L'Ortottista, nel caso in cui si evidenzino dati che vanno al di là delle proprie conoscenze o competenze, consiglia alla persona assistita di rivolgersi ad altro professionista sanitario specificamente competente.

Art. 55 Consulenza

L'Ortottista, nel caso sia richiesta la sua consulenza, fornisce una relazione tecnica con l'indirizzo terapeutico ritenuto più opportuno, unitamente all'indicazione degli obiettivi raggiungibili o la descrizione dell'esame come parte integrante dello stesso.

Art. 56 Metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative scientificamente approvate

L'Ortottista, nell'interesse della persona assistita, utilizza metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente approvate da organizzazioni governative, società scientifiche accreditate e associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e si attiene a dati scientifici verificati e alle evidenze metodologicamente fondate, in accordo con i principi della medicina basata sulle evidenze.

L'Ortottista, quando ritiene di aver elaborato una propria procedura terapeutica, ha il dovere di verificarne la validità scientifica condividendo i risultati con la comunità professionale affinché possa validarla.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

L'Ortottista non adotta trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamente sperimentati e non supportati da idonea documentazione clinico-scientifica.

Art. 58 Sperimentazioni con gli animali

L'Ortottista impronta la sperimentazione con gli animali a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza nell'interesse della persona o della comunità, adottando metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza non indispensabile, dopo aver ottenuto il preventivo assenso da parte del competente comitato etico.

Art. 59 Equo compenso

L'Ortottista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Ortottista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Ortottista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 60 Rifiuto di prestazioni professionali

L'Ortottista rifiuta di effettuare prestazioni e atti contrari alla legge, alle linee guida, alle buone pratiche ovvero al presente Codice deontologico.

Art. 61 Attività commerciali e dispositivi

L'Ortottista agisce in assenza di condizionamenti che diano luogo a conflitti d'interesse e possano ledere il decoro e l'immagine della comunità professionale.

Art. 62 Copertura assicurativa

L'Ortottista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Ortottista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Ortottista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 63 Sicurezza delle cure

L'Ortottista opera in ambienti di lavoro sicuri, decorosi, adeguatamente attrezzati e idonei alle valutazioni e prestazioni che deve svolgere, garantendo la riservatezza della persona.

L'Ortottista verifica la rispondenza della strumentazione alla normativa applicabile anche in merito all'utilizzo, alla manutenzione e al controllo periodico.

Art. 64 Continuità delle cure

L'Ortottista, nel caso in cui la persona assistita decida di proseguire il percorso diagnostico, abilitativo o riabilitativo con altro professionista, è tenuto a fornire tutte le informazioni utili ad assicurare la continuità delle cure.

L'Ortottista che sostituisce nell'attività professionale un collega, al termine della supplenza è tenuto a fornirgli le informazioni utili ai fini del prosieguo delle prestazioni in favore della persona assistita.

Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure

L'Ortottista, all'interno dell'équipe multidisciplinare, partecipa alla pianificazione condivisa delle cure negli ambiti di propria competenza.

Art. 66 Donazione organi, sangue e tessuti

L'Ortottista riconosce il valore della donazione di organi e tessuti quale atto gratuito di solidarietà.

Art. 67 Ostinazione diagnostico-terapeutica

L'Ortottista si astiene da ogni ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità di vita della persona assistita.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

L'Ortottista richiede alla struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del proprio impegno professionale non incidano negativamente sulla qualità ed equità delle prestazioni.

L'Ortottista non assume impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità dell'operato professionale.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 69 Medicina di genere

L'Ortottista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnosticoterapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

L'Ortottista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 70 Certificazione

L'Ortottista, per quanto di competenza, rilascia direttamente alla persona assistita, ove richiesto, attestazione contenente dati clinici della persona stessa, direttamente constatati e relative valutazioni che con titolarità sottoscrive.

Art. 71 Documentazione sanitaria

Per l'Ortottista la documentazione sanitaria ortottica è lo strumento che garantisce la presa in carico della persona assistita e la certificazione dell'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica e, in regime di ricovero, fa parte integrante della cartella clinica.

L'Ortottista, ove richiesto, mette la documentazione sanitaria redatta e quella in proprio possesso a disposizione della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti.

L'Ortottista redige la documentazione sanitaria ortottica chiaramente, con puntualità, diligenza, coerenza e completezza; riporta, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla situazione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche da lui poste in essere.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

L'Ortottista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE VISIVA

Art. 73 Formazione continua

L'Ortottista, in considerazione dell'evoluzione antropologica, economico-sociale e culturale, dei progressi scientifici e dei mutamenti dei bisogni di salute dei cittadini, im-

plementa le proprie conoscenze attraverso l'aggiornamento e la formazione continua in medicina, nel rispetto della normativa applicabile, quale esplicazione, nel contempo, di un proprio diritto e di un proprio dovere.

L'Ortottista persegue l'acquisizione quantitativa e qualitativa dei crediti formativi per l'essenziale fine di trasporre le competenze acquisite sul piano operativo, in conformità al profilo professionale e al codice deontologico, nel preminente interesse delle persone assistite.

Art. 74 Educazione alla salute visiva

L'Ortottista promuove l'alfabetizzazione sanitaria e gli stili di vita improntati alla prevenzione delle patologie oculari, delle disabilità visive, dei disordini, anomalie e disturbi visivi, perseguendo la responsabilizzazione delle persone attraverso l'educazione sanitaria delle medesime.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 75 Rapporti con gli studenti

L'Ortottista, che durante lo svolgimento della propria attività affianca gli studenti del corso di studio in ortottica e assistenza oftalmologica, facilita il loro inserimento nell'ambiente sanitario, il raggiungimento degli obiettivi formativi per l'acquisizione delle competenze professionali e la capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

L'Ortottista agevola lo sviluppo di identità e l'appartenenza alla professione da parte dello studente, nonché l'apprendimento dei principi e valori contenuti nel presente Codice deontologico.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

L'Ortottista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Ortottista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Ortottista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Ortottista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Ortottista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Ortottista segnala all'Ordine gli atti illegali perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

L'Ortottista valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze e della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 78 Rapporti con le società industriali e commerciali

L'Ortottista non intrattiene con l'industria farmaceutica, con le imprese produttrici di strumentazioni sanitarie o operanti in tale ambito commerciale, relazioni da cui derivano impropri benefici per sé o per la comunità professionale.

Art. 79 Compatibilità con cariche extraprofessionali

L'Ortottista in nessun caso abusa della propria condizione professionale; se riveste cariche pubbliche, non può avvalersene a scopo di indebito vantaggio personale o professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 80 Medicina digitale

L'Ortottista è consapevole che la medicina digitale non deve sostituirsi alla relazione tra professionista sanitario e persona assistita.

L'Ortottista, quando ricorre a sistemi digitali esperti che propongono indicazioni diagnostiche e terapeutiche, è consapevole che queste devono essere sempre assoggettate al controllo e alla valutazione del professionista sanitario, che validi l'appropriatezza delle indicazioni proposte.

L'Ortottista sostiene un approccio etico nella progettazione delle tecnologie, una loro equa distribuzione territoriale e una equa accessibilità da parte delle persone aventi bisogno.

Art. 81 Telemedicina

L'Ortottista favorisce l'utilizzo delle tecnologie per finalità di salute e ne contrasta ogni uso distorto; usa la telemedicina (teleassistenza, televalutazione, telediagnostica e teleriabilitazione) garantendo appropriatezza, necessità e sicurezza degli interventi, valutando contestualmente la possibilità della persona assistita di interagire, vedere e capire.

Art. 82 Identità digitale

L'Ortottista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 83 Emergenza sanitaria e calamità naturali

In presenza di emergenza sanitaria e calamità naturali l'Ortottista è solidale con la comunità, mettendosi a disposizione delle autorità competenti nei modi e nei tempi indicati.

Art. 84 Emergenza digitale

L'Ortottista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Ortottista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Ortottista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 85 Contenzione

L'Ortottista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 86 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

L'Ortottista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Ortottista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Ortottista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Ortottista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 87 Comparaggio

L'Ortottista rifiuta ogni forma di comparaggio; in particolare, si astiene dall'agire professionale in situazioni tali da produrre impropri benefici per sé o per altri, in denaro o

altra utilità, ovvero in cui accetti la promessa di un vantaggio indebito, mediante prescrizioni o altra modalità, di prodotti o servizi destinati al trattamento ortottico.

L'Ortottista rifiuta ogni forma di compenso estraneo alla prestazione professionale.

L'Ortottista non agevola iniziative che, abusando della fiducia della persona assistita, favoriscano comportamenti contrari alla deontologia professionale.

L'Ortottista segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 88 Segnalazione del conflitto di interesse

L'Ortottista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 89 Discredito

L'Ortottista, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Ortottista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Ortottista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 90 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

L'Ortottista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO TECNICO AUDIOMETRISTA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici audiometristi iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico audiometrista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico audiometrista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico audiometrista è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico audiometrista esercita la propria attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico audiometrista interviene nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle proprie competenze e sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche, ricorrendo, se necessario, alla consulenza di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audiometrista, nella valutazione uditiva e vestibolare, esegue tutti gli esami clinici diagnostici, strumentali e di screening, soggettivi e oggettivi, necessari per l'individuazione, la valutazione e il più efficace trattamento del deficit uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista imposta e attua il percorso riabilitativo e rieducativo del sistema uditivo e vestibolare.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico audiometrista, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari, svolge la propria attività con finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie dell'udito e dell'equilibrio da cui è affetta la persona assistita cooperando, per quanto di propria competenza, alla pianificazione della cura e alla gestione del rischio clinico.

Il Tecnico audiometrista si pone al servizio della persona e della comunità, attraverso la promozione e l'attuazione di programmi di screening uditivi e contribuisce alla tutela della salute pubblica nell'ambito della medicina preventiva e del lavoro.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico audiometrista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico audiometrista fornisce alla struttura sanitaria in cui opera la propria consulenza su qualità, efficacia ed efficienza delle apparecchiature e dei materiali utilizzati nell'attività professionale.

Il Tecnico audiometrista in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 55 Dipendenti pubblici e privati

Il Tecnico audiometrista svolge la propria attività con autonomia professionale, in strutture pubbliche, private o in regime libero professionale, anche in forma associata; in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse salvaguardando l'efficacia e la sicurezza, impegnandosi ad assicurare interventi propri della professione.

Art. 56 Liberi professionisti

Il Tecnico audiometrista, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera affinché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 57 Libera professione intramoenia

Il Tecnico audiometrista svolge in autonomia attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 58 Equo compenso

Il Tecnico audiometrista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico audiometrista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico audiometrista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 59 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico audiometrista rifiuta la prestazione richiesta quando sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

Il Tecnico audiometrista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare all'incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sua salute e il suo benessere.

Il Tecnico audiometrista, fatta eccezione per i casi di palese urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 60 Copertura assicurativa

Il Tecnico audiometrista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico audiometrista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico audiometrista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 61 Sicurezza delle cure

Il Tecnico audiometrista utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

Il Tecnico audiometrista, operante in una struttura sanitaria, segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni condizione che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 62 Medicina di genere

Il Tecnico audiometrista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 63 Certificazione

Il Tecnico audiometrista rilascia alla persona assistita o al suo rappresentante legale la documentazione sanitaria ricevuta, redatta o comunque acquisita nonché, ove richiesta, un'attestazione relativa al proprio intervento, certificando i dati acquisiti e i rilievi clinici constatati e documentati.

Art. 64 Refertazione

Il Tecnico audiometrista referta i risultati dei test audiologici e vestibolari effettuati, descrivendo le misurazioni compiute e la valutazione qualitativa di eventuale perdita uditiva o deficit vestibolare, nonché gli esiti dei relativi percorsi riabilitativi attuati.

Art. 65 Documentazione sanitaria

Il Tecnico audiometrista documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo il proprio intervento in favore della persona assistita, annotando i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica, le prestazioni eseguite, il decorso del trattamento, il percorso di rieducazione del deficit uditivo e vestibolare, i modi e i tempi dell'informazione e del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale, anche relativamente al trattamento dei dati personali. Le eventuali correzioni sono motivate, evidenziate e sottoscritte.

Art. 66 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico audiometrista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA

Art. 67 Formazione continua

Il Tecnico audiometrista adegua la propria competenza con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca sulle migliori tecniche audiologiche e vestibolari e al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico audiometrista osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 68 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico audiometrista, in possesso di idonei requisiti, partecipa, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, alle attività formative dei corsi di laurea, anche attraverso la docenza e la direzione delle attività didattiche, adoperandosi per la trasmissione agli studenti della propria conoscenza, competenza ed abilità professionali, nonché dei principi valoriali e deontologici.

Il Tecnico audiometrista concorre alle attività degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici, etici e deontologici inerenti all'ambito della professione e contribuisce alla formazione degli studenti attraverso l'attività tutoriale ed editoriale.

Art. 69 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico audiometrista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico audiometrista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico audiometrista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico audiometrista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico audiometrista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 70 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico audiometrista valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione scientifica e culturale, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Il Tecnico audiometrista applica le raccomandazioni contenute nelle linee guida e le buone pratiche tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

Art. 71 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico audiometrista fornisce alle società industriali e commerciali indicazioni derivanti dalla propria esperienza e competenza finalizzate al miglioramento della tecnologia utilizzata nell'esercizio della professione, nell'interesse dei bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 72 Medicina digitale

Il Tecnico audiometrista si pone in modo proattivo nei confronti dello sviluppo tecnologico nell'ambito della sanità digitale.

Il Tecnico audiometrista riconosce nella tecnologia digitale il fondamento delle moderne attività di prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare.

Il Tecnico audiometrista, anche in collaborazione con altri professionisti e operatori, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali connesse alla pratica professionale e acquisisce e aggiorna le relative competenze.

Art. 73 Telemedicina

Il Tecnico audiometrista adotta, promuove e implementa l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza, anche domiciliari, e teleconsulto prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona assistita.

Art. 74 Identità digitale

Il Tecnico audiometrista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 75 Emergenza sanitaria e calamità naturali

Il Tecnico audiometrista, in contesti di emergenza sanitaria agisce, in base alla propria competenza, in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità e collabora con gli altri professionisti sanitari per ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 76 Emergenza digitale

Il Tecnico audiometrista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico audiometrista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico audiometrista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 77 Contesti bellici

Il Tecnico audiometrista militare che opera in un contesto bellico adegua il proprio agire professionale conciliando i doveri connessi al proprio particolare stato giuridico con le norme deontologiche e, in ogni caso, privilegia il soddisfacimento del bisogno di salute della persona assistita.

Art. 78 Contenzione

Il Tecnico audiometrista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 79 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico audiometrista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico audiometrista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico audiometrista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 80 Comparaggio e commercio

Il Tecnico audiometrista si astiene da accordi finalizzati a favorire, a fronte della dazione o della promessa di dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, l'effettuazione di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private diverse da quella in cui opera e a cui si è rivolta la persona assistita.

Il Tecnico audiometrista segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 81 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico audiometrista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 82 Discredito

Il Tecnico audiometrista fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico audiometrista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audiometrista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 83 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico audiometrista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TECNICO AUDIOPROTESISTA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici audioprotesisti iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico audioprotesista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico audioprotesista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico audioprotesista è il professionista sanitario iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea.

Art. 50 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico audioprotesista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 51 Esercizio della professione

Il Tecnico audioprotesista è il professionista sanitario di riferimento per le analisi tecniche di protesizzabilità, per l'accurata selezione degli ausili che prevengono o compensano la disabilità uditiva, la loro fornitura e il successivo controllo funzionale e di beneficio applicativo.

Il Tecnico audioprotesista promuove e utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza sono state scientificamente validate.

Il Tecnico audioprotesista favorisce la prossimità e l'assistenza domiciliare, specialmente per le persone assistite che presentano particolari difficoltà e vulnerabilità.

Il Tecnico audioprotesista è parte integrante, insieme alle altre figure professionali coinvolte, del percorso assistenziale della persona ipoacusica.

Il Tecnico audioprotesista svolge la propria attività professionale in centri acustici e in strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in un proprio studio, in regime di dipendenza o libero-professionale, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audioprotesista, avendo la competenza specifica, svolge attività professionale come consulente tecnico e perito nei casi e nei settori contemplati dalla normativa applicabile.

Art. 52 Ricerche e attività accademiche

Il Tecnico audioprotesista conduce le ricerche e le attività accademiche osservando rigorosi principi etici e deontologici, nel pieno rispetto della normativa applicabile e dei metodi scientifici validati.

Il Tecnico audioprotesista assicura alla persona che partecipa a un programma di ricerca una completa e adeguata informazione affinché possa esprimere un consenso pienamente consapevole ed esercitare il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato in qualsiasi momento.

Art. 53 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico audioprotesista, applicando i principi della medicina basata sulle evidenze, ricerca in maniera sistematica le prove scientifiche disponibili, adotta le raccomandazioni espresse nelle linee guida e le buone pratiche riconosciute e accreditate dalla comunità scientifica, in particolare nel campo audioprotesico.

Art. 54 Equo compenso

Il Tecnico audioprotesista che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico audioprotesista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita

siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico audioprotesista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 55 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico audioprotesista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, può rinunciare all'incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato alla persona assistita e la informi sugli adempimenti necessari per garantire la continuità delle cure.

Il Tecnico audioprotesista, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 56 Copertura assicurativa

Il Tecnico audioprotesista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico audioprotesista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico audioprotesista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 57 Attenzione ai bisogni di salute

Il Tecnico audioprotesista cura i bisogni di salute della persona ipoacusica nei settori di competenza specifici, promuovendo la vita indipendente, l'inclusione sociale e la consapevolezza dei propri diritti.

Il Tecnico audioprotesista promuove la collaborazione con la persona assistita anche in relazione alle prescrizioni individuate nella pianificazione condivisa degli interventi.

Il Tecnico audioprotesista, nelle indagini preliminari, cliniche e strumentali volte a valutare la capacità uditiva residua, nella scelta, nell'applicazione e nell'adattamento degli ausili uditivi appropriati, nonché nella verifica dei risultati dell'applicazione degli stessi, persegue la salvaguardia e il ripristino della salute della persona come bene essenziale dell'individuo e della comunità.

Il Tecnico audioprotesista seleziona e applica soluzioni uditive e riabilitative personalizzate, agendo con autonomia professionale e operativa.

Il Tecnico audioprotesista dedica attenzione alla persona assistita, considerandone la personalità, le motivazioni, il bisogno di appartenenza e inclusione, di autorealizzazione, di riconoscimento, di ascolto e di relazione.

Il Tecnico audioprotesista esegue accertamenti valutativi di audiologia protesica, sia soggettivi sia oggettivi, con lo scopo di elaborare, su base scientifica e nel rispetto delle linee guida, la migliore interpretazione del deficit uditivo, necessaria per la scelta, la regolazione e l'adattamento dell'ausilio più appropriato e della strategia protesica più idonea.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 58 Medicina di genere

Il Tecnico audioprotesista valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

Il Tecnico audioprotesista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 59 Tracciabilità documentale del percorso di cura

Il Tecnico audioprotesista documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo, in forma cartacea o digitale, ogni fase della propria prestazione professionale.

Il Tecnico audioprotesista, ove sia necessario l'apparecchio acustico, registra accuratamente i dati relativi al percorso di trattamento prima e durante il processo applicativo alla modalità e alla finalità di utilizzo dell'ausilio, nonché alle sue caratteristiche e ai risultati conseguiti.

Il Tecnico audioprotesista tutela la riservatezza della documentazione di propria pertinenza.

Il Tecnico audioprotesista, su richiesta della persona assistita o del legale rappresentante, certifica le proprie prestazioni professionali ovvero fornisce la documentazione sanitaria in proprio possesso, inclusi documenti ricevuti, redatti o acquisiti durante la prestazione professionale.

Il Tecnico audioprotesista non può trattenere la documentazione sanitaria originale ai fini della liquidazione del compenso.

Il Tecnico audioprotesista, nel rispetto della normativa applicabile è autorizzato a conservare una copia della documentazione relativa alle prestazioni svolte, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili, di archivio e di valutazione scientifica, nonché per il recupero del compenso professionale.

Art. 60 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico audioprotesista partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 61 Formazione continua

Il Tecnico audioprotesista rispetta la normativa sulla formazione continua dei professionisti sanitari e aggiorna costantemente la propria competenza per adattarsi al contesto in cui opera, al fine di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 62 Educazione alla salute

Il Tecnico audioprotesista aiuta e sostiene la persona nelle sue scelte e, nell'interesse della stessa e della comunità, educa alla salute promuovendo la prevenzione della disabilità uditiva.

Il Tecnico audioprotesista favorisce, per quanto di propria competenza, il processo di apprendimento e di partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute rivolti alla comunità.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 63 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico audioprotesista partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico audioprotesista comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale a esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico audioprotesista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico audioprotesista, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico audioprotesista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico audioprotesista segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 64 Tecnologie digitali

Il Tecnico audioprotesista impiega le tecnologie digitali per lo svolgimento della professione e la progettazione di dispositivi personalizzati finalizzati alla protezione dell'udito.

Art. 65 Telemedicina

Il Tecnico audioprotesista predilige la relazione di cura in presenza per la complessità dei propri atti professionali e per la natura delle apparecchiature da utilizzare in ambienti silenti, al fine di effettuare un'analisi tecnica accurata di protesizzabilità e di valutare gli esiti attraverso verifiche di beneficio.

Il Tecnico audioprotesista, ove possibile, fa uso dell'informatica e delle tecnologie digitali anche per erogare prestazioni a distanza.

I servizi di telemedicina, ove disponibili, sono scelti dalla persona assistita la quale, informata che le problematiche riferibili al deficit uditivo possono essere risolte in presenza, ha comunque la facoltà, in ogni momento, di sostituirli con quelli in presenza, se disponibili.

Il Tecnico audioprotesista tutela la riservatezza della persona assistita, fornendo un'adeguata informazione riguardo al coinvolgimento di altro personale, all'utilizzo di eventuali registrazioni, alle modalità e alla tempistica dei servizi, nonché ai rischi potenziali.

Art. 66 Identità digitale

Il Tecnico audioprotesista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 67 Emergenza sanitaria e calamità naturali

Il Tecnico audioprotesista, in contesti di emergenza sanitaria, agisce, in base alla propria competenza, in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità e collabora con gli altri professionisti sanitari per ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 68 Emergenza digitale

Il Tecnico audioprotesista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico audioprotesista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico audioprotesista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 69 Contesti bellici

In contesti bellici, il Tecnico audioprotesista, al fine di garantire la salute della persona e in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione della cura e agisce secondo il principio di massima efficacia per il maggior numero di persone.

Art. 70 Contenzione

Il Tecnico audioprotesista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 71 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico audioprotesista è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico audioprotesista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico audioprotesista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico audioprotesista segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 72 Comparaggio

Il Tecnico audioprotesista non accetta denaro o altre utilità da parte dei rappresentanti dell'industria o dei produttori di apparecchi acustici, come remunerazione della prescrizione di determinati ausili invece di altri ovvero di ausili di cui non vi sia necessità.

Il Tecnico audioprotesista segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 73 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico audioprotesista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 74 Discredito

Il Tecnico audioprotesista, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico audioprotesista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico audioprotesista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 75 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico audioprotesista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la

dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acqui-

site e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, re-

sponsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

Parte IX - Riservatezza e segreto professionale

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante e iscritto all'albo o agli elenchi speciali ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare esercita la professione nell'ambito cardiovascolare, cardiologico, trapiantologico, nei reparti con intensità di cura elevata, nelle sale operatorie, nelle aziende biomedicali e in altri ambiti nei quali è prevista la sua figura.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare svolge, con autonomia e correlativa responsabilità, le procedure diagnostiche e assistenziali di propria competenza.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare valuta l'aspetto tecnico qualitativo e verifica il corretto funzionamento e uso delle apparecchiature che utilizza; collabora nella programmazione degli interventi relativi alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare partecipa alle attività di studio e ricerca inerenti allo sviluppo dei componenti utilizzati per procedure terapeutiche e diagnostiche.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare conduce con competenza ogni trattamento finalizzato alla prevenzione, diagnosi, cura e assistenza in tutte le fasi di vita della persona assistita.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è responsabile dei processi diagnostici e terapeutici, relativi a patologie cardio-toraco-vascolari, acquisite o congenite, della perfusione, conservazione d'organi negli ambiti clinici di alta specializzazione, realizzati attraverso l'utilizzo di tecnologie e tecniche specifiche.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare presta consulenza, ponendo i propri saperi e abilità a disposizione della propria e di altre professioni sanitarie.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, nel caso di consulenza, fornisce relazione scritta inerente alla prestazione effettuata.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare svolge attività di consulente tecnico o perito se in possesso di specifiche conoscenze teorico-scientifiche, di esperienza professionale e dei requisiti previsti dalla normativa applicabile

Art. 55 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare esercita la professione con rigore metodologico e sulla base delle evidenze scientifiche, adeguando il proprio operato alle raccomandazioni espresse nelle linee guida e alle buone pratiche, valutate e applicate in relazione al contesto e alla persona assistita.

Art. 56 Accertamento della morte

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare collabora nelle procedure nell'ambito dell'accertamento della morte nel rispetto della dignità della persona deceduta.

Art. 57 Sperimentazione con gli animali

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare nella sperimentazione con gli animali garantisce il rispetto e la salvaguardia degli aspetti bioetici con mezzi idonei a evitare sofferenze non indispensabili.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare promuove l'implementazione e garantisce l'applicazione di protocolli per la sperimentazione animale in ambienti idonei e dedicati.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare esercita la propria attività professionale in strutture sia pubbliche sia private, in regime di dipendenza o libero-professionale, e non accetta ingerenze o limitazioni della propria autonomia e integrità professionale.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 60 Equo compenso

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare rifiuta di effettuare prestazioni professionali, qualora la richiesta sia contraria alle norme di questo Codice ovvero esuli dalle linee guida o dalle buone pratiche.

Art. 62 Copertura assicurativa

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 63 Sicurezza delle cure

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare opera al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza della persona assistita, nonché la prevenzione e la gestione del rischio clinico.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare partecipa alle procedure di certificazione di qualità e ai programmi di gestione del rischio clinico, analizza i processi di propria competenza al fine di prevenire eventi avversi anche attraverso la condivisione costante delle informazioni e la formazione.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è tenuto alla compilazione della check-list, quale fondamentale strumento di prevenzione e di riduzione del rischio clinico.

Art. 64 Continuità delle cure

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare assicura un'adeguata e costante informazione e operatività tra professionisti sanitari e non, al fine di garantire la continuità delle cure e una idonea presa in carico della persona assistita.

Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, all'interno dell'equipe multidisciplinare, partecipa attivamente al progetto di cura negli ambiti di propria competenza.

Art. 66 Donazione organi, tessuti e sangue

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare riconosce il valore della donazione di organi, tessuti e sangue quale atto gratuito di solidarietà.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, in accordo con gli altri professionisti sanitari, interviene nelle procedure di mantenimento di un'adeguata perfusione degli organi nelle fasi della donazione.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare concorre alla corretta informazione della popolazione sui temi della donazione e del trapianto.

Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 68 Medicina di genere

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 69 Certificazione

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, su richiesta della persona assistita o del suo legale rappresentante, certifica il proprio intervento, attestando i dati acquisiti e i rilievi clinici oggettivamente constatati e documentati attraverso l'utilizzo di firma autografa o digitale.

Art. 70 Refertazione

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare registra il decorso clinico-assistenziale della persona assistita, documentando in modo puntuale le evidenze anamnestiche, cliniche e strumentali.

Art. 71 Documentazione sanitaria

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare utilizza la cartella clinica, quale documento essenziale che raccoglie tutte le informazioni inerenti lo stato di salute della persona assistita, come fondamentale strumento di conoscenza anamnestica, in base al quale scegliere le tecniche e le strategie più opportune.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è responsabile della compilazione e redazione accurata della cartella clinica, su qualsiasi supporto previsto, per la parte di propria competenza, garantendo la completezza e la veridicità e tutelando la riservatezza; eventuali correzioni devono essere motivate, evidenziate e sottoscritte.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare si adopera, per quanto di propria pertinenza, a informare la persona assistita o la persona di riferimento sulle modalità di richiesta per esercitare il diritto di visione e di estrazione della copia della documentazione sanitaria secondo le procedure previste nella struttura in cui esercita l'attività professionale.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 73 Formazione continua

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare aggiorna costantemente la propria competenza, con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione e osserva la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare acquisisce, mantiene e implementa la propria conoscenza e competenza, anche con l'autoformazione, attraverso costanti processi educativi teorico-pratici finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali, con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca e alle innovazioni tecnologiche.

Art. 74 Educazione alla salute

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ove sia possibile secondo i contesti di intervento, educa, relativamente ai propri ambiti di competenza professionale, la persona assistita sui comportamenti idonei a mantenere la salute.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario ai corretti comportamenti sanitari della persona assistita e della comunità attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute e di prevenzione.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 75 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, qualificato per le attività didattiche, partecipa alle attività formative dei corsi di laurea, anche attraverso la docenza e la direzione delle attività didattiche, adoperandosi per la trasmissione agli studenti della propria conoscenza, competenza e abilità professionali.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare concorre alle attività degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici, etici e deontologici inerenti l'ambito della professione e contribuisce alla formazione degli studenti attraverso l'attività tutoriale ed editoriale.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare assume un atteggiamento di rispetto e leale collaborazione nei confronti dell'organizzazione sanitaria.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare segnala all'Ordine i casi in cui gli obiettivi, le finalità o le regole dell'organizzazione sanitaria nella quale opera siano in contrasto con le norme del Codice deontologico.

Art. 78 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare conosce, esamina e valorizza, in un contesto di proficuo dialogo e di collaborazione reciproca, la produzione culturale e scientifica dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnicoscientifiche di riferimento.

Art. 79 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare fornisce, applicando i principi di innovazione, sviluppo e ricerca con approccio health technology assessment, consulenza su apparecchiature, dispositivi e materiali connessi alla pratica professionale, sia alla struttura sanitaria in cui opera, sia alle aziende biomedicali o ad altri soggetti terzi previa debita autorizzazione e in conformità alla normativa applicabile.

Art. 80 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, quando ricopre cariche extraprofessionali, rispetta la normativa applicabile attenendosi alle regole della struttura in cui lavora e non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

PARTE XVIII - SANITÀ DIGITALE

Art. 81 Telemedicina

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare utilizza la telemedicina per il controllo e il monitoraggio da remoto dei dispositivi impiantabili e per accertamenti a fini diagnostici.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare illustra il corretto utilizzo dei dispositivi di telemedicina alla persona assistita o alla persona di riferimento.

Art. 82 Identità digitale

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 83 Emergenza digitale

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 84 Calamità naturali, missioni umanitarie e di pace, contesti bellici

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, in presenza di calamità naturali e negli scenari bellici nonché nelle missioni umanitarie e di pace, si mette a disposizione dell'autorità competente.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni legalmente impartite dalle autorità competenti nazionali e internazionali nei contesti citati, si attiene ai principi del presente Codice deontologico.

Art. 85 Contenzione

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 86 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 87 Comparaggio

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare partecipa alla promozione e allo sviluppo di materiali, pubblicazioni, documenti o strumenti relativi allo svolgimento della professione, anteponendo la responsabilità professionale a qualsivoglia vantaggio personale.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 88 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 89 Discredito

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 90 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici di neurofisiopatologia iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico di neurofisiopatologia affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico di neurofisiopatologia e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico di neurofisiopatologia è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse identificata dal profilo professionale e dall'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la propria attività prevalentemente nelle unità di neurofisiopatologia, di neurologia e di neuropsichiatria infantile in regime ambulatoriale o di degenza, in contesti operativi di emergenza-urgenza, nelle unità di terapia intensiva e nel contesto di monitoraggi neurofisiologici prolungati intraoperatori in ambito chirurgico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la professione in strutture sanitarie o di ricerca, in rapporto di dipendenza o libero professionale, in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia opera anche in imprese industriali e commerciali di apparecchiature elettromedicali inerenti la diagnostica neurofisiologica.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa al processo anamnestico, all'informazione e alla raccolta del consenso; individua e predispone il setting metodologico finalizzato all'acquisizione e gestione di segnali elettrofisiologici, prodotti spontaneamente o indotti, a livello del sistema nervoso, della giunzione neuromuscolare e del muscolo, e di segnali ultrasonologici del distretto vascolare cerebrale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, utilizzando dispositivi biomedicali specifici, svolge la propria attività nell'ambito dello studio e della diagnosi delle patologie del sistema nervoso a scopi clinici o di ricerca, per mezzo di tecniche diagnostiche e di stimolazione che registrano, monitorano, analizzano, modulano la funzionalità e integrità neuronale, muscolare, vascolare con l'obiettivo di promuovere il trattamento terapeutico appropriato ed efficace per le condizioni patologiche studiate.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile della metodologia, dell'esecuzione degli esami diagnostici e dell'elaborazione dei risultati ottenuti.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico di neurofisiopatologia, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari, svolge la propria attività con finalità di educazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in relazione alle patologie del sistema nervoso cooperando, per quanto di competenza, alla pianificazione delle cure e alla gestione del rischio clinico.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Art. 54 Riconoscibilità

Il Tecnico di neurofisiopatologia nello svolgere la propria attività si rende riconoscibile e identificabile nel ruolo e nella qualifica all'interno dell'organizzazione in cui opera.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 55 Diagnosi

Il Tecnico di neurofisiopatologia contribuisce a pianificare e fornire una prestazione diagnostica mirata e personalizzata, concorre alla diagnosi neurofisiopatologica basandosi su osservazione, descrizione, valutazione e interpretazione dei dati neurofisiologici raccolti.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile delle procedure funzionali che applica.

Art. 56 Consulenza

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora richiesto da altri professionisti sanitari, fornisce in modo trasparente e documentato, una consulenza fondata sui propri saperi, abilità, competenze ed esperienze.

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge attività di consulenza, nell'ambito delle proprie competenze, sulle caratteristiche delle apparecchiature diagnostiche, sulla loro efficacia ed efficienza, con obiettività e imparzialità.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in possesso delle necessarie competenze, svolge il ruolo di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Il Tecnico di neurofisiopatologia si rivolge, ove necessario, alla consulenza di altri professionisti specialisti.

Art. 57 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge la propria attività secondo le migliori e indipendenti evidenze scientifiche disponibili, in accordo con le raccomandazioni contenute nelle linee guida diagnostico-terapeutiche e le buone pratiche elaborate e accreditate dalla associazione tecnico-scientifica di riferimento e dalle società scientifiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia conforma, in particolare, il proprio intervento alle linee guida e alle buone pratiche coerenti con i principi di appropriatezza, accuratezza, sicurezza ed efficienza, in termini di ottimizzazione delle risorse tecnologiche, umane e organizzative disponibili.

Art. 58 Accertamento della morte

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nell'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, garantisce diligenza, perizia; e rispetto delle migliori pratiche nell'esecuzione degli esami strumentali di propria competenza per contribuire ad assicurare una diagnosi accurata, rigorosa, affidabile e coerente.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nel contesto della procedura dell'accertamento, garantisce che i protocolli strumentali siano eseguiti con cura e rispetto per la dignità della persona deceduta e dei suoi familiari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta una comunicazione empatica con i familiari della persona deceduta fornendo sostegno emotivo e rispondendo, per quanto di propria competenza e in accordo con l'equipe di riferimento, alle loro domande e preoccupazioni, nel rispetto delle specificità spirituali, culturali, religiose e delle comunità di appartenenza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove una corretta informazione della popolazione in merito alle procedure di accertamento della morte.

Art. 59 Sperimentazione con gli animali

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nelle attività di sperimentazione con gli animali, persegue il fine di migliorare la tutela della salute della persona e la salvaguardia dell'ambiente, si impegna a rispettare gli animali e a evitare loro sofferenze non indispensabili. Il Tecnico di neurofisiopatologia, nel quadro dell'ordinamento, partecipa alle ricerche programmate e ai progetti sperimentali scientificamente validi con modelli animali metodologicamente appropriati e statisticamente congrui.

Art. 60 Liberi professionisti

Il Tecnico di neurofisiopatologia nell'esercizio libero-professionale rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 61 Libera professione intramoenia

Il Tecnico di neurofisiopatologia svolge, in autonomia e con correlativa responsabilità, attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 62 Equo compenso

Il Tecnico di neurofisiopatologia che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico di neurofisiopatologia può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 63 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico di neurofisiopatologia può rifiutare la prestazione richiesta qualora difetti la necessaria prescrizione medica ovvero sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche o da queste non sia adeguatamente supportata, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora venga meno il rapporto fiduciario, ha diritto di rinunciare alla prestazione professionale a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute. Fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 64 Attività commerciali e dispositivi

Il Tecnico di neurofisiopatologia che svolge la professione in strutture sanitarie o di ricerca si astiene da attività commerciali connesse all'esercizio professionale.

Sono ammessi contributi economici, nelle forme previste dalla legge, finalizzati alla ricerca e alla divulgazione scientifiche.

Art. 65 Copertura assicurativa

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 66 Sicurezza delle cure

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e delle procedure applicate, nel primario interesse della sicurezza della persona e, anche avvalendosi di metodologie e tecnologie la cui efficacia ed efficienza siano state scientificamente validate, concorre a una corretta gestione del rischio clinico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala al responsabile della gestione del rischio clinico ogni fattore che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona.

Il Tecnico di neurofisiopatologia aggiorna costantemente le proprie competenze e abilità nella gestione del rischio clinico in particolare in merito alle metodologie, alle tecnologie e alle procedure da lui applicate.

Art. 67 Continuità delle cure

Il Tecnico di neurofisiopatologia garantisce la continuità della cura anche contribuendo alla realizzazione di una rete intraprofessionale e interprofessionale con una efficace gestione degli aspetti, tecnico-gestionali, comunicativi, informativi, organizzativi e amministrativi per indirizzare la persona assistita lungo il percorso di cura più appropriato.

Il Tecnico di neurofisiopatologia in caso di indisponibilità, di impedimento, di consapevole limite della propria competenza per il caso specifico o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

Art. 68 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico di neurofisiopatologia, all'interno della équipe multidisciplinare, partecipa alla pianificazione condivisa delle cure rivolte alla persona assistita, dedicando attenzione agli aspetti metodologici di propria competenza inerenti tecnologie e procedure in ambito neurofisiologico.

Art. 69 Donazione organi, tessuti e sangue

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore della donazione di organi, tessuti e sangue quale atto gratuito di solidarietà.

Il Tecnico di neurofisiopatologia promuove la cultura della donazione di organi e tessuti contribuendo a una corretta informazione della popolazione, sostiene donatori e riceventi con la consapevolezza che le scelte riguardanti la donazione attengono alla coscienza individuale e sono finalizzate al bene comune.

Il Tecnico di neurofisiopatologia mette in atto tutte le misure adeguate per assicurare la riservatezza del donatore e dei suoi familiari, anche con lo scopo di garantire la fiducia nel processo di donazione di organi, tessuti e sangue.

Il Tecnico di neurofisiopatologia rispetta i valori culturali e religiosi dei donatori e dei loro familiari.

Art. 70 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico di neurofisiopatologia non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della propria opera, la sicurezza della persona assistita, l'equità e l'appropriatezza delle prestazioni e promuove una cultura di trasparenza e responsabilità nella realtà in cui esercita, contribuendo a un'organizzazione del lavoro finalizzata al primario interesse della persona assistita e non condizionata da interessi finanziari o commerciali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona e dell'ambiente.

Il Tecnico di neurofisiopatologia con ruolo di coordinamento o di funzione organizzativa è tenuto all'imparzialità e a un'equa distribuzione dei carichi di lavoro oggettivamente basati sulle competenze, sulle disponibilità e sulle esigenze del servizio, senza favorire o penalizzare alcun professionista coinvolto.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 71 Medicina di genere

Il Tecnico di neurofisiopatologia valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla fisiopatologia, all'epidemiologia e alle manifestazioni cliniche delle malattie neurologiche e di quelle a queste correlate.

Il Tecnico di neurofisiopatologia rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 72 Certificazione

Il Tecnico di neurofisiopatologia rilascia, ove richiesta dalla persona assistita o dal legale rappresentante, attestazione scritta relativa al proprio intervento tecnico e metodologico, certificando i parametri neurofisiologici acquisiti e gli eventuali rilievi oggettivamente constatati e fornendo informazioni circa le prestazioni professionali effettuate.

Art. 73 Refertazione

Il Tecnico di neurofisiopatologia, responsabile dell'applicazione di metodologie e processi, contribuisce alla formazione del referto finale, garantendo la tracciabilità dei dati neurofisiologici prodotti e descritti.

Art. 74 Documentazione sanitaria

Il Tecnico di neurofisiopatologia è responsabile della gestione rigorosa e rispettosa della documentazione sanitaria a lui affidata o da lui redatta e ne tutela la riservatezza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia riporta nella documentazione sanitaria in modo puntuale, tracciabile e accurato, i dati anamnestici e clinici, le prestazioni eseguite, eventuali fenomeni da lui obiettivati, e ogni altra notizia utile anche a calibrare e scegliere, di concerto con altri professionisti sanitari, le tecniche neurofisiologiche, le metodologie e le strategie di intervento.

Art. 75 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 76 Formazione continua

Il Tecnico di neurofisiopatologia anche attraverso l'autovalutazione delle conoscenze, abilità e competenze, identifica i propri bisogni di sviluppo professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura costantemente l'aggiornamento professionale attraverso la partecipazione ad attività formative, l'autoformazione, la ricerca scientifica, l'analisi della letteratura di riferimento e delle buone pratiche, il pensiero e lo studio critici.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adegua la propria competenza con particolare riguardo allo sviluppo della ricerca scientifica e alle migliori evidenze disponibili inerenti le tecniche diagnostiche in ambito neurofisiologico e al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia osserva la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari.

Art. 77 Educazione alla salute

Il Tecnico di neurofisiopatologia, nei propri ambiti di competenza professionale e contesti di intervento, educa la persona a comportamenti idonei a mantenere la salute.

Il Tecnico di neurofisiopatologia fornisce, secondo le proprie possibilità e condizioni, il proprio contributo a campagne di educazione sanitaria.

Il Tecnico di neurofisiopatologia contrasta lo stigma di malattia, anche promuovendo e partecipando a campagne di informazione, in particolare in merito alle patologie neurologiche e neuropsichiatriche.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 78 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico di neurofisiopatologia accoglie gli studenti e i tirocinanti promuovendo e trasmettendo un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard di qualità, dalla continua ricerca dell'eccellenza nel campo della neurofisiopatologia, dalla consapevolezza della responsabilità professionale, dalla trasversalità delle competenze e dalla multidisciplinarietà, dalla conoscenza e piena adesione ai valori etici e alle norme deontologiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia cura l'appropriatezza, nell'ambito delle organizzazioni accademiche e assistenziali in cui opera, degli atti professionali compiuti dagli studenti e tirocinanti a lui affidati.

Il Tecnico di neurofisiopatologia sceglie le attività di formazione e tutoraggio da svolgere nei corsi di laurea, candidandosi esclusivamente; nei settori disciplinari di propria competenza, a incarichi rispetto ai quali è adeguatamente preparato.

Art. 79 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico di neurofisiopatologia partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 80 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico di neurofisiopatologia collabora con l'organizzazione sanitaria al fine di raggiungere un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità, garantendo autonomia di giudizio e perseguendo appropriatezza tecnico-diagnostica in base alle migliori evidenze scientifiche.

Il Tecnico di neurofisiopatologia sviluppa relazioni e strategie atte a diffondere una cultura della partecipazione e della valorizzazione delle persone in tutti gli ambiti dell'organizzazione in cui opera.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine i casi in cui le norme dell'organizzazione sanitaria nella quale opera sono in contrasto con quelle del Codice deontologico.

Art. 81 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce il valore culturale, scientifico e formativo dell'associazione tecnico-scientifica di riferimento e delle società scientifiche e con queste instaura un rapporto improntato alla collaborazione reciproca e al dialogo costruttivo.

Il Tecnico di neurofisiopatologia valuta attentamente le indicazioni dell'associazione tecnico-scientifica di riferimento e delle società scientifiche e le applica per quanto adeguate al contesto specifico.

Art. 82 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico di neurofisiopatologia che ricopre cariche pubbliche extraprofessionali non può avvalersene per conseguire vantaggi personali, per sé e per i propri familiari, o vantaggi in ambito professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 83 Medicina digitale

Il Tecnico di neurofisiopatologia utilizza, promuove e implementa dispositivi e tecnologie digitali quali strumenti in grado di valorizzare e qualificare la diagnosi neurofisiopatologica, i modelli decisionali di trattamento, le terapie digitali o altri dispositivi simili basati su algoritmi che interagiscono con la persona assistita, l'autogestione delle cure e l'assistenza centrata sulla relazione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia utilizza, promuove, implementa, nel proprio ambito di competenza, esclusivamente tecnologie e terapie digitali sottoposte a rigorosi processi di valutazione tecnica e validazione clinica e, anche in collaborazione con altri professionisti, adotta un approccio basato sull'evidenza per garantire un utilizzo responsabile, appropriato e benefico di tali strumenti in campo neurofisiopatologico.

Il Tecnico di neurofisiopatologia riconosce l'importanza della formazione continua volta a rafforzare le proprie competenze nell'utilizzo di tecnologie digitali con lo scopo di gestire e orientare al meglio l'innovazione e le eventuali implicazioni che questa comporta in termini di sperimentazione di nuovi processi organizzativi, di evoluzione del ruolo dei professionisti sanitari e delle relazioni tra loro e con le persone assistite.

Art. 84 Telemedicina

Il Tecnico di neurofisiopatologia adotta, promuove e implementa, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di applicazioni tecnologiche innovative quali telemonitoraggio e teleassistenza con modalità basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, anche domiciliari, e teleconsulto, prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona presa in carico

Art. 85 Identità digitale

Il Tecnico di neurofisiopatologia mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 86 Emergenza sanitaria

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione delle autorità competenti, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, rispetta i protocolli di intervento, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora attivamente con gli altri operatori al fine di ridurre le criticità e le conseguenze dell'emergenza, contribuendo alla protezione della comunità e al benessere delle persone.

Art. 87 Emergenza digitale

Il Tecnico di neurofisiopatologia aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 88 Contenzione

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 89 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico di neurofisiopatologia è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico di neurofisiopatologia non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico di neurofisiopatologia non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico di neurofisiopatologia segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 90 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico di neurofisiopatologia, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 91 Discredito

Il Tecnico di neurofisiopatologia, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico di neurofisiopatologia non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico di neurofisiopatologia, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 92 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico di neurofisiopatologia, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TECNICO ORTOPEDICO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici ortopedici iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico ortopedico affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico ortopedico e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico ortopedico è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del piano terapeutico-riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione tecnico-clinica della persona assistita, progetta, realizza, adatta, applica e opera la fornitura e la messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, siano essi di natura funzionale o posturale, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di sostegno dell'apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i sistemi di seduta.

Il Tecnico ortopedico esercita la propria attività professionale per conto dell'azienda ortoprotesica di cui è titolare o per un'azienda pubblica o privata di cui è dipendente ovvero come libero professionista.

Il Tecnico ortopedico opera sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, erogando i dispositivi medici di cui ai livelli essenziali di assistenza agli aventi diritto, sia in regime privato, progettando, producendo e applicando tutti i dispositivi per l'apparato muscolo-scheletrico per le persone aventi bisogno.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico ortopedico è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti.

Ambito clinico-assistenziale

Il Tecnico ortopedico collabora alla redazione del progetto terapeutico riabilitativo individuale per definire la fattibilità e l'efficienza di un percorso ortoprotesico o di un ausilio tecnico, operando la presa in carico della persona assistita, previa diagnosi e indicazione funzionali del presidio da approntare.

Il Tecnico ortopedico svolge attività di consulenza presso gli ambulatori e i centri di alta specializzazione per la fattibilità di presidi di elevata personalizzazione.

Il Tecnico ortopedico addestra la persona assistita all'uso delle protesi, delle ortesi e degli ausili applicati; indica e propone, sulla base delle proprie responsabilità e conoscenze tecnico-professionali, la necessità del rinnovo di protesi, tutori, ortesi e ausili tecnici non più efficienti, in condizioni di usura critiche o a termine del ciclo di vita.

Ambito organizzativo-gestionale

Il Tecnico ortopedico pianifica il lavoro, organizza e gestisce i processi e gli atti di propria competenza, coordinando le persone all'interno della struttura di cui è responsabile.

Il Tecnico ortopedico presidia la qualità dei processi e dei protocolli di produzione, privilegiando logiche produttive basate sui principi della cosiddetta economia circolare e della compatibilità ambientale.

Il Tecnico ortopedico cura e garantisce direttamente l'assistenza dei presidi prodotti o forniti, eseguendo, in autonomia, monitoraggi tesi alla verifica del mantenimento in efficienza ed efficacia dei dispositivi immessi in servizio.

Ambito formativo e di ricerca

Il Tecnico ortopedico, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, è responsabile delle attività formative nei Corsi di Laurea in Tecniche Ortopediche ed è docente nelle materie caratterizzanti la professione.

Il Tecnico ortopedico promuove e partecipa ad attività di ricerca, sviluppo, innovazione e testazione clinica dei dispositivi medici, nonché di ricerca e sperimentazione su tutte le procedure, sui materiali e metodi in utilizzo della tecnica ortopedica, sui macchinari e sulla componentistica connessa alla robotica e all'intelligenza artificiale.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico ortopedico unisce alle competenze tecniche proprie della professione una adeguata e aggiornata preparazione nelle discipline di base delle scienze biomediche, per la comprensione degli aspetti e fenomeni più rilevanti dei processi fisiologici e patologici.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze di base, in materia informatica, linguistica, di legislazione sociale, di sicurezza sul lavoro e di organizzazione aziendale.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze trasversali, gestionali e organizzative finalizzate ad affrontare e risolvere problemi, nonché relazionali ai fini di una comunicazione efficace e della capacità di lavorare in gruppo.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze tecnico-professionali, basate sulla capacità di gestire il proprio lavoro, il rischio clinico e la riservatezza, di svolgere progetti di ricerca in collaborazione con altri professionisti e di progettare ed erogare programmi di formazione.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico ortopedico persegue, quali obiettivi specifici della professione: mantenere alto il valore della professione; far crescere il grado di responsabilizzazione dei singoli professionisti attraverso il miglioramento continuo delle competenze; promuovere e sviluppare modelli organizzativi e professionali innovativi e maggiormente funzionali in termini di efficacia ed efficienza; promuovere e applicare processi assistenziali appropriati, partendo dalla presa in carico della persona assistita e favorendo la continuità del rapporto assistenziale; assicurare e favorire l'integrazione multiprofessionale; garantire modalità realizzative di dispositivi ortoprotesici e ausili adeguate e aggiornate all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo di nuovi materiali, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, nonché delle normative nazionali ed europee applicabili.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico ortopedico cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Diagnosi

Il Tecnico ortopedico opera la presa in carico della persona assistita, previa diagnosi funzionale finalizzata al presidio da approntare.

Nella prima fase diagnostica, il Tecnico ortopedico attua la presa in carico della persona assistita, eseguendo la raccolta di dati clinici, abilità residue, competenze, esperienze, domanda ortoprotesica e aspettative, condizione familiare, sociale e ambientale.

Nella seconda fase diagnostica, il Tecnico ortopedico determina il livello di fattibilità del progetto ortoprotesico e la personalizzazione di ausili in genere.

Art. 55 Consulenza

Il Tecnico ortopedico svolge attività quale consulente nelle strutture sanitarie o nelle altre comunità professionali, istituzionali e sociali.

Il Tecnico ortopedico agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di Tecnici ortopedici riconosciuti esperti o specialisti.

Il Tecnico ortopedico, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico ortopedico, nell'esercizio professionale e in relazione alle caratteristiche del singolo caso, osserva le raccomandazioni espresse nelle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico ortopedico, nella realizzazione del dispositivo ortoprotesico, si avvale esclusivamente di pratiche convenzionali, ossia di metodologie tecniche e di materiali la cui efficacia e sicurezza sono ampiamente consolidate dalle buone pratiche, dall'esperienza e dalle validazioni scientifiche.

Art. 58 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico ortopedico, nella sperimentazione di dispositivi ortoprotesici con gli animali, realizza protesi, ortesi ed eventuali ausili per migliorare la qualità della vita dell'animale, avendo cura e attenzione a non provocare loro sofferenze o danni non inevitabili.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Tecnico ortopedico che svolge attività libero-professionale, quali, a titolo esemplificativo, di consulenza, di valutazione clinico funzionale, di progettazione del dispositivo, di rilevazione misure, di addestramento all'uso del dispositivo, di follow up riferiti al dispositivo e alla sua usura nel tempo, rispetta la leale concorrenza e si adopera affinché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 60 Equo compenso

Il Tecnico ortopedico che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico ortopedico è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico ortopedico può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico ortopedico rifiuta lo svolgimento di prestazioni professionali nel caso in cui siano in contrasto con i convincimenti professionali condivisi con la comunità scien-

tifica. Il rifiuto deve essere motivato e comunicato formalmente alla persona assistita e all'equipe.

Il Tecnico ortopedico si astiene dalla prestazione in caso di palese incongruità della prescrizione o di opinioni divergenti su questioni di carattere tecnico, assumendosi la responsabilità della decisione ed evitando di manifestare il dissenso in presenza della persona assistita.

Art. 62 Copertura assicurativa

Il Tecnico ortopedico è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico ortopedico, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico ortopedico, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 63 Sicurezza delle cure

Il Tecnico ortopedico partecipa alla gestione del rischio clinico, vigilando e segnalando alle autorità sanitarie gli atti professionali e la realizzazione e l'applicazione di dispositivi medici in violazione delle norme o dannosi alla salute della persona assistita.

Il Tecnico ortopedico esercita la propria attività in sedi appropriate alla dignità e al decoro della professione, i cui requisiti strutturali e di organizzazione degli spazi siano tali da garantire idonee condizioni di sicurezza, nonché di efficacia ed efficienza delle prestazioni, valorizzando le diverse abilità delle persone assistite e tutelando la loro riservatezza.

Art. 64 Continuità delle cure

Il Tecnico ortopedico garantisce la continuità delle cure alla persona assistita, sia con riguardo ai diversi professionisti integrati nella elaborazione, attivazione e realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, sia in relazione ai diversi livelli territoriali di assistenza.

Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico ortopedico, quale componente della equipe sanitaria e per le sue specifiche competenze, prende parte alla pianificazione delle cure, concorre alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo e alla individuazione dei dispositivi medici e dei relativi requisiti tecnici, attenendosi a quanto è stato oggetto di condivisione tra professionisti sanitari e persona assistita.

Art. 66 Ostinazione diagnostico-terapeutica

Il Tecnico ortopedico evita ogni ostinazione terapeutica e riabilitativa, perché lesiva della dignità e della salute della persona assistita.

Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico ortopedico segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona assistita.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 68 Medicina di genere

Il Tecnico ortopedico valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

Il Tecnico ortopedico rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 69 Certificazione

Il Tecnico ortopedico, qualora richiesto dalla persona assistita o dal legale rappresentante, rilascia dettagliata e formale certificazione della prestazione diagnostica svolta, attestando i dati clinici raccolti e gli esiti degli esami strumentali eseguiti, finalizzati alla progettazione del dispositivo ortesico o protesico o di personalizzazione di ausilio tecnico.

Il Tecnico ortopedico, nel caso in cui sia il responsabile per l'immissione in servizio di un dispositivo ortopedico, ne verifica la conformità e la sicurezza, sottoscrivendo l'attestato di conformità secondo la normativa applicabile.

Art. 70 Documentazione sanitaria

Il Tecnico ortopedico garantisce la tracciabilità dei processi lavorativi di propria competenza e dei quali assume responsabilità.

Il Tecnico ortopedico redige e gestisce il documento tecnico-funzionale che riporta i dati, le valutazioni e le annotazioni relative al proprio intervento professionale.

Il documento tecnico-funzionale garantisce la presa in carico della persona assistita e certifica l'intervento professionale in tutti i suoi aspetti e fasi cronologiche, da quella diagnostica a quella realizzativa del progetto ortoprotesico e di personalizzazione di ausilio tecnico, costituendo strumento di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti.

Il documento tecnico-funzionale è parte integrante della cartella clinica della persona assistita, con il fine di favorire il rapporto e lo scambio di informazioni con gli altri professionisti sanitari coinvolti nel percorso terapeutico-riabilitativo.

Il documento tecnico-funzionale deve essere redatto con precisione, diligenza e tempestività, in maniera completa e chiara, con l'impegno e la responsabilità del Tecnico ortopedico di tutelarne la riservatezza.

Art. 71 Prescrizione

La prescrizione medica costituisce un necessario documento, presupposto per un corretto piano terapeutico.

Qualora la prescrizione medica sia incompleta o presenti elementi di dubbio o tali da non garantire la sicurezza del dispositivo, il Tecnico ortopedico si confronta con il medico prescrittore a tutela della salute della persona assistita.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico ortopedico partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 73 Formazione continua

Il Tecnico ortopedico cura il costante aggiornamento professionale e delle proprie conoscenze tecnico-scientifiche che realizza attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e la buona prassi; allo stesso fine, pianifica, svolge e partecipa ad attività formative.

Il Tecnico ortopedico osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione.

Art. 74 Educazione alla salute

Il Tecnico ortopedico, relativamente ai propri ambiti di competenza professionale, educa la persona assistita sui comportamenti idonei a mantenere la salute, astenendosi da qualsivoglia finalità promozionale o commerciale.

Il Tecnico ortopedico favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario delle persone assistite e della comunità attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute e di prevenzione.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 75 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico ortopedico accoglie e supporta, nel rispetto delle specifiche competenze e delle norme applicabili, gli studenti e i tirocinanti, impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e trasmettendo un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard qualitativi e dal rispetto dei principi valoriali e deontologici.

Il Tecnico ortopedico cura l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti e dai tirocinanti a lui affidati, nell'osservanza del piano di studi del corso di laurea e delle regole dettate dalla struttura in cui opera.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico ortopedico partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico ortopedico comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico ortopedico provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico ortopedico, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico ortopedico adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico ortopedico collabora con l'organizzazione sanitaria a beneficio della salute delle persone, della comunità e dell'ambiente; segnala le carenze organizzative, i disservizi, le criticità e i ritardi nell'applicazione di disposizioni normative.

Art. 78 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico ortopedico, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, valorizza e sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche, contribuendo alla costante verifica delle modalità operative, alla elaborazione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o modalità procedurali, finalizzati a obiettivi di qualità, efficacia e funzionalità dei dispositivi ortoprotesici.

Art. 79 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico ortopedico, ove interpellato per esperienza e competenza professionale, collabora con le società industriali alla progettazione e sperimentazione di nuovi dispositivi migliorativi rispetto alla produzione attualmente disponibile.

Il Tecnico ortopedico non partecipa ad alcuna iniziativa commerciale o di altra natura avente finalità speculativa.

Art. 80 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico ortopedico, quando ricopre cariche extraprofessionali, non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

PARTE XVIII - SANITÀ DIGITALE

Art. 81 Medicina digitale

Il Tecnico ortopedico si avvale di dispositivi e ausili tecnologici innovativi, che possano migliorare la salute della persona assistita, con particolare riferimento a meccanica, meccatronica, bionica, elettronica o intelligenza artificiale.

Art. 82 Telemedicina

Il Tecnico ortopedico, al fine di soddisfare specifiche esigenze della persona assistita nel processo di cura, previa valutazione dell'adeguatezza del contesto ambientale e delle competenze della persona assistita e delle persone di riferimento nell'utilizzo degli strumenti tecnologici, si avvale della telemedicina, garantendo servizi di formazione, di consulenza e di assistenza, anche da remoto, sull'utilizzo corretto e sulla gestione domiciliare del dispositivo ortoprotesico.

Art. 83 Identità digitale

Il Tecnico ortopedico mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 84 Emergenza sanitaria

Il Tecnico ortopedico, nelle situazioni di emergenza sanitaria, mette a disposizione le proprie competenze professionali, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento della situazione di crisi e si adopera per assicurare la continuità delle prestazioni a salvaguardia della salute delle persone, delle comunità e dell'ambiente.

Art. 85 Emergenza digitale

Il Tecnico ortopedico aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico ortopedico, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico ortopedico, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali, basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 86 Calamità naturali

Il Tecnico ortopedico, in caso di calamità naturali, mette a disposizione le proprie competenze professionali, allo scopo di prevenire e alleviare la sofferenza umana.

Art. 87 Missioni umanitarie

Il Tecnico ortopedico si mette a disposizione delle istituzioni pubbliche o private che organizzano missioni umanitarie, al fine di supportare le popolazioni con problematiche ortoprotesiche.

Art. 88 Contesti bellici

Il Tecnico ortopedico, che opera in un contesto bellico, si mette a disposizione delle istituzioni pubbliche al fine di collaborare nell'organizzazione delle attività e nell'erogazione delle prestazioni richieste.

Art. 89 Contenzione

Il Tecnico ortopedico è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 90 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico ortopedico è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico ortopedico non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico ortopedico non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 91 Comparaggio

Il Tecnico ortopedico si astiene da ogni attività finalizzata ad agevolare interessi economici estranei all'esercizio della professione.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 92 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico ortopedico, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 93 Discredito

Il Tecnico ortopedico, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico ortopedico non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico ortopedico, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 94 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico ortopedico, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e lo impegna alla tutela della salute della persona, della salute pubblica, dell'ambiente e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la

dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acqui-

site e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

Parte VIII - Competenza

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

Parte IX - Riservatezza e segreto professionale

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse come definita dal decreto istitutivo del profilo professionale, dagli ordinamenti didattici del corso di laurea e dal presente Codice deontologico.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico-professionale, gestionale e organizzativa, le attività di propria competenza e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro.

Art. 50 Ambiti professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in relazione alle proprie competenze ed agli ambiti riconducibili al fine della professione, esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza nell'ambito di aziende pubbliche o private, enti e/o associazioni o come libero professionista in maniera singola o associata.

Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, qualora dipendente di enti pubblici deputati alle attività di controllo, verifica, istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate, con funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, valutazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di sanità pubblica e veterinaria.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile della pianificazione, esecuzione e qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale; collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro con riferimento alla struttura in cui opera e, in caso di attività libero professionale, con i rispettivi committenti e con i soggetti con cui si relaziona.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può gestire, dirigere, coordinare gruppi di lavoro, servizi e organizzazioni semplici o complesse.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esegue specifiche valutazioni dei rischi, formula pareri tecnici e di consulenza, esegue attività istruttorie, di conformità normativa, verifiche di impianti dei processi produttivi e organizzativi finalizzati alla redazione della documentazione aziendale e quant'altro previsto di propria competenza a tutela della salute e a fini di protezione e sostenibilità ambientale in un'ottica di On Health e Planetary Health.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro elabora, partecipa, gestisce e verifica sistemi di qualità in relazione sia alle norme tecniche sia ai sistemi di accreditamento certificativo e sanitario.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività di studio, di ricerca, di didattica e consulenza professionale negli ambiti e luoghi dove è richiesta la propria competenza professionale.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove la cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute, propone azioni finalizzate alla rimozione del rischio negli ambienti di vita e di lavoro e incentiva i corretti comportamenti, nonché appropriati stili di vita in relazione ai fattori determinanti la salute e la sicurezza ambientale nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Consulenza

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge consulenza professionale, individuale o in team interdisciplinari.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ricorre, ove necessario, alla consulenza di altri professionisti esperti e di istituzioni sanitarie e non, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità del proprio intervento professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso delle necessarie competenze svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa.

Art. 55 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro garantisce adeguatezza e qualità delle proprie prestazioni professionali, osservando le linee guida e le buone pratiche e garantendo un costante aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa inerente alla professione e delle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

Art. 56 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non effettua attività o prestazioni né utilizza procedure e pratiche non convenzionali non supportate da dati di efficacia.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si impegna a promuovere interventi basati su evidenze scientifiche riconosciute e aggiornate.

Art. 57 Libera professione intramoenia

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge attività intramoenia secondo la normativa applicabile e in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera.

Art. 58 Equo compenso

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione profes-

sionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è tenuto ad avvertire il committente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la committenza siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 59 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro al quale vengano poste richieste di prestazioni che contrastino con il proprio convincimento tecnico e professionale basato su evidenze scientifiche ovvero con le norme del Codice deontologico, informa di tale convincimento e non accoglie le richieste.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si astiene dall'assunzione o dalla prosecuzione dell'incarico, qualora la sua esecuzione possa costituire un pericolo per la sicurezza delle persone o dell'ambiente.

Art. 60 Copertura assicurativa

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante a qualunque titolo in una struttura pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Art. 61 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere la qualità delle prestazioni, la sicurezza o la salute della persona.

PARTE XIII - MEDICINA DI GENERE

Art. 62 Medicina di genere

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale sia personalizzato anche in considerazione delle

differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla gestione e valutazione dei rischi, ai provvedimenti e alle azioni intraprese, il cui interesse primario deve tener conto della persona e del contesto in cui la stessa è inserita.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XIV - Documentazione

Art. 63 Documentazione

Le valutazioni e la documentazione tecnico-sanitaria redatta nel corso di ispezione, accertamento, verifica, campionamento, le relazioni tecniche e sanitarie e tutti gli atti connessi al controllo e alla rilevazione delle conformità o non conformità al fine di promuovere gli interventi di prevenzione, nell'ambito della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, devono rappresentare i fatti e le circostanze rilevate in modo oggettivo, chiaro, preciso, completo e puntuale.

L'attestazione e la certificazione redatte dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a esito delle attività di valutazione, verifica e controllo, costituiscono una fase rilevante delle attività professionali di competenza, sia per il loro valore probatorio sia in quanto documenti sanitari prodotti sulla base di valutazioni tecnico-sanitarie effettuate in ambienti di vita e di lavoro.

Le attestazioni e le certificazioni sono rilasciate dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agli interessati legittimati a richiederle, nel rispetto delle modalità formali previste dagli enti pubblici di appartenenza.

Nel caso di funzioni pubbliche di vigilanza e controllo, i contenuti dei verbali d'ispezione in uso devono essere conformi alla normativa e devono essere redatti con una terminologia chiara, non suscettibile di interpretazioni, e facilmente comprensibile, limitandosi alla descrizione dei fatti delle persone, delle operazioni compiute e delle dichiarazioni rese o assunte, quindi della situazione oggettivamente rilevata in modo più completo e preciso possibile.

I soggetti ai quali sono rivolte le attività di ispezione, salvo vincoli di riservatezza previsti dalla norma o dal singolo procedimento, sono informati in maniera chiara e appropriata sulle azioni in essere e sugli eventuali procedimenti che dagli stessi potrebbero insorgere.

Parte XV - Formazione continua

Art. 64 Formazione continua

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rispetta la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari, mantiene e aggiorna costantemente le proprie competenze con particolare attenzione al contesto in cui svolge la propria attività, acquisendo competenze multidisciplinari e innovative per rispondere all'evoluzione della normativa inerente alla professione e alle evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative.

PARTE XVI - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 65 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, effettua attività di insegnamento in ambito accademico, nella formazione permanente e in tutti gli altri contesti ove sia richiesta e trasmette agli studenti un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard della qualità professionale, dai valori etici e dalle norme deontologiche, favorendone l'autonomia critica.

Art. 66 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, la sede di lavoro, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 67 Rapporti con l'organizzazione sanitaria, con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, per quanto di propria competenza, collabora con i soggetti pubblici o privati a beneficio della salute pubblica, prediligendo una visione di One Health quale modello basato sull'integrazione di discipline diverse che riconoscono come la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si rende disponibile a fornire il proprio contributo nell'ambito della ricerca scientifica di interesse professionale.

Art. 68 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire indebiti vantaggi in ambito personale o professionale.

Parte XVII - Sanità digitale

Art. 69 Sanità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro promuove e favorisce l'applicazione delle tecnologie digitali per migliorare l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei servizi e delle attività sanitarie di prevenzione e di valutazione dei rischi, la comunicazione e la trasparenza nei confronti dei destinatari delle prestazioni, nella massima tutela della riservatezza dei dati trattati da tali tecnologie avanzate.

Art. 70 Identità digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro utilizza i sistemi informatici in maniera responsabile, custodendo con cura le proprie credenziali e assicurando la protezione dei dati e delle informazioni.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si impegna a prevenire usi impropri o non autorizzati dei sistemi digitali in cui opera.

Parte XVIII - Emergenza

Art. 71 Emergenza sanitaria e ambientale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro presta la propria attività in caso di emergenza sanitaria o ambientale, catastrofi e calamità naturali o contesti di guerra, missioni umanitarie o di pace, favorendo il ripristino di ambienti di vita e di lavoro che consentano maggiori garanzie di salubrità e sicurezza, mettendosi a disposizione delle autorità pubbliche e delle organizzazioni deputate alla gestione dell'emergenza stessa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coinvolto nella gestione della crisi partecipa ai processi decisionali delle autorità competenti e contribuisce all'adozione di specifiche strategie e interventi mirati a garantire la salubrità temporanea ed emergenziale degli ambienti.

Art. 72 Emergenza digitale

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Parte XIX - Comportamenti vietati

Art. 73 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 74 Comparaggio

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rifiuta ogni forma di comparaggio.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 75 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro agisce secondo principi di integrità e indipendenza professionale, evitando qualsiasi conflitto di interesse, favoritismo o comportamento che possa compromettere l'etica della professione.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 76 Discredito

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro deve basare il proprio rapporto con i colleghi sul rispetto reciproco e riconoscerne il ruolo.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

CODICE DEONTOLOGICO

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 77 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici della riabilitazione psichiatrica iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della riabilitazione psichiatrica affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della riabilitazione psichiatrica e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è il professionista sanitario che, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi e psicoeducativi sulla persona con disabilità psichica.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica:

- collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità della persona assistita, analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
- collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo della persona assistita;
- attua interventi volti all'abilitazione e alla riabilitazione delle persone assistite, alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, a un'attività lavorativa;
- opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
- opera in relazione alle famiglie e al contesto sociale delle persone assistite, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
- collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nelle persone assistite, in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si pone come obiettivo principale il recupero o l'acquisizione del miglior funzionamento personale e sociale possibile della persona assistita con disabilità psichica, promuovendone l'integrazione nella comunità e la migliore qualità di vita.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, dopo aver valutato le diverse aree di funzionamento, persegue attraverso il progetto terapeutico riabilitativo e il relativo piano di intervento, il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile della persona assistita in relazione alle condizioni psichiche, finalizzato all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Diagnosi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica ha la responsabilità delle procedure diagnostico-funzionali e terapeutiche che applica.

Art. 55 Consulenza

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge attività di consulenza, ponendo i propri saperi e abilità a disposizione della propria e di altre professioni sanitarie.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica opera sulla base delle evidenze accreditate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica può mettere in atto, sotto la propria responsabilità, pratiche non convenzionali, nel rispetto della sicurezza della persona assistita e del decoro e della dignità della professione, senza mai sottrarre la persona a trattamenti specifici e scientificamente consolidati; in questi casi richiede sempre alla persona assistita o alla persona di riferimento, in qualità di legale rappresentante, l'espressione di specifico consenso, previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali modelli, in relazione alla loro sicurezza e non dannosità.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica opera in regime di dipendenza o in altro regime collaborativo con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o con enti pubblici e privati ovvero in regime libero professionale.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato

Art. 60 Equo compenso

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Nel caso in cui vengano richieste prestazioni che contrastino con il proprio giudizio professionale e con i convincimenti condivisi con la comunità scientifica, il Tecnico della riabilitazione psichiatrica rifiuta di prestare la propria opera.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica esercita la propria libertà di coscienza nel caso di richieste di prestazioni professionali che contrastino con le concezioni etiche proprie e quelle espresse in questo Codice.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in entrambi i casi precedenti, fornisce alla persona ogni informazione e chiarimento.

Art. 62 Attività commerciali e dispositivi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si astiene da qualsiasi attività commerciale connessa all'esercizio professionale.

Sono ammessi contributi economici, nelle forme previste dalla legge, finalizzati alla ricerca scientifica.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica promuove la cultura della sicurezza; opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona, contribuisce con gli altri professionisti sanitari alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si attiva per garantire la continuità delle cure alla persona assistita; in caso di indisponibilità o impedimenti, pone in essere azioni tese a garantire la sostituzione adeguata, il passaggio di informazioni e l'accompagnamento della persona assistita, coinvolgendo l'equipe e le reti territoriali.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa alla pianificazione condivisa delle cure negli ambiti di propria competenza.

Art. 67 Abbandono e ostinazione terapeutica e riabilitativa

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica evita, per quanto di propria competenza, sia l'abbandono, sia l'ostinazione terapeutica e riabilitativa.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica adegua i propri carichi di lavoro al fine di non pregiudicare la qualità dell'intervento professionale e la sicurezza della persona assistita.

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 69 Medicina di genere

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla disforia di genere.

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 70 Certificazione

La certificazione identifica e descrive un fatto direttamente verificato o un atto effettuato dal Tecnico della riabilitazione psichiatrica connesso al profilo professionale e viene rilasciata su richiesta della persona assistita o del legale rappresentante.

Art. 71 Documentazione sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è responsabile della redazione della documentazione sanitaria di propria competenza e ne tutela la riservatezza; tale documentazione è redatta chiaramente, con diligenza e completezza.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Art. 73 Formazione continua

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica mantiene la propria conoscenza e competenza professionale a livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica riabilitativa e interdisciplinare.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, nel rispetto della normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, adegua la propria competenza con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica implementa la propria capacità di autovalutazione delle competenze professionali, specifiche e trasversali.

Art. 74 Educazione alla salute

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla promozione della salute mentale e del benessere della persona e della comunità attraverso attività di sensibilizzazione, di educazione alla salute e prevenzione primaria sul territorio.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 75 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica progetta, svolge e partecipa ad attività di supervisione, tutoraggio e formazione degli studenti e dei tirocinanti, promuovendo l'apprendimento dei principi etici e delle norme deontologiche, assumendo un atteggiamento responsabile nella loro preparazione umana e professionale.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, qualora sorgano contrasti circa la corretta presa in carico della persona assistita, che implichino una limitazione delle cure o del decoro dell'esercizio professionale, segnala la situazione all'Ordine, nell'interesse della persona assistita e della propria sfera di autonomia professionale.

Art. 78 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche contribuendo, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, alla costante verifica delle modalità operative, alla produzione, aggiornamento e diffusione di nuove conoscenze e alla creazione di reti di supporto professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 79 Telemedicina

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica utilizza strumenti di teleriabilitazione secondo modalità basate su evidenze scientifiche.

Art. 80 Identità digitale

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 81 Emergenza sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona assistita e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 82 Emergenza digitale

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 83 Missioni di pace e contesti bellici

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso fondando il proprio agire sui valori della dignità della persona e dell'equità.

Art. 84 Contenzione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 85 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 86 Comparaggio

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non stipula accordi illeciti al fine di favorire, a fronte di pagamento o promessa di denaro o qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi, l'erogazione di prestazioni sanitarie presso aziende o strutture diverse da quelle in cui opera e a cui la persona si è rivolta.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 87 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 88 Discredito

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 89 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici sanitari di laboratorio biomedico iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III - Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è il professionista sanitario che, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea e che eroga servizi alla persona al fine di tutelarne la salute, attraverso specifici interventi in ambito sanitario, sia individualmente, sia in equipe multiprofessionali.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico opera all'interno di organizzazioni, pubbliche o private, con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale o di volontariato, esercita la propria attività secondo le proprie specifiche competenze, nell'interesse della comunità, ponendo al centro la persona assistita.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge la propria attività negli ambiti della medicina di laboratorio, igiene e sanità animale e alimentare, galenica, controllo ambientale e sanità pubblica, intervenendo nelle fasi del processo analitico e produttivo.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa, garantendo qualità e sicurezza, ai percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali delle patologie acute e croniche, della galenica magistrale, della medicina trasfusionale e di precisione, del contenimento delle infezioni correlate all'assistenza, della diagnostica citologica e microbiologica, della valutazione macroscopica e cito-istologica, delle indagini tossicologiche, della procreazione medicalmente assistita e della medicina di prossimità e territoriale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è figura di riferimento per il governo e la gestione dei sistemi point of care testing in tutte le forme di utilizzo, sia ospedaliere, sia territoriali, con responsabilità del corretto utilizzo della strumentazione, della verifica dei dati analitici, del loro allineamento con il laboratorio di riferimento, della formazione, certificazione e monitoraggio delle competenze degli utilizzatori.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge attività laboratoristiche a scopo di diagnostica clinica e di ricerca, perseguendo obiettivi coerenti con il quesito diagnostico in funzione della personalizzazione della cura, assicurando qualità e sicurezza del prodotto analitico per la presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Diagnosi

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico realizza le procedure diagnostiche a supporto della clinica e della cura, garantisce lo screening, i controlli preventivi e partecipa ai percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali aziendali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, secondo protocolli operativi condivisi, collabora agli orientamenti diagnostici dell'equipe, contribuendo con le proprie peculiari conoscenze e competenze.

Art. 55 Consulenza

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora richiesto, svolge consulenza professionale individuale o in equipe.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico fornisce il proprio parere tecnico-professionale sulle caratteristiche delle tecnologie, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle stesse. Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico si rende parte attiva e integrante del governo clinico e contribuisce alla qualità dei servizi favorendo la creazione di un ambiente in cui possa svilupparsi l'eccellenza dell'assistenza sanitaria.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nel ruolo di amministratore dei processi, con rigore metodologico, concorre a garantire la qualità dei campioni biologici, dei risultati dei test diagnostici e dei processi lavorativi dei quali ha la responsabilità e agisce nel rispetto di protocolli operativi e procedure, verificandone nel tempo l'efficacia e adeguandole al progresso e all'innovazione scientifica e tecnologica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico si attiene a dati scientifici verificati e in accordo con i principi della medicina basata sulle evidenze; utilizza tecnologie e metodiche diagnostiche la cui efficacia e sicurezza sono state scientificamente provate; conforma il proprio operato alle linee guida, raccomandazioni e buone pratiche elaborate dalle comunità scientifiche di riferimento.

Art. 57 Indagini necroscopiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico prende parte ai riscontri diagnostici e alle autopsie giudiziarie e, nella consapevolezza che tutte le azioni in sala settoria sono giustificate da un preciso e determinato fine diagnostico e sono pertinenti alle indagini da effettuare, svolge la propria attività con professionalità, competenza e autonomia, secondo principi di umanità e rispetto del corpo senza vita, quale vestigio di una pregressa esistenza umana.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala alla direzione sanitaria e agli organi competenti ogni mancanza di rispetto o decoro nei confronti del cadavere, nonché al responsabile della gestione del rischio clinico ogni eventuale inadeguatezza della sala settoria o degli strumenti utilizzati, che possa invalidare l'esame o arrecare danno alla sicurezza degli operatori.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora il cadavere sia oggetto di procedimento dell'autorità giudiziaria, si uniforma alle direttive impartite dalla stessa.

Art. 58 Fecondazione assistita

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che opera nell'ambito della procreazione medicalmente assistita partecipa ai diversi processi di laboratorio e alle procedure di fecondazione assistita, garantendo risultati affidabili in osservanza della normativa applicabile.

Art. 59 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico favorisce e mette in atto tutti gli interventi tecnologici in grado di sostituire, in modo scientificamente valido, la sperimentazione con gli animali; effettua sperimentazione con gli animali secondo protocolli, in ambienti

idonei e dedicati, solo se approvata e improntata a finalità scientifiche con fondate aspettative di progresso della scienza medica, nell'interesse della persona o della comunità, nel rispetto e salvaguardia degli aspetti bioetici, con mezzi idonei a evitare ogni sofferenza non indispensabile, nel rispetto degli animali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico esercita la libertà di coscienza in merito alla sperimentazione con gli animali.

Art. 60 Tutela di dati genetici e campioni biologici

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico tutela la riservatezza dei donatori e dei riceventi quando raccoglie, conserva e utilizza materiale biologico stoccato nelle biobanche, nonché dati e informazioni personali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, consapevole che ogni test genetico può essere attuato solo se espressamente autorizzato dalla persona, vigila affinché dati genetici e campioni biologici vengano utilizzati solo per le finalità indicate nel consenso, senza scopo di lucro, assicurando sicurezza e riservatezza, e che il rifiuto di prestare il consenso o la sua revoca non porti ad alcuna forma di discriminazione nei confronti della persona.

Art. 61 Liberi professionisti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in regime di libera professione intramoenia, adegua il proprio compenso alle disposizioni aziendali purché conformi alla normativa applicabile e al presente Codice deontologico.

Art. 62 Equo compenso

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 63 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rifiuta di eseguire prestazioni professionali che contrastino con le evidenze scientifiche.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esegue test diagnostici e altri atti e prestazioni professionali se la persona ha espresso dissenso ovvero ha revocato il consenso precedentemente espresso; è fatta salva l'esecuzione di ordini legittimi emessi dall'autorità competente in materia di igiene e profilassi pubblica, in conformità con le disposizioni di legge e in presenza dei relativi presupposti.

Art. 64 Copertura assicurativa

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 65 Sicurezza delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove la sicurezza delle cure attraverso il miglioramento continuo della qualità, dei processi di accreditamento, della gestione del rischio clinico, della formazione connessa all'inserimento dei nuovi colleghi e del personale di supporto, favorendo la crescita professionale e la trasversalità delle competenze.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove il benessere organizzativo, instaura sul luogo di lavoro rapporti interpersonali improntati alla comprensione e alla correttezza e contrasta ogni tipo di violenza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è responsabile della cura, del governo delle tecnologie, dei metodi con cui opera e ne assicura il funzionamento conforme agli standard.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico osserva le procedure e le pratiche per garantire la biosicurezza, evitando l'utilizzo improprio di agenti chimici e biologici; effettua valutazioni preventive del rischio derivante dai campioni trattati e adotta le precauzioni necessarie per evitare il rilascio nell'ambiente di agenti infettanti o modificati geneticamente, anche in stretta collaborazione con i servizi di prevenzione e protezione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è impegnato nella salvaguardia ambientale, a difesa e protezione dell'ecosistema, attento a un uso appropriato e consapevole di prodotti chimici, soprattutto se pericolosi o nocivi, utilizzando in maniera razionale le risorse naturali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mette in atto strategie di prevenzione, attraverso precauzioni di biocontenimento e adozione di specifiche misure di protezione,

al fine di tutelare la salute delle persone e dell'ambiente; rispetta le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, mettendo in atto misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione ad agenti chimici e biologici.

Art. 66 Continuità delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico nell'ambito della medicina di prossimità e di iniziativa prende parte alla relazione di cura con umanità, empatia e gentilezza; nell'ambito della medicina di continuità tra ospedale e territorio, delle cure primarie e domiciliari, nonché della rete di prevenzione, opera attraverso l'applicazione di modelli organizzativo-gestionali, in sinergia con le altre professioni.

Art. 67 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico prende parte, secondo ruoli e funzioni nell'ambito dei centri prelievi, alla presa in carico della persona assistita, alla valutazione delle caratteristiche pre-analitiche relative alla tipologia e variabilità dei campioni, tracciabilità e condizioni di trasporto.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa, con gli altri operatori delle equipe multiprofessionali, alla pianificazione degli interventi diagnostici territoriali, garantendo la qualità analitica attraverso la gestione dei controlli di qualità e gli interventi tecnico-professionali per assicurare la funzionalità ottimale delle strumentazioni utilizzate.

Art. 68 Donazione organi, tessuti e sangue

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove la corretta informazione sulla donazione di organi, tessuti e sangue quale atto gratuito di solidarietà, e partecipa per gli ambiti di competenza ai relativi percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali.

Art. 69 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita, proponendo soluzioni che contribuiscono all'efficienza e all'efficacia dei modelli organizzativi della struttura in cui opera.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 70 Medicina di genere

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla diagnostica di laboratorio finalizzata alla personalizzazione delle cure e al valore prognostico e di follow up degli indici di laboratorio sulla base delle differenze di genere.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 71 Certificazione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in conformità a indicatori e standard di qualità condivisi, valuta e interpreta il risultato della propria attività e, con la validazione tecnica, definita autorizzazione tecnica, lo attesta, attraverso l'utilizzo della firma autografa, elettronica o digitale.

Art. 72 Refertazione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è responsabile dei processi lavorativi di propria competenza, di cui garantisce qualità, sicurezza e tracciabilità, dei dati analitici prodotti, delle attività di pertinenza nei diversi ambiti sanitari in cui opera e di quanto necessario al conseguimento di un referto finale.

Il Tecnico di laboratorio partecipa al referto finale, mediante firma autografa, elettronica o digitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità del proprio operato.

Art. 73 Documentazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico redige la documentazione sanitaria riferita al proprio ambito di competenza con chiarezza, puntualità e completezza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico conserva e custodisce sia la documentazione redatta sia quella a lui affidata, anche nel rispetto della normativa e dei principi relativi al segreto professionale e alla riservatezza.

Art. 74 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 75 Formazione continua

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mantiene il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, aggiorna le proprie competenze nelle diverse aree specialistiche, individua, secondo le proprie necessità, gli idonei strumenti di formazione.

Art. 76 Educazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove l'adozione di corretti stili di vita e l'adesione agli screening.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico supporta interventi formativi e informativi rivolti alla comunità per la corretta preparazione al prelievo ematico o alla raccolta di campioni biologici.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove interventi formativi e informativi rivolti alla persona per renderla autonoma nel corretto utilizzo di dispositivi di autotest.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, mette a disposizione degli studenti le proprie conoscenze, competenze, esperienze e abilità professionali, anche attraverso l'impegno in attività tutoriali e docenza in ambito universitario, nonché nella direzione delle attività didattiche.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento nelle attività tutoriali; è responsabile della formazione degli studenti, attuata attraverso attività di tirocinio e insegnamenti teorico-pratici, e cura l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti a lui affidati.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nell'esercizio tutoriale, interviene sui punti nodali del processo di apprendimento in modo efficace, inquadrando l'attività formativa come un'esperienza caratterizzata dall'acquisizione di nuove conoscenze teorico-pratiche e dallo sviluppo di competenze operative, di capacità decisionali e di operare in equipe multiprofessionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico contribuisce all'esperienza formativa del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, attuando il progetto formativo e assumendo incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione

dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico collabora con l'organizzazione sanitaria al fine di raggiungere un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti per la tutela della salute; orienta il proprio agire professionale garantendo indipendenza di giudizio e perseguendo l'appropriatezza clinica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa alle scelte strategiche relative alle apparecchiature, strumenti, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, con i quali espleta la propria attività lavorativa e per i quali contribuisce ai processi di sorveglianza.

Art. 80 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, partecipa alle attività svolte dalle società e associazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla produzione scientifica, all'aggiornamento, alla divulgazione e allo scambio di informazioni tecnico-professionali.

Art. 81 Rapporti con le associazioni di cittadini

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico collabora con le associazioni formate da cittadini per favorire la condivisione di conoscenze e promuovere programmi di informazione allo scopo di tutelare il diritto alla salute.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 82 Medicina digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico acquisisce e aggiorna le competenze per l'utilizzo degli strumenti digitali e le adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è il professionista sanitario di riferimento per l'implementazione e la gestione dei sistemi informativi di laboratorio e per il corretto utilizzo dei database informatici correlati alle diverse attività sanitarie di pertinenza. Tali competenze sono sviluppate anche attraverso specifici percorsi formativi universitari post-base.

Art. 83 Telemedicina

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico utilizza strumenti e servizi informatici o telematici in conformità alle normative in materia di riservatezza e sicurezza informatica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico utilizza la telemedicina in quanto la stessa favorisce un contatto continuativo con la persona assistita e consente di raccogliere con regolarità e appropriatezza dati e informazioni.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico informa la persona assistita e le persone di riferimento circa l'attività di diagnostica di laboratorio decentrata e cura la loro formazione sull'utilizzo delle strumentazioni diagnostiche domiciliari e sulle possibilità di supporto tecnico da remoto.

Art. 84 Identità digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 85 Emergenza sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di emergenza conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 86 Emergenza digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 87 Missioni umanitarie e di pace

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico contribuisce alla cooperazione internazionale attraverso attività di sensibilizzazione sul territorio, organizzando eventi, formazione agli operatori sanitari e sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

Art. 88 Contesti bellici

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che presta servizio in ambito bellico assicura il più alto livello di competenza, ponendosi a disposizione degli organi di riferimento.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non partecipa alla produzione di armamenti biologici o biotecnologici.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 89 Contenzione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 90 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 91 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 92 Discredito

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari. Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 93 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico sanitario di radiologia medica affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico sanitario di radiologia medica e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è il professionista sanitario, iscritto al relativo albo professionale, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, negli ordinamenti didattici e nel presente Codice deontologico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita in autonomia e in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori erogando un servizio alla persona e alla comunità ponendole al centro del proprio agire.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nella rete ospedaliera e territoriale, in regime di dipendenza o libero professionale o nelle industrie di settore impegnate nella produzione di apparecchiature, accessori e tecnologie utilizzate nell'ambito della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole di essere un professionista inserito in un contesto sanitario ampio e articolato e riconoscendone il valore, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, dei colleghi, degli altri professionisti sanitari e operatori e delle istituzioni con le quali è chiamato a operare e orienta il proprio agire al bene della persona assistita, delle persone di riferimento e della comunità. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica tecnico-diagnostica, dell'organizzazione, dell'educazione, della formazione e della ricerca.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita attività basate sulle proprie competenze, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze, sulle abilità tecniche e non tecniche, sulle innovazioni organizzative e tecnologiche, sulla formazione e ricerca.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce la conduzione ottimizzata della prestazione diagnostica o terapeutica assumendosi la responsabilità dell'erogazione, contribuendo alla qualità del processo e del prodotto finale, verificando che l'esito sia utile e significativo per il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale della persona assistita o della comunità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della raccolta dei dati anamnestici connessi al proprio intervento professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie a lui affidate e, nella presa in carico della persona assistita, adotta le metodologie e le precauzioni più adeguate, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli di qualità, assicurando che le apparecchiature e i presidi utilizzati siano mantenuti in piena efficienza.

Art. 52 Radiologia pediatrica

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole della maggior radiosensibilità dell'organismo della persona in età pediatrica e lo protegge da ogni esposizione non indispensabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica utilizza tecniche diagnostiche e terapeutiche appropriate rispetto all'età, al peso e alla condizione clinica della persona in età pediatrica, assicurandosi che siano adottate tecnologie e tecniche di ottimizzazione adeguate, garantendo un ambiente rassicurante.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'integrità psicofisica della persona in età pediatrica in tutte le fasi della prestazione erogata e pone particolare attenzione alla comunicazione che deve essere sempre chiara, semplice ed esaustiva.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa attivamente alle attività di revisione e miglioramento dei protocolli di radiologia pediatrica, contribuendo alla loro ottimizzazione e aggiornamento continuo basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 53 Radiologia veterinaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, svolge la propria attività professionale ai fini diagnostici e terapeutici a favore degli animali, ponendo attenzione agli aspetti di ottimizzazione e radioprotezione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'animale in quanto essere senziente, partecipa al progetto di diagnosi e terapia insieme ad altri professionisti sanitari e operatori e condivide con la persona di riferimento le informazioni relative alle proprie prestazioni.

Art. 54 Radiologia e beni culturali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, è responsabile della sicurezza e integrità dei beni culturali e storici che sottopone a esame radiologico.

Art. 55 Obiettivi

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nella propria autonomia professionale, valuta, decide e agisce al solo fine di tutelare la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi, indagini, prestazioni a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica, mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica e ogni altra tecnologia o agente fisico idoneo a generare rappresentazioni del corpo umano, dei suoi organi e delle loro funzioni, nonché attraverso gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Art. 56 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 57 Procedure diagnostiche e terapeutiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica realizza le procedure diagnostiche e terapeutiche a supporto della clinica e della cura, garantisce lo screening, i controlli preventivi e partecipa ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, contribuendo con le proprie peculiari conoscenze e competenze.

Art. 58 Consulenza

Il Tecnico sanitario di radiologia medica agisce in base alla competenza acquisita e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di colleghi esperti o specialisti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica presta consulenza, ponendo la propria competenza a disposizione della propria e delle altre comunità professionali, delle istituzioni, nonché di qualsiasi altro ente, organizzazione o realtà che necessiti delle sue competenze in ambito sanitario, sociale, culturale o scientifico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica svolge attività di perito o consulente tecnico se è in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche ed esperienza professionale su quanto è oggetto del procedimento.

In qualità di perito o consulente tecnico, il Tecnico sanitario di radiologia medica procede ad accertamenti e valutazioni tecnico-forensi con rigore metodologico e basandosi su evidenze scientifiche; svolge l'incarico nel rispetto della persona e si attiene ai principi del presente Codice deontologico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si astiene dallo svolgimento della perizia o della consulenza tecnica nei casi di potenziale conflitto di interesse.

Art. 59 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce attivamente, con rigore metodologico, alla ricerca, alla definizione e aggiornamento delle raccomandazioni previste dalle linee guida, delle buone pratiche, dei protocolli e delle procedure, nonché alla elaborazione e stesura dei manuali della qualità delle strutture in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica vigila sulla corretta applicazione delle linee guida e delle buone pratiche nell'esercizio professionale e segnala al proprio Ordine ogni attività inappropriata o non basata su evidenze scientifiche.

Art. 60 Indagini su cadaveri

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge la propria attività professionale su cadaveri, ne rispetta la dignità, trattandoli con cura e discrezione durante tutto il processo di esame.

Art. 61 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nelle attività di sperimentazione con gli animali, persegue il fine di migliorare la tutela della salute della persona e la salvaguardia dell'ambiente, si impegna a rispettare gli animali e a evitare loro sofferenze.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nel quadro dell'ordinamento vigente, partecipa alle ricerche programmate e ai progetti sperimentali scientificamente validi con modelli animali metodologicamente appropriati e statisticamente congrui.

Art. 62 Riservatezza e anonimato

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la dimensione privata della persona assistita e pone attenzione anche alla condivisione delle immagini e dei dati clinici limitandola alle persone che partecipano al progetto di cura e, in caso di uso autorizzato in contesti didattici e di ricerca, omettendo indicazioni che consentano di identificare la persona a cui si riferiscono.

Art. 63 Equo compenso

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professio-

nale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 64 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora ravvisi che le tecniche diagnostiche o terapeutiche connesse alle prestazioni prescritte siano inappropriate o addirittura dannose per la salute della persona assistita, è tenuto a manifestare il proprio convincimento ai professionisti responsabili della prescrizione; nei casi di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della decisione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che rilevi una condizione di alterazione psicofisica di un professionista sanitario o di altro operatore nelle sue funzioni, si adopera per tutelare la persona assistita, la dignità della professione e il professionista stesso, anche effettuando le opportune segnalazioni agli organi competenti e, nel caso di attività in equipe, astenendosi eventualmente dalla prestazione.

Art. 65 Copertura assicurativa

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Parte XIII - Cura

Art. 66 Sicurezza delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce la sicurezza delle cure utilizzando in modo appropriato le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative e partecipando alle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio in sanità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la cultura della sicurezza negli ambienti in cui esercita la professione attraverso la corretta applicazione delle procedure, partecipa ai controlli di qualità e alle calibrazioni delle apparecchiature affidategli e pone particolare attenzione alla regolarità delle loro manutenzioni.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle procedure di certificazione di qualità e ai programmi di gestione del rischio in sanità, analizza i processi di propria competenza al fine di prevenire eventi avversi anche attraverso la condivisione costante delle informazioni e la formazione.

Art. 67 Continuità delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la continuità delle cure in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica prende in carico la persona assistita e le persone di riferimento eventualmente coinvolte, garantisce una comunicazione efficace e riserva particolare attenzione al corretto e competente utilizzo delle tecnologie disponibili.

Art. 68 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alla pianificazione condivisa delle cure, dedicando attenzione agli aspetti di propria competenza su tecnologie, tecniche e metodologie, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'uso di radiazioni ionizzanti, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, di mezzi di contrasto e radiofarmaci e ogni altra tecnologia o agente fisico impiegati a scopo diagnostico o terapeutico.

Art. 69 Donazione di organi, tessuti e sangue

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la corretta informazione sulla donazione di organi, tessuti e sangue, quale atto gratuito di solidarietà.

Art. 70 Cura nel fine vita

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta e pone particolare attenzione alle scelte di cura della persona assistita in condizioni molto gravi o di fine vita, e sostiene i familiari e le persone di riferimento.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, per migliorare la qualità della relazione di cura nel fine vita, potenzia la propria formazione, anche nel confronto con professionisti specializzati in relazione di aiuto, supporto personale, modalità d'approccio e di comportamento.

Art. 71 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della propria opera e la sicurezza della persona assistita.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con ruolo di coordinamento o di funzione organizzativa è tenuto all'imparzialità e a un'equa distribuzione dei carichi di lavoro ogget-

tivamente basati sulle competenze, sulle disponibilità e sulle esigenze del servizio, senza favorire o penalizzare alcun professionista coinvolto.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 72 Medicina di genere

Il Tecnico sanitario di radiologia medica valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche, etniche, socio-economiche, religiose e culturali con particolare riguardo agli aspetti relativi alla ottimizzazione delle procedure e alla radioprotezione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 73 Documentazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica redige, in tempi congrui, i documenti sanitari di propria competenza, in modo chiaro, completo, oggettivo e veritiero, e ne tutela la riservatezza, integrandoli nel flusso di informazioni del contesto multiprofessionale in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della documentazione da lui prodotta o consegnatagli. La responsabilità si estende a tutte le fasi dell'intervento fino all'archiviazione ed eventuale trasmissione a distanza della documentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, al fine di rendere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizza i più idonei e sicuri sistemi informatici di identificazione.

Art. 74 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

Parte XVI - Formazione continua ed educazione sanitaria

Art. 75 Formazione continua

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole della rapida evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, sia come discente, sia come docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi, ponendo particolare attenzione agli obiettivi di radioprotezione della persona assistita e degli operatori.

Art. 76 Educazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica attua, in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori, l'informazione e la formazione sanitaria necessaria a porre la persona assistita in grado di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'educazione specifica e qualificata fornita alla persona assistita, in relazione alla modalità di preparazione, espletamento e gestione delle procedure di propria competenza aventi finalità diagnostiche, terapeutiche o preventive.

Parte XVII - Rapporti professionali

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che sceglie di svolgere attività di formazione nei corsi di laurea, candidandosi e accettando esclusivamente incarichi rispetto ai quali è adeguatamente preparato, è responsabile degli insegnamenti affidatigli e delle attività di tirocinio e tutoriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica stimola l'interesse verso i principi etici e le norme deontologiche, rispetta i tempi di apprendimento e le peculiarità personali degli studenti, tutela la loro salute e sicurezza, riservando particolare attenzione agli aspetti di radioprotezione; cura il decoro e l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti a lui affidati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarico di direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio di un corso di laurea, agisce con professionalità, competenza e imparzialità, contribuendo a garantire la qualità e l'efficacia del percorso formativo offerto anche attraverso il confronto istituzionale tra corso di laurea e Ordine; pianifica le attività di laboratorio e tirocinio e assicura il proprio contributo affinché il programma didattico risulti attuale, completo e conforme agli standard professionali necessari per rispondere ai bisogni di salute della persona assistita e della comunità; favorisce lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo, rispettoso e collaborativo, che incentivi la partecipazione attiva degli studenti e promuova la loro crescita personale e professionale.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo professionale, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti ritenuti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si comporta in modo coerente con la missione e gli obiettivi della struttura in cui presta servizio e, consapevole della valenza sociale della professione, favorisce l'efficienza del modello organizzativo nel quale è inserito, garantendo gli standard di qualità delle prestazioni, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure e, in particolare, la diminuzione dei tempi d'attesa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, se coinvolto nello studio progettuale della struttura sanitaria in cui svolgerà la propria prestazione, contribuisce alla elaborazione e alla determinazione degli spazi destinati agli interventi professionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica analizza l'aspetto quantitativo dei propri interventi, perseguendo i tempi ideali necessari per l'effettuazione di ogni prestazione nel rispetto della persona, degli altri operatori sanitari, in una prospettiva di conservazione delle apparecchiature e di contenimento dei costi di esercizio.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica verifica che le strutture e le infrastrutture operative garantiscano risposte efficienti ed efficaci in sintonia con la tecnologia attuale, proponendo eventuali cambiamenti e miglioramenti.

Art. 80 Incarichi gestionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali contribuisce a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalla propria organizzazione sanitaria, nel rispetto delle procedure e dei protocolli stabiliti, delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, della sicurezza della persona assistita e dei professionisti sanitari e operatori coinvolti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali contribuisce agli obiettivi dell'organizzazione sanitaria e alla gestione ottimale delle risorse, partecipando attivamente alla pianificazione, all'implementazione e alla valutazione delle strategie operative.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali collabora con gli altri professionisti sanitari presenti nell'organizzazione e promuove un contesto di lavoro multiprofessionale.

Art. 81 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica sostiene, secondo le proprie competenze, inclinazioni e scelte professionali, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione culturale e scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 82 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica fornisce, applicando le proprie conoscenze e i principi di health technology assessment, la propria consulenza su apparecchiature, dispositivi e materiali connessi alla pratica professionale, sia alla struttura sanitaria in cui opera, sia, ove debitamente autorizzato, all'industria o ad altri soggetti terzi.

Art. 83 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica assume cariche e incarichi extraprofessionali nel rispetto della normativa applicabile, evita situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse che potrebbero interferire con le responsabilità del ruolo professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 84 Medicina digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si pone in modo proattivo nei confronti dello sviluppo tecnologico nell'ambito della sanità digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce nella tecnologia digitale il fondamento delle moderne attività di diagnostica per immagini e radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in autonomia e in collaborazione con altri professionisti e operatori, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali connesse alla pratica professionale e acquisisce e aggiorna le relative competenze.

Art. 85 Teleradiologia

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'erogare prestazioni con modalità di teleradiologia, si impegna nell'assicurare la stessa appropriatezza, sicurezza, efficacia ed efficienza di quelle eseguite con modalità tradizionali, nei limiti dovuti alla tecnologia e al contesto in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce allo sviluppo e all'applicabilità della teleradiologia, fornendo la propria competenza e collaborazione affinché siano garantiti i requisiti informativi, legali, di qualità e sicurezza necessari alla produzione ed elaborazione dei dati e delle immagini.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, anche nelle prestazioni rese in forma di teleradiologia, integra gli aspetti tecnico-scientifici con quelli relazionali e facilita la comunicazione, la raccolta e il passaggio di informazioni nel progetto di cura.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'ambito delle attività nella rete territoriale, garantisce prestazioni radiodiagnostiche, ponendo attenzione ai peculiari aspetti relazionali e comunicativi e alla valutazione del rischio.

Art. 86 Identità digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Art. 87 Intelligenza artificiale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene un'adeguata competenza sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale connessi alla pratica professionale, ne comprende i principi di funzionamento, le applicazioni, le potenzialità, i limiti, i possibili errori e le implicazioni etiche e legali connesse al loro utilizzo.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata come strumento complementare alla pratica professionale e non come alternativa al giudizio umano o alla decisione del professionista.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica utilizza la propria competenza inerente il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale per gestire correttamente i risultati prodotti dai medesimi. La decisione finale circa la corretta esecuzione e il risultato della tecnica diagnostica o terapeutica è rimessa al Tecnico sanitario di radiologia medica anche quando i sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati nell'acquisizione o nella valutazione delle immagini.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce che i dati delle persone assistite utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale siano gestiti in conformità con le leggi sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si adopera affinché i giudizi e le decisioni delle macchine siano il più possibile trasparenti e comprensibili per la persona assistita e per gli altri professionisti coinvolti. Laddove possibile e quando necessario, deve utilizzare strumenti che permettano di visualizzare o spiegare i risultati del sistema.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica ha il dovere di promuovere, ove possibile, l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscano la trasparenza algoritmica e la spiegabilità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica monitora costantemente le prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale e fornisce i propri contributi per garantire il miglioramento continuo della tecnologia.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 88 Emergenza sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 89 Emergenza digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione

e gli strumenti necessari, per quanto di sua competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 90 Missioni di pace e conflitto militare

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di partecipazione a missioni di pace o di conflitto militare, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 91 Contenzione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari e operatori che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita e alle persone di riferimento, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 92 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 93 Comparaggio

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non stipula accordi al fine di favorire, a fronte del pagamento o della promessa di danaro o di qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi, l'erogazione di prestazioni sanitarie presso aziende o strutture diverse da quelle in cui opera e a cui la persona assistita si è rivolta.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 94 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 95 Discredito

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 96 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

CODICE DEONTOLOGICO TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la

dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acqui-

site e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, re-

sponsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

Parte VIII - Competenza

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

Parte IX - Riservatezza e segreto professionale

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X - Equità

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in autonomia e in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e con i professionisti

sanitari appartenenti alle altre discipline dell'area pediatrica, compie tutti gli atti sanitari tipici, specifici e non delegabili con particolare attenzione, nell'ambito degli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione di tutte le malattie neuropsichiatriche infantili nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo, alla promozione della salute in età evolutiva e all'intercettazione precoce di patologie del neurosviluppo ai fini della effettuazione di una corretta diagnosi funzionale evolutiva e della individuazione del più efficace trattamento.

Art. 50 Ambiti

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, ovvero in un proprio studio, anche in collaborazione con altri professionisti sanitari.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si pone al servizio della persona, delle famiglie e della comunità per promuovere la sicurezza della cura, pianificare i propri interventi, contribuire allo sviluppo della prevenzione di tutte le malattie neuropsichiatriche infantili.

Le competenze del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva sono di tipo tecnico-professionale specifico e trasversale. Tra le competenze tecnico-professionali specifiche rientrano: la valutazione, la prevenzione, l'abilitazione e la riabilitazione in età evolutiva; la ricerca scientifica e la formazione alla ricerca. Tra le competenze trasversali rientrano: la gestione e il management; la formazione, l'autoformazione e la didattica; la comunicazione e la relazione.

Art. 51 Competenze

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, per formazione accademica e scientifica, attua con competenza e responsabilità procedure di diagnosi funzionale e terapeutiche, finalizzate a valutare le singole funzioni motorie, psicomotorie, linguistiche, comunicative, prassiche, percettive, relazionali, di apprendimento, emotive, nel complessivo processo di sviluppo della persona assistita.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva pone attenzione alla fase evolutiva, all'integrazione delle singole funzioni, all'influenza di un deficit specifico sullo sviluppo globale, alla modificabilità del deficit nel corso dello sviluppo e alle possibili interferenze di fattori biologici e ambientali sullo sviluppo, al fine di preservare, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona assistita.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ricorre, quando necessario, alla consulenza di altri professionisti sanitari.

Art. 52 Obiettivi

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva persegue la promozione e la tutela della salute e dello sviluppo armonico delle competenze della persona assistita in età evolutiva con disturbi dello sviluppo, attraverso percorsi di cura che favoriscano l'emergere di funzioni e abilità personali, rendendo possibile la progressiva autonomia personale, la partecipazione e l'inclusione sociale.

L'intervento del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha finalità:

- preventive, quando previene processi di sviluppo atipici nelle situazioni di rischio, sia sociale sia biologico;
- abilitative, quando interviene sullo sviluppo di funzioni non ancora acquisite, sostenendo l'emergere delle varie competenze e abilità motorie, psicomotorie, linguistiche, comunicative, prassiche, percettive, relazionali, di apprendimento, emotive;
- riabilitative, quando favorisce il recupero di funzioni atipiche per attivare processi
 di riorganizzazione funzionale, attraverso metodiche specifiche per fasce d'età e per
 singoli stadi di sviluppo, adattando gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche delle persone assistite in età evolutiva che mutano nel tempo in relazione alle
 funzioni emergenti.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 54 Diagnosi

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva concorre al processo diagnostico partecipando alla formulazione della diagnosi funzionale mediante anamnesi e strumenti valutativi finalizzati a evidenziare il profilo di sviluppo della persona assistita in età evolutiva, le strategie di compenso, le modalità di scambio interattivo e l'area potenziale di sviluppo.

Art. 55 Consulenza

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, nel proprio agire professionale, interviene sulla base delle evidenze scientifiche, delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva non adotta né diffonde pratiche non convenzionali delle quali non sia disponibile idonea documentazione scientifica e clinica.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva che opera in regime di dipendenza, pubblica o privata, esige il rispetto e il riconoscimento delle proprie competenze; valuta le condizioni di lavoro segnalando agli organi competenti le situazioni di rischio clinico dovute agli aspetti ambientali della struttura o alle modalità organizzative della stessa.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

Art. 60 Libera professione intramoenia

L'attività libero-professionale intramoenia, qualora prevista, viene esercitata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e attività libero-professionali secondo le disposizioni di legge.

Art. 61 Equo compenso

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 62 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche. In tal caso, dà un preavviso adeguato e provvede a informare la persona assistita e la persona di riferimento di quanto è necessario per non pregiudicare la propria salute.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 63 Attività commerciali e dispositivi

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si astiene da qualsiasi attività commerciale connessa all'esercizio professionale. Sono ammessi contributi economici, nelle forme previste dalla legge, finalizzati alla ricerca scientifica.

L'attività editoriale è libera e consentita entro i limiti di legge nel rispetto della proprietà intellettuale.

Art. 64 Copertura assicurativa

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 65 Sicurezza delle cure

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva promuove e utilizza metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente validate.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva segnala agli organi competenti ogni fattore che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona e dell'ambiente.

Art. 66 Continuità delle cure

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, impedimento o compromissione del rapporto di fiducia, si impegna, coinvolgendo l'equipe e le reti territoriali, in azioni sinergiche volte a facilitare l'adeguata sostituzione e la trasmissione di tutte le informazioni utili e necessarie ad assicurare l'intervento di cura in favore della persona assistita.

Art. 67 Pianificazione condivisa delle cure

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in collaborazione con gli altri professionisti sanitari, si coordina con gli stessi per pianificare la cura condivisa con la persona assistita e la persona di riferimento.

Art. 68 Ostinazione diagnostico-terapeutica

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si astiene da ogni ostinazione in trattamenti valutativi di diagnosi funzionale o terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità di vita della persona assistita.

Art. 69 Eccesso di prestazioni professionali

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita e dell'ambiente.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 70 Medicina di genere

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere), offrendo a ogni persona in età evolutiva tutte le possibili opportunità di sperimentarsi e svilupparsi nel modo che le è più congeniale indipendentemente dal sesso cui appartiene.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV - Documentazione

Art. 71 Certificazione

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, su richiesta della persona assistita o del legale rappresentante, attraverso il rilascio della certificazione, attesta la veridicità dei dati acquisiti e dei rilievi clinici, oggettivamente constatati e documentati nell'esercizio della propria professione.

Art. 72 Documentazione sanitaria

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva documenta in modo veritiero, tempestivo, chiaro, preciso e completo, le metodiche di intervento, i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica, le prestazioni eseguite, il decorso del trattamento della patologia di sviluppo, i modi e i tempi dell'informazione e del consenso o dissenso della persona assistita o della persona di riferimento, anche relativamente al trattamento dei dati personali.

Art. 73 Fascicolo sanitario elettronico

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA E ALLA SALUTE

Art. 74 Formazione continua

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva rispetta la normativa che disciplina l'educazione continua dei professionisti sanitari e aggiorna costantemente le proprie competenze con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione.

Art. 75 Educazione sanitaria

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, secondo le proprie possibilità e condizioni, mette a disposizione della comunità le proprie conoscenze ed esperienze partecipando a programmi istituzionali volti a favorire interventi diffusivi e propositivi delle buone pratiche sanitarie riguardanti la prevenzione delle malattie neuropsichiatriche infantili nel territorio.

Art. 76 Educazione alla salute

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva educa la persona assistita e la persona di riferimento alla salute fisica e psichica in età evolutiva e ai comportamenti socio-educativi adeguati.

Parte XVII - Rapporti professionali

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, garantisce un'adeguata preparazione agli studenti presenti presso la struttura in cui opera o nel caso di incarichi specifici.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva favorisce i rapporti con le società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche di riferimento al fine di promuovere gli scambi di informazioni, competenze e ricerche e offrire strumenti di formazione e aggiornamento costanti.

Art. 80 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di indebiti vantaggi in ogni ambito professionale ed extraprofessionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 81 Telemedicina

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva utilizza strumenti di telemedicina secondo modalità basate su evidenze scientifiche, prediligendo, ove possibile, il rapporto in presenza con la persona assistita.

Art. 82 Identità digitale

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 83 Emergenza sanitaria e calamità naturali

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva in caso di emergenza sanitaria o di calamità naturali, si pone a disposizione dell'autorità competente operando in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, nonché per sostenere i soccorritori, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni, collaborando con gli altri professionisti sanitari al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 84 Emergenza digitale

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 85 Contesti bellici

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in caso di conflitti bellici, rispetta le norme deontologiche contenute in questo Codice come in tempo di pace.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presta le cure fondandosi solo su criteri sanitari, secondo principi di imparzialità; le priorità nell'ordine di erogazione delle cure sono giustificate solo da ragioni di urgenza sanitaria o particolare fragilità.

Art. 86 Contenzione

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX - Comportamenti vietati

Art. 87 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 88 Comparaggio

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si astiene da accordi finalizzati a favorire, a fronte della dazione o della promessa di dazione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, l'effettuazione di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private diverse da quella in cui opera e a cui si è rivolta la persona assistita.

Il Terapista della neuro e psicomotricità segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 89 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 90 Discredito

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 91 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.



CODICE DEONTOLOGICO TERAPISTA OCCUPAZIONALE

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Terapisti occupazionali iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Terapista occupazionale affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Terapista occupazionale e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I - Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II - Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI - Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multi-professionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII - Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Nelle regole comportamentali, l'espressione persona assistita viene inglobato nel termine "persona", che in questo contesto viene utilizzato come sostitutivo di "Cliente". Questa nomenclatura è utilizzata in Terapia occupazionale per sottolineare che l'attenzione dell'intervento è sull'empowerment, mettere gli individui nelle migliori condizioni di svolgere attività significative e pertinenti alla loro vita quotidiana, chiamate occupazioni, anziché semplicemente sulla cura di una malattia o di una condizione medica. In questo modo, si promuove l'autonomia, l'indipendenza e l'interdipendenza della personacliente, incoraggiandola a prendere parte attiva nel proprio processo di guarigione e di ricerca del benessere. Il valore del termine sottolinea inoltre uno dei pilastri della professione ossia la condivisione dei poteri con la persona che si rivolge al terapista. Il termine cliente sottolinea l'auto-responsabilità, l'auto-determinazione, l'auto-valutazione e il senso del sé o di appartenenza delle persone.

Ogni intervento del Terapista occupazionale è centrato sul cliente, che viene rappresentato nelle seguenti categorie: persone di ogni età (includendo tutte le persone coinvolte nella

cura di una persona, come la famiglia, le persone di riferimento e i tutori legali; *gruppi* intesi come l'insieme di persone che condividono caratteristiche, interessi e obiettivi o altre occupazioni, ad esempio, i membri di una famiglia, i lavoratori, le aziende, gli studenti.

Parte XI - Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Terapista occupazionale è il professionista sanitario, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Terapista occupazionale svolge la propria attività professionale quale esperto nell'ambito delle occupazioni, ovvero delle attività significative che ogni persona deve o desidera svolgere ovvero che gli altri si aspettano che svolga. Tali occupazionali sono suddivise in categorie, attività di vita quotidiana, attività strumentali di vita quotidiana, attività avanzate, cura di sé, risposo e sonno, educazione, lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione sociale.

Il Terapista occupazionale deve considerare le opportunità di inclusione sociale e le risorse necessarie alla persona per partecipare alle occupazioni di soddisfazione individuale, di salute e dei bisogni della società.

Art. 50 Ambiti

Il Terapista occupazionale svolge la propria attività negli ambiti di prevenzione, cura e riabilitazione, in contesto pubblico e privato, nell'area clinica, formativa, di ricerca e manageriale.

Il Terapista occupazionale opera nei servizi e nei contesti entro i quali le occupazioni delle persone si attuano, sia inerenti all'ambito sanitario sia agli ambiti sociali o produttivi quali luoghi di vita, di giustizia e istruzione, associazioni, strutture, centri e servizi socio-sanitarie, socio-assistenziali.

Art. 51 Competenze

Il Terapista occupazionale conduce interventi mirati e integrati, caratterizzati dalla componente tecnico-scientifica, relazionale ed educativa.

I principi fondamentali che guidano il Terapista occupazionale includono la fiducia nell'occupazione come elemento terapeutico, la competenza nell'analisi dei comportamenti occupazionali e del profilo occupazionale delle persone, la loro collaborazione e coinvolgimento nel processo terapeutico.

Il Terapista occupazionale è competente nell'analizzare e valutare le occupazioni, i contesti, gli schemi di prestazione, le abitudini, le routine, i ruoli, le abilità sensoriali, motorie, cognitive, sociali e processuali, le caratteristiche personali, i valori, le convinzioni, la spiritualità, le funzioni e le strutture corporee. Questi elementi sono considerati dinamicamente, con uguale peso, rispetto alla identità occupazionale, alla salute, al benessere e alla partecipazione alla vita desiderata dalla persona.

Attraverso modelli di pratica occupazionale e strumenti specifici, il Terapista occupazionale deve valutare e intervenire per l'equilibrio occupazionale, influenzando il recupero dell'autonomia, delle singole funzioni e, in collaborazione interdisciplinare, dell'ambiente.

Nella pianificazione, il Terapista occupazionale deve selezionare l'approccio più adatto tra recupero dell'autonomia, compensazione o modifica dell'occupazione e dell'ambiente, prevenzione di danni secondari, ed educazione della persona a cui è rivolto l'intervento e delle persone di riferimento.

Il Terapista occupazionale deve contribuire alla scelta e all'ideazione di ausili e ortesi, collaborando nella loro personalizzazione, quando necessario, in conformità alle normative.

Il Terapista occupazionale, oltre al bisogno occupazionale, deve considerare il contesto in cui la persona conduce la propria vita come elemento facilitatore o barriera alle sue occupazioni e sul servizio di cura, comprendendo i fattori ambientali, fisici e sociali, gli ambienti naturali o modificati dall'uomo; prodotti e tecnologia: supporto e relazioni; attitudini; servizi, sistemi e politiche.

Art. 52 Obiettivi

Il Terapista occupazionale, mediante i propri interventi, incentiva, riabilita e promuove l'autonomia, l'indipendenza, la partecipazione, la salute e il benessere della persona.

Gli interventi del Terapista occupazionale comprendono l'identificazione e il mantenimento di un'identità occupazionale per la persona che ha, o è a rischio di sviluppare, una limitazione delle attività o una restrizione della partecipazione.

Il Terapista occupazionale, secondo le proprie possibilità e per quanto di propria competenza, si adopera per una società che riconosca i diritti di ognuno alla partecipazione alle occupazioni desiderate, necessarie o attese.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Terapista occupazionale cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Parte XII - Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Terapista occupazionale effettua diagnosi funzionali negli ambiti di competenza basandosi sulle osservazioni e sulle valutazioni da lui svolte, avvalendosi anche dei contributi di altri professionisti sanitari.

Art. 55 Consulenza

Il Terapista occupazionale fornisce consulenza sia a favore della persona, sia legata all'utilizzo di tecniche, strategie, strumenti, ausili, ortesi, materiali o apparecchiature specifiche per le occupazioni e per adattamenti ambientali o per soddisfare i ruoli occupazionali della persona.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Terapista occupazionale opera sulla base delle evidenze accreditate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche e tiene conto delle caratteristiche e preferenze della persona.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Terapista occupazionale può adottare pratiche non convenzionali esclusivamente come supporto al trattamento convenzionale di terapia occupazionale, garantendo la sicurezza della persona e il decoro della professione. In questi casi, chiede sempre alla persona l'espressione di specifico consenso previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali pratiche.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Terapista occupazionale esercita la professione in regime di dipendenza o in libera professione.

Il Terapista occupazionale, in regime di dipendenza, rispetta le regole della struttura cui afferisce, mantenendo i propri valori e la propria autonomia professionale.

Il Terapista occupazionale può essere titolare di attività in proprio oppure assumere un incarico di carattere organizzativo o dirigenziale all'interno di strutture inerenti l'area riabilitativa o socio-sanitaria.

Art. 59 Libera professione intramoenia

Il Terapista occupazionale effettua attività in intramoenia secondo la normativa applicabile e in base agli accordi con la struttura di riferimento.

Art. 60 Equo compenso

Il Terapista occupazionale che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Terapista occupazionale è tenuto ad avvertire la persona, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Terapista occupazionale può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Terapista occupazionale, al quale vengano poste dalla persona richieste di prestazioni che contrastino con il proprio convincimento clinico, tecnico e professionale basato su evidenze scientifiche, la informa di tale convincimento e non accoglie le richieste.

Il Terapista occupazionale può astenersi dallo svolgere o interrompere una prestazione richiesta e appropriata solo in casi motivati da condizioni amministrative, organizzative, strutturali, ambientali o temporali che possano gravemente limitare l'efficacia della prestazione.

Art. 62 Attività commerciali e dispositivi

L'attività commerciale nell'ambito dell'esercizio professionale è vietata.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Terapista occupazionale è consapevole che, in caso di danni alla persona derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Terapista occupazionale, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Terapista occupazionale, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Terapista occupazionale adotta nella pratica clinica, comportamenti proattivi connessi alla gestione del rischio clinico e volti a garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

Il Terapista occupazionale identifica i rischi correlati alle tecniche e agli approcci professionali e al loro utilizzo, i rischi legati alle peculiarità dell'ambiente, i rischi dati dalle caratteristiche e dall'utilizzo di strumenti e dispositivi durante il trattamento, i rischi connessi alle condizioni della persona a cui è rivolto l'intervento e delle persone di riferimento, e, per quanto di propria competenza, pianifica, attua e monitora le idonee misure per prevenirli.

Il Terapista occupazionale tutela la sicurezza delle persone anche avendo cura delle proprie condizioni di salute.

Il Terapista occupazionale educa la persona a cui è rivolto l'intervento e le persone di riferimento a identificare i molteplici possibili rischi riscontrabili nelle occupazioni quotidiane e ad attuare interventi in sicurezza.

Il Terapista occupazionale libero professionista elabora un sistema di gestione del rischio nella propria attività professionale.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Terapista occupazionale, in caso di interruzione temporanea o permanente della relazione di cura con la persona, garantisce, previo il suo consenso, la continuità delle cure attraverso un passaggio esaustivo delle informazioni al professionista subentrante, mantenendo con lui un rapporto professionale collaborativo, anche attraverso la compilazione tempestiva e completa della documentazione sanitaria.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Terapista occupazionale partecipa, come componente dell'equipe, alla pianificazione condivisa delle cure della persona, sostenendo la sua autonomia, i suoi bisogni, i suoi interessi e le sue aspirazioni.

Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali

Il Terapista occupazionale adegua i propri carichi di lavoro al fine di non pregiudicare la qualità dei propri interventi e la sicurezza della persona.

Parte XIV - Medicina di genere

Art. 68 Medicina di genere

Il Terapista occupazionale valorizza la persona affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla terapia occupazionale.

Il Terapista occupazionale rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 69 Certificazione

Il Terapista occupazionale, su richiesta della persona o del legale rappresentante, redige e consegna al richiedente relazione clinica in cui certifica le attività svolte.

Art. 70 Documentazione sanitaria

Il Terapista occupazionale, in qualsiasi contesto svolga l'attività professionale, riporta nella documentazione sanitaria di ogni persona i dati anamnestici, le osservazioni e le valutazioni effettuate, la diagnosi funzionale, il piano riabilitativo, gli obiettivi e i risultati dell'intervento.

Il Terapista occupazionale redige la documentazione sanitaria, con chiarezza, diligenza, coerenza e completezza.

Il Terapista occupazionale conserva e custodisce sia la documentazione redatta sia quella a lui affidata nel rispetto della normativa applicabile relativa al segreto professionale e alla riservatezza.

Il Terapista occupazionale, su richiesta della persona o del legale rappresentante, fornisce copia della documentazione sanitaria relativa al proprio intervento professionale in favore della stessa persona.

Art. 71 Fascicolo sanitario elettronico

Il Terapista occupazionale partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 72 Formazione continua

Il Terapista occupazionale partecipa allo sviluppo della professione attraverso la formazione continua e applicando le conoscenze e le abilità acquisite nel proprio lavoro, sulla base delle evidenze scientifiche.

La formazione del Terapista occupazionale è fondata sulle scienze mediche di base e professionalizzanti ed è conforme a quanto stabilito nella proposta formativa dei singoli corsi di laurea.

Il Terapista occupazionale aggiorna le proprie conoscenze professionali curando in particolare gli aspetti relativi al proprio ambito di intervento, tramite percorsi accademici, congressi, convegni, seminari, laboratori, corsi e auto-formazione, anche nel rispetto della normativa sull'educazione continua dei professionisti sanitari.

Il Terapista occupazionale, che acquisisce al di fuori dello Stato italiano conoscenze o competenze, le utilizza nella pratica clinica nel rispetto e nei limiti della normativa applicabile.

Il Terapista occupazionale mantiene elevati standard di qualità e aggiornamento quando, per quanto di propria competenza, eroga formazione o consulenza ai colleghi della propria o di altre professioni in ambito sanitario, educativo, tecnico, sociale, architettonico, giuridico.

Art. 73 Educazione sanitaria

Il Terapista occupazionale deve considerare l'equilibrio occupazionale come parte integrante della salute delle persone e della comunità, promuove e sostiene, secondo le proprie possibilità e condizioni, l'educazione sanitaria, utilizzando le occupazioni come mezzo e come fine.

Parte XVII - Rapporti professionali

Art. 74 Rapporti con gli studenti

Il Terapista occupazionale promuove negli studenti l'interesse verso la professione e offre un modello di comportamento idoneo.

Il Terapista occupazionale supervisiona gli studenti nella formazione in terapia occupazionale.

Art. 75 Rapporti con l'Ordine

Il Terapista occupazionale partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Terapista occupazionale comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni,

il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Terapista occupazionale provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a suo carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Terapista occupazionale, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del suo ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Terapista occupazionale adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 76 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Terapista occupazionale concorre all'efficienza dell'organizzazione sanitaria in cui esercita e si adopera affinché le modalità organizzative garantiscano la qualità e l'equità delle prestazioni nonché il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 77 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Terapista occupazionale nelle relazioni con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche mantiene una condotta improntata alla collaborazione, alla lealtà e al rispetto degli ambiti di intervento in cui è chiamato ad agire.

Art. 78 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Terapista occupazionale non partecipa né collabora con imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne possano condizionare la dignità e l'indipendenza professionale.

Art. 79 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Terapista occupazionale che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di indebito vantaggio personale o professionale.

Parte XVIII - Sanità digitale

Art. 80 Telemedicina

Il Terapista occupazionale si avvale della telemedicina nei casi in cui sia possibile fornire maggiore qualità o accessibilità del servizio in modalità a distanza, previa valutazione sia delle competenze della persona nell'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati sia dell'adeguatezza del contesto.

Il Terapista occupazionale che fornisce servizi tramite la telemedicina garantisce standard di prestazioni analoghi a quelli forniti in presenza.

Il Terapista occupazionale informa la persona delle differenze tra terapia occupazionale erogata in presenza o in telemedicina, descrive le attrezzature, le modalità, le tecnologie utilizzate e gli strumenti di tutela della riservatezza adottati.

Il Terapista occupazionale predispone e poi informa la persona della presenza di un piano alternativo di erogazione delle prestazioni in caso di fallimento della connessione o dell'utilizzo degli strumenti tecnologici.

Il Terapista occupazionale pianifica e rispetta, per quanto di propria competenza e responsabilità, la protezione dei dati e degli strumenti tecnologici al fine di tutelare le informazioni relative alle persone da accessi abusivi.

Art. 81 Identità digitale

Il Terapista occupazionale mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 82 Emergenza sanitaria

Il Terapista occupazionale, anche in situazioni di emergenza sanitaria, si adopera per sostenere i principi di equità e inclusività, riconoscendo i bisogni e i diritti occupazionali di ogni persona a partecipare pienamente alle occupazioni desiderate, necessarie o attese.

Il Terapista occupazionale, in situazioni di emergenza sanitaria, cura la sicurezza delle persone in modo coerente e sostenibile, si astiene da polemiche pretestuose e da atteggiamenti giudicanti, ed evita di causare o incentivare allarmismo.

Art. 83 Emergenza digitale

Il Terapista occupazionale aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Terapista occupazionale, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Terapista occupazionale, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 84 Calamità naturali

Il Terapista occupazionale, in caso di calamità naturali, presta la propria collaborazione coordinandosi con la struttura di appartenenza e l'autorità competente.

Il Terapista occupazionale, in caso di calamità naturali, è tenuto a informarsi e intervenire in modo coordinato con l'organizzazione di appartenenza e l'autorità competente.

Il Terapista occupazionale, anche in condizioni di emergenza, non agisce in conflitto di interesse, con favoritismi o per interessi personali.

Art. 85 Contenzione

Il Terapista occupazionale è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona.

Il Terapista occupazionale identifica in modo proattivo i fattori facilitatori che consentono di ridurre la necessità di ricorrere alla contenzione.

Il Terapista occupazionale rimuove o riduce il più possibile le barriere ambientali che richiedono di dover ricorrere alla contenzione.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona.

PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 86 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Terapista occupazionale è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Terapista occupazionale non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Terapista occupazionale non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 87 Comparaggio e commercio

Il Terapista occupazionale rifiuta ogni forma di comparaggio.

Il Terapista occupazionale segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 88 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Terapista occupazionale, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 89 Discredito

Il Terapista occupazionale, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Terapista occupazionale non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Terapista occupazionale, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 90 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Terapista occupazionale, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

INDICE

INTRODUZIONE	5
CODICE DEONTOLOGICO	
ASSISTENTE SANITARIO	7
Premessa	7
Principi fondamentali	7
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	
CODICE DEONTOLOGICO	0.5
DIETISTA	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	56
CODICE DEONTOLOGICO	
IGIENISTA DENTALE	57
Premessa	57
Principi fondamentali	57
Regole comportamentali	68
Sanzioni disciplinari	
CODICE DEONTOLOGICO	
LOGOPEDISTA	77
Premessa	77
Principi fondamentali	77
Regole comportamentali	88
Sanzioni disciplinari	97
CODICE DEONTOLOGICO	
ORTOTTISTA	
Premessa	
Principi fondamentali	99
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	118

INDICE

CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO AUDIOMETRISTA	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	137
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO AUDIOPROTESISTA	139
Premessa	
Principi fondamentali	139
Regole comportamentali	150
Sanzioni disciplinari	157
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA	
E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	159
Premessa	159
Principi fondamentali	159
Regole comportamentali	170
Sanzioni disciplinari	179
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	181
Premessa	181
Principi fondamentali	181
Regole comportamentali	192
Sanzioni disciplinari	203
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO ORTOPEDICO	205
Premessa	205
Principi fondamentali	205
Regole comportamentali	216
Sanzioni disciplinari	226
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE	
E NEI LUOGHI DI LAVORO	
Premessa	
Principi fondamentali	227
Regole comportamentali	238
Sanzioni disciplinari	2/16

INDICE

CODICE DEON I OLOGICO	
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	266
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	289
CODICE DEONTOLOGICO	
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	314
CODICE DEONTOLOGICO	
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	335
CODICE DEONTOLOGICO	227
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	
Premessa	
Principi fondamentali	
Regole comportamentali	
Sanzioni disciplinari	358





